

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

AMORUSO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il 27 aprile 1997 andranno alle urne per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali anche gli elettori dei seguenti comuni della provincia di Bari: Altamura, Casamassima, Corato, Polignano, Putignano e Treggiano;

sono attualmente in forse, nella stessa provincia, le elezioni per i comuni di Adelfia e Modugno, i cui consigli comunali, già sospesi dal prefetto, non sono stati ancora sciolti con decreto del Presidente della Repubblica;

tale decreto, ai sensi della normativa vigente, deve essere emanato entro il 15 marzo per consentire la convocazione dei comizi elettorali per il turno elettorale primaverile del 27 aprile —:

quali iniziative intenda intraprendere, per sollecitare lo scioglimento dei predetti consigli comunali, onde evitare un lungo e dannoso periodo di gestione commissariale alle popolazioni interessate. (4-07640)

RISPOSTA. — *La problematica rappresentata dalla S.V. nel presente atto parlamentare è risolta, in quanto i consigli comunali di Adelfia e Modugno (Bari) sono stati sciolti rispettivamente con i DD.PP.RR. in data 4.3.1997 e 21.2.1997.*

Gli organi dei predetti enti potranno, pertanto, rinnovarsi nella tornata elettorale del 27 aprile 1997.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

ANEDDA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

la direzione del centro di prima accoglienza di Quartucciu (Cagliari), su pre-

cise indicazioni dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, ha avviato un « servizio educativo sperimentale » per il recupero dei giovani sottoposti a misure cautelari non detentive;

il servizio sta per essere sospeso e vi è pericolo che non possa proseguire a causa della mancanza dei necessari finanziamenti —:

se non ritenga opportuno di dover intervenire al fine di assicurare alla direzione del centro di prima assistenza i finanziamenti necessari per la prosecuzione del servizio educativo, in considerazione dell'impegno già assunto e della rilevanza sociale che assume il recupero dei minori. (4-07759)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

L'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ha avviato in campo nazionale il servizio educativo sperimentale, che prevede l'utilizzazione degli educatori sul territorio, in collaborazione con gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, per offrire adeguate risposte ai minori sottoposti a misure cautelari non detentive, a misure alternative e sostitutive della detenzione, alla sospensione del processo ed alla messa alla prova.

Mentre tale sperimentazione ha maturato significative esperienze in numerose aree sin dal 1992, nell'area cagliaritano il servizio è stato avviato nel novembre scorso, facendo registrare già importanti risultati.

Poiché tale sperimentazione è frutto di una precisa scelta operativa nei confronti dell'ampia fascia dei minori appartenenti all'area penale esterna, pur di fronte alle scarse risorse economiche a disposizione, si è provveduto ad assicurare le assegnazioni di fondi necessarie per garantire la prosecuzione dell'iniziativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ANEDDA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quale sia lo stato di attuazione dei programmi di edilizia penitenziaria;

quali siano le opere ultimate, quelle in corso e quelle che non sono state ancora iniziate. (4-07811)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Ai sensi della legge n. 1133 del 1971 furono definite le procedure per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, con un primo finanziamento di 100 miliardi. Inoltre, in virtù di tale legge, venne predisposto, con decreto ministeriale 30.3.1972, un vasto programma di interventi per il rinnovo delle innumerevoli strutture penitenziarie ormai vecchie e non più rispondenti.

L'attuazione di tale programma, tuttora in corso, è avvenuta a cura del Ministero dei Lavori Pubblici che ha provveduto e provvede alla redazione dei progetti, all'affidamento degli appalti ed alla gestione dei lavori.

Il programma originario, peraltro, è stato ridefinito anche in seguito all'emanazione

di leggi successive. Sono state stralciate le opere non realizzabili per mancanza di aree o perché ritenute non più rispondenti alle effettive esigenze; di contro ne sono state incluse altre che, nel frattempo, erano diventate urgenti ed indifferibili.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22.12.1984, n. 887, è stato predisposto un programma straordinario di interventi il cui stato di attuazione è indicato nell'allegato 1.

Attualmente lo stato di realizzazione dei programmi in questione è il seguente:

nuovi istituti complessivamente costruiti ed ultimati n. 76 (all. 2);

nuovi istituti in corso di costruzione n. 9 (all. 3);

nuovi istituti in corso di appalto n. 2 (all. 3);

interventi di ampliamento o ristrutturazione presso istituti esistenti n. 13 (all. 3).

ALLEGATO 1

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 887/84

ISTITUTI REALIZZATI

	C A P I E N Z A			
	U.	D.	S.	Cas.Ag.
S.MARIA CAPUA VETERE C.C.	400	30	50	250
SIRACUSA C.C.	200	20	30	150

NUOVI ISTITUTI IN CORSO DI COSTRUZIONE,

	C A P I E N Z A				DATA CONTRATTUALE ULTIMAZIONE LAVORI
	U.	D.	S.	Cas.Ag.	
CALTAGIRONE C.C.	150	-	20	120	lavori appaltati - consegna gennaio 1998
ROSSANO C.C.	150	-	20	120	lavori appaltati - consegna giugno 1998
VIBO VALENTIA C.C.	200	-	20	150	consegna prevista a breve

INTERVENTI PRESSO ISTITUTI ESISTENTI

TORINO "LE VALLETTE" C.C.	- PAD. GIOVANI ADULTI POSTI 150	sollecitata consegna
MESSINA C.C.	- PADIGLIONE SEMILIBERTA' POSTI	lavori in corso
CROTONE C.C.	- CASERMA AGENTI POSTI 60	sollecitata consegna
RIMINI C.C.	- CASERMA AGENTI POSTI 150	consegna 1997
NAPOLI SECONDIGLIANO	- MAGAZZINO VESTIARIO E AUTOPARCO	progettazione in corso

ALLEGATO 2

ISTITUTI CONSEGNA TI O ENTRATI IN FUNZIONE A SEGUITO DELL'AVVIO DEL PROGRAMMA DI NUOVA EDILIZIA (LEGGE 1133 E SUCCESSIVE)

	A.C.	U.	CAPIENZA	
			D.	SL. C.CLI
1) NOVARA C.C. CAS.AG	1972			
2) TRANI C.C.	1974	220		
3) RIMINI C.C.	1974	50	10	
4) CUNEO C.C. C.R.	1975	220	10	15
5) BERGAMO C.C.	1978	180	15	
6) FOGGIA C.C.	1978	315	12	30
7) PALMI C.C.	1979	125	18	
8) ASCOLI PICENO C.C.	1980	107		
9) COSENZA C.C.	1980	230	12	18
10) IVREA C.C.	1980	154	12	
11) ARIANO IRPINO C.C.	1981	100	15	18
12) SPOLETO C.C. C.R.	1981	335	15	50
13) CARINOLA C.R.	1982	306		
14) SALERNO C.C.	1982	300	40	30
15) VOGHERA C.C.	1982	100		
16) AOSTA C.C.	1983	140	17	20
17) CROTONE C.C.	1983	75	10	
18) AVELLINO C.C.	1983	325	30	25
19) FIRENZE C.C. SOLLICCIANO 1	1983	325	75	15
20) VERCELLI C.C.	1983	210	10	
21) ANCONA C.C.	1984	150	10	12
22) BUSTO ARSIZIO C.C.	1984	100		15
23) LIVORNO C.C.	1984	250	30	20
24) BOLOGNA C.C.	1985	350	40	50
25) COMO C.C.	1985	150	20	15
26) TARANTO C.C.	1985	225	25	
27) TERAMO C.C.	1985	200	22	20
28) VICENZA C.C.	1985	100	10	10
29) BENEVENTO C.C.	1986	220	25	20
30) BRESCIA C.C.	1986	62		
31) FIRENZE C.C. SOLLICCIANO 2	1986	50		
32) MILANO C.C.	1986	700	50	50
33) PRATO C.C. C.R.	1986	300	30	60
34) TORINO C.C.	1986	750	100	
35) ALBA C.C.	1987	80	10	20
36) AUGUSTA C.R.	1987	300		50
37) CATANIA C.C.	1987	100		
38) LARINO C.C.	1987	75	10	10
39) VASTO C.C.	1987	75	10	10
40) BIELLA C.C.	1988	150		10
41) PESARO C.C.	1988	100	10	20
42) PADOVA C.R.	1989	350		50
43) SALUZZO C.C.	1989	150		50
44) SAN GIMIGNANO C.R.	1990	200		30
45) GENOVA PONTEDECIMO C.C.F.	1990	90		
46) NAPOLI C.C. SEMILIBERTA'	1990			120
1* e 2* LOTTO	1991	500	100	
3* LOTTO	1992			

Segue: ALLEGATO 2

47) ALESSANDRIA C.C.	1990	150	50	15	
48) ASTI C.C.	1991	150	30		
49) MODENA C.C.	1991	150	30		
50) MELFI C.C.	1991	100	10	10	
51) TERNI C.C.	1991	150	25	15	
52) FROSINONE C.C.	1991	200	30		
53) VELLETRI C.C.	1991	150	20		
54) REGGIO EMILIA C.C.	1991	200	30		
55) TOLMEZZO C.C.	1991	100	10	25	
56) LANCIANO C.C.	1991	150	10	15	
57) PIACENZA C.C.	1992	150	20		
58) CREMONA C.C.	1992	150	15		
59) FERRARA C.C.	1992	150	25	20	
60) PAVIA C.C.	1992	150	15		
61) PARMA C.C. C.R.	1992	300	50	40	72
62) CATANZARO C.C.	1992	259	20	24	48
63) CIVITAVECCHIA C.C.	1992	250	15	20	
64) MONZA C.C.	1992	200	50	30	
65) PAOLA C.C.	1992	125	10	15	
66) VITERBO C.C. C.R.	1993	300	50	30	
67) VIGEVANO C.C.	1993	150	50	15	
68) SULMONA C.C. C.R.	1993	250	10	20	
69) L'AQUILA C.C.	1993	150	20	20	
70) VERONA C.C.	1993	280	30	25	
71) PALERMO C.C.	1994	600	100	50	
72) AGRIGENTO C.C.	1994	150	20	25	
73) CASTROVILLARI C.C.	1995	96	13	9	
74) SANTA MARIA CAPUA VETERE C.C.	1996	400	30	50	
75) SANREMO C.C.	1996	122	27	20	
76) SIRACUSA C.C.	1996	200	20	30	

L E G E N D A

A.C. : Anno di consegna dell'istituto all'Amministrazione Peni
 tenziaria

U. : Capienza detenuti uomini

D. : " detenute donne

S. : " detenuti semiliberi

C.CLI : " Centro Clinico

ALLEGATO 3

NUOVI ISTITUTI IN CORSO DI COSTRUZIONE

	C A P I E N Z A				DATA CONTRATTUALE
	U.	D.	S.	Cas.Ag.	ULTIMAZIONE LAVORI
LECCE C.C. C.R.	450	50	50	380	in corso realizzazione allaccio fogna consegna 24.3.97
ANCONA C.C. (EX C.P.M.)	101	-	-	70	in corso la progettazione di completamento delle opere
PERUGIA C.C. C.R.	200	30	20	180	lavori 1° lotto ultimati - devono essere affidati i lavori di 2° lotto
CENTRO CLINICO	30				
CALTAGIRONE C.C.	150	-	20	120	consegna gennaio 1998 - programma straordinario
ROSSANO C.C.	150	-	20	120	consegna giugno 1998 - programma straordinario
VIBO VALENTIA C.C.	200	-	20	150 *	prossima consegna - programma straordinario
MILANO BOLLATE C.C.	700	100	-	450	lavori appaltati
REGGIO CALABRIA C.R.	250	-	50	150	lavori appaltati il 18.4.96 - sospesi l'8.10.96 in quanto la sez. controllo Corte dei Conti ha ricusato il visto sul provv. autorizzativo
S. ANGELO DEI LOMBARDI C.C.	100				- FINANZIATA CON I FONDI DELLA LEGGE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE IN CAMPANIA E BASILICATA - in attesa finanziamento lavori di completamento.

NUOVI ISTITUTI IN CORSO DI APPALTO

	C A P I E N Z A				STATO PRATICA
	U.	D.	S.	Cas.Ag.	
MARSALA C.C.	150	-	25	100	" " "
FAVIGNANA C.R.	200	-	-	150	INDIVIDUATA L'AREA

INTERVENTI PRESSO ISTITUTI ESISTENTI - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PENITENZIARIA
EX ART. 11 LEGGE 887/84

TORINO "LE VALLETTE" C.C.	- PAD. GIOVANI ADULTI POSTI 150	sollecitata consegna
MESSINA C.C.	- PADIGLIONE SEMILIBERTA' POSTI 80	lavori in corso
CROTONE C.C.	- CASERMA AGENTI POSTI 60	sollecitata consegna
RIMINI C.C.	- CASERMA AGENTI POSTI 150	consegna 1997
NAPOLI SECONDIGLIANO	- MAGAZZINO VESTIARIO E AUTOPARCO	progettazione in corso

RISTRUTTURAZIONI NEI VECCHI ISTITUTI

GENOVA MARASSI C.C.	- RISTRUTTURAZIONE GENERALE ISTITUTO
ALESSANDRIA C.R.	- RISTRUTTURAZIONE GENERALE ISTITUTO - consegnato 1° lotto
VERBANIA C.C.	- RISTRUTTURAZIONE GENERALE ISTITUTO - consegnato 1° lotto
TRIESTE C.C.	- RISTRUTTURAZIONE GENERALE ISTITUTO
ROMA REGINA COELI C.C.	- RISTRUTTURAZIONE 2° E 3° SEZIONE
ROMA REBIBBIA C.C.	- REALIZZAZIONE IV STELLARE
NOTO C.R.	- RISTR. GENERALE - contratto registrato prossimo inizio lavori
NAPOLI POGGIOREALE	- RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE MILANO - in corso progettazione

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio ed artigianato e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il sistema bancario italiano poggia, in maniera non indifferente, su una diffusione di piccole e medie banche, per lo più a carattere locale;

dette banche sono il miglior riferimento per milioni di famiglie, ed in particolar modo per quei nuclei residenti in zone disagiate, scarsamente popolate con speciale riferimento alla montagna;

l'obbligazione risulta oggi una delle principali fonti di investimento dei piccolo risparmiatore;

a causa di norme eccessivamente selettive contenute nel regolamento di vigilanza degli enti creditizi emanato dalla Banca d'Italia, non è concessa la possibilità di intervenire nel mercato obbligazionario ad istituti con patrimonio inferiore a cinquanta miliardi o non in grado di emettere titoli obbligazionari per un importo inferiore a trecento miliardi;

un maggior risparmio su titoli obbligazionari genererebbe risvolti positivi sia per le rendite finanziarie che per lo sviluppo economico e degli investimenti periferici, in particolar modo di montagna;

in molti casi il taglio di cento milioni risulta di difficile accesso ai piccoli risparmiatori;

l'impossibilità di raccolta a media lunga scadenza risulta eccessivamente limitativo per gli istituti bancari di piccole dimensioni o di carattere locale —:

quali iniziative si intendano adottare affinché vengano limitati gli aspetti negativi sopra enunciati, ed in maniera particolare come si intenda superare lo sbilanciamento di opportunità sinora riservate ai grandi istituti di credito. (4-02570)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si sollecitano iniziative intese ad offrire le medesime opportunità in materia di emissioni*

obbligazionarie a tutti gli istituti di credito, indipendentemente dalla loro dimensione.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che, con provvedimento del Governatore del 13 agosto 1996, sono state apportate le modifiche auspiccate alle istruzioni di vigilanza, le quali tendono a riconoscere alle banche la facoltà di confrontarsi su ogni segmento del mercato della raccolta utilizzando i medesimi strumenti, compresa l'emissione di obbligazioni in precedenza riservata agli istituti di credito speciali. Tali disposizioni nascono dall'esigenza di favorire un ulteriore sviluppo del mercato obbligazionario e, nel contempo, di rafforzare la parità delle condizioni competitive tra operatori bancari.

In particolare, con le citate modifiche, che hanno avuto immediata applicazione, è stata eliminata la distinzione basata sulla dotazione patrimoniale delle banche e, quindi, anche le banche con patrimonio di vigilanza inferiore a 50 miliardi possono emettere obbligazioni con taglio minimo di 5 milioni, purché le emissioni stesse presentino « caratteristiche di mercato ». Tale termine, infatti, individua quelle di importo non inferiore a 300 miliardi o quelle « quotabili », cioè che presentino le caratteristiche richieste dalla Consob per l'ammissione alla quotazione.

È stato, inoltre, ridotto, per tutte le banche, da 100 a 20 milioni il taglio minimo per le emissioni di obbligazioni che non presentino « caratteristiche di mercato ».

Per quanto concerne la durata originaria delle obbligazioni, essa può essere anche inferiore a 3 anni, purché la « durata media », definita come la media ponderata delle scadenze delle quote capitali con pesi pari alle quote capitali medesime, non scenda al di sotto dei 24 mesi.

In caso di riapertura delle emissioni, la durata media dell'emissione nel suo complesso non può, comunque, scendere al di sotto del limite minimo di 24 mesi, e i titoli emessi, a fronte di tranches successive alla prima, non possono avere una durata residua inferiore a 18 mesi.

Si soggiunge, infine, che l'eventuale facoltà di rimborso anticipato deve essere specificamente prevista nel regolamento del

prestito e può essere esercitata non prima di 18 mesi dalla data di emissione. Il rimborso anticipato delle obbligazioni su richiesta del sottoscrittore non può avvenire prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dall'emissione dei titoli.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pinza.

BATTAGLIA, CACCAVARI e GIACCO.

— *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.*
— Per sapere — premesso che:

nell'ambito dell'amministrazione postale negli anni scorsi si è verificato un numero rilevante di assunzioni di falsi invalidi per chiamata nominativa diretta;

ciò ha determinato un grave danno economico e sociale per gli invalidi veri;

l'ente poste è in procinto di assumere 5.200 nuovi addetti —:

se non ritengano di dover intervenire sull'ente poste affinché preveda nelle nuove assunzioni la riserva del dieci per cento per i lavoratori invalidi, da chiamare secondo procedure certe e trasparenti previste dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 29 del 1993. (4-02822)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le assunzioni obbligatorie delle categorie riservatarie disciplinate dalla legge n. 482/1968 vengono effettuate non più per chiamata nominativa diretta, ma per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento predisposte dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, naturalmente nel rispetto delle percentuali relative alle singole categorie stabilite dalla menzionata legge n. 482/1968.*

Ciò premesso, per quanto riguarda le assunzioni di presunti « falsi invalidi » avvenute prima dell'entrata in vigore della legge n. 29/93, si sottolinea che la questione è tuttora all'esame della magistratura, per

cui solo al termine dei procedimenti giudiziari in corso potrà aversi un quadro oggettivo e definitivo delle irregolarità di natura penale ed amministrativa verificatesi.

Per quanto concerne, infine, la percentuale di appartenenti alle categorie riservatarie che l'ente Poste Italiane dovrà assumere, si partecipa che il medesimo ente ha comunicato di avere allo studio la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione di un piano di assunzioni a tempo indeterminato nell'area operativa e con contratto di formazione lavoro nell'area quadri di primo livello, dopo aver accertato la consistenza delle reali necessità di personale in relazione alla situazione complessiva riguardante l'andamento del traffico: nel momento in cui tale progetto sarà concretamente attuato l'ente stesso non mancherà di provvedere alla chiamata dei beneficiari della legge in questione nelle percentuali dalla stessa stabilite.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

BATTAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

le poste italiane hanno emesso tre francobolli in memoria rispettivamente di Teresa Gullace, Anna Magnani ed Aldo Fabrizi, in memoria del tragico episodio, narrato nel film « Roma città aperta », dell'uccisione della Gullace;

Aldo Fabrizi interpreta il ruolo del « laico » sacerdote don Giuseppe Morosini, medaglia d'oro per i meriti partigiani, barbaramente assassinato dalla forze nazifasciste —:

se non ritenga opportuno che, in occasione del prossimo 3 aprile 1997, ricorrenza della morte di Morosini, venga emesso un quarto francobollo in memoria dell'eroico sacrificio a completamento della serie. (4-07075)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che questo Ministero, sentita la Consulta*

per la Filatelia, nella consapevolezza di interpretare in modo adeguato l'altissimo valore morale dell'episodio concernente la figura di Don Giuseppe Morosini, medaglia d'oro al valore militare, in adesione anche alle numerose sollecitazioni ricevute, ha di recente determinato di integrare il programma filatelico 1997 con l'emissione di un francobollo commemorativo nel 53° anniversario della fucilazione del religioso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

BECCHETTI. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Civitavecchia esiste un importante insediamento archeologico, di straordinario interesse, denominato « Terme taurine »;

le « Terme taurine » vengono unanimemente considerate patrimonio, oltre che della città di Civitavecchia e della regione Lazio, dell'intero panorama storico-archeologico italiano;

attualmente però l'accesso ai visitatori non è consentito a causa dell'assenza del relativo personale di guida e custodia;

vi sono, comunque, numerose associazioni di volontariato — come l'associazione archeologica *Centumcellae* di Civitavecchia — che sono in grado di poter svolgere il lavoro di guida per i visitatori e di gestione dell'intera area;

secondo l'interrogante, tali associazioni potrebbero garantire un notevole afflusso di pubblico e riportare le « Terme taurine » in un più vasto ambito turistico-archeologico-storico —:

quali iniziative si intendano adottare per giungere alla riapertura delle « Terme », magari tramite l'ausilio di associazioni di volontariato, e permettere quindi di nuovo l'accesso ai tanti appassionati.

(4-07633)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che effettivamente il complesso monumentale denominato *Terme Taurine* va considerato un'area di notevole interesse archeologico per le sue grandiose strutture romane che consentono una chiara lettura dell'architettura termale di età repubblicana ed imperiale.

L'accesso ai visitatori, causa carenza del personale, è solo limitato; infatti, a richiesta dei visitatori del Museo archeologico, è stato possibile garantire al pubblico l'ingresso alla suddetta area, alla presenza del personale di custodia della Soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale.

Vi è effettivamente la possibilità di avvalersi, come già accaduto in passato in casi particolari, concomitanti con l'utilizzo dell'area per rappresentazioni culturali (concerti, visite di personalità, ecc.), di associazioni di volontariato quali appunto la « *Centumcellae* » di Civitavecchia.

Il ricorso al volontariato, infatti, se supportato con puntuali programmi di visite e con un impegno costante, sempre alla presenza del personale di custodia del Ministero, è utile, sia per incrementare la conoscenza del sito, sia per eventuali interventi di manutenzione ordinaria dell'area monumentale.

Al riguardo la predetta Soprintendenza ha comunicato di aver contattato il Comune di Civitavecchia, presso il quale sono stati effettuati incontri con il Sindaco, l'Assessore alla Cultura e il Dirigente dell'Ufficio Tutela del Territorio.

Si è concordato di redigere una convenzione che permetta, oltre un'apertura più articolata possibile dell'area delle *Terme Taurine*, anche di risolvere analoghi problemi di zone archeologiche altrettanto importanti nel territorio di Civitavecchia.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

BERSELLI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

in una precedente interrogazione parlamentare, l'interrogante faceva presente

che la sede Emilia-Romagna aveva nominato la signora Maria Teresa Gardelli, proveniente dalla filiale di Parma, direttrice dell'area approvvigionamenti di sede;

nella stessa interrogazione si rappresentavano i problemi sorti, a carico della stessa, per un'indagine ispettiva ministeriale, poi insabbiata;

risulta all'interrogante che la signora Maria Teresa Gardelli, appartenente all'area quadri di primo livello, sarebbe stata convocata, su proposta della sede Emilia-Romagna, dall'Ente poste per la nomina di dirigente —

quali siano i criteri di nomina e quali provvedimenti intenda adottare, tenuto conto anche della precedente interrogazione, e se non ritenga di aprire un'indagine per fare piena luce sui motivi della precedente interrogazione, sospendendo immediatamente eventuali provvedimenti di nomina in favore della dipendente sopra indicata. (4-03071)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel ribadire quanto già comunicato con nota prot. n. GM/100154/151/4-1366/INT/RG del 20 novembre 1996 — di cui ad ogni buon fine si allega copia (all. 1) — in merito ai risultati dell'indagine esperita nei confronti della sig.ra Gardelli Maria Teresa, si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'ex Amministrazione p.t. in ente pubblico economico — avvenuta ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (di conversione del decreto-legge primo dicembre 1993, n. 487) — tutti gli aspetti connessi alla gestione del personale dipendente, comprese le modalità di progressione in carriera, sono regolamentati e vengono effettuati seguendo metodi tipici delle aziende e, quindi, connessi al potere organizzatorio tipico dell'imprenditore.

Pertanto, per la selezione del personale da promuovere a dirigente viene usata una procedura che utilizza tecniche e strumenti comunemente usati nelle aziende, quali interviste e simulazioni di situazioni lavorative atte ad individuare capacità organizzative e decisionali, potenzialità, attitudini e

livello culturale dei candidati, alle quali viene aggiunta la valutazione del precedente curriculum lavorativo sia esterno che interno all'ente stesso, in modo da ottenere una serie di indicatori sui quali basare una scelta che risulti altamente qualificata.

Ciò premesso, si significa che la sede regionale EPI per l'Emilia Romagna ha segnalato alla competente direzione centrale area personale alcuni dipendenti appartenenti all'area quadri di primo livello, tra i quali la dr.ssa Maria Teresa Gardelli, affinché fosse valutata la possibilità della medesima ad essere promossa dirigente.

A tal fine il predetto ente ha precisato di aver applicato alla dipendente in parola la procedura prevista senza, peraltro, aver provveduto alla nomina di nuovi dirigenti, atteso che è ancora in corso la valutazione dei diversi candidati fra i quali operare la scelta che verrà ritenuta più opportuna.

Allegato.

Al riguardo l'ente Poste Italiane ha riferito che, a seguito di un esposto anonimo riguardante la dott.ssa Maria Teresa Gardelli, coordinatore dell'ispettorato presso la filiale di Parma, è stata disposta un'indagine ispettiva le cui risultanze non hanno evidenziato a carico della predetta elementi di riscontro alle accuse contenute nell'esposto in parola.

L'inquirente, a conclusione della relazione ispettiva, ravvisava, comunque, l'opportunità che la dott.ssa Gardelli, anche in adesione alla volontà espressa dalla stessa, venisse applicata a compiti diversi.

L'Ente ha precisato, altresì, che il direttore della sede Emilia Romagna, a sua volta interessato, ha fatto sapere che, dagli accertamenti effettuati, è risultato che la dottoressa Gardelli, sin dal 30 dicembre 1987, ha svolto, in vari settori della filiale di Parma, compiti riconducibili a mansioni di quadro e pertanto, tenuto conto che dagli accertamenti ispettivi non sono emerse responsabilità amministrative e/o penali a suo carico, non ritiene necessario modificare la proposta per il conferimento della ripetuta dott.ssa Gardelli a coordinatore dell'area

approvvigionamenti della sede E.P.I. di Bologna

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

BERSELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legge che ha disposto la trasformazione dell'ente poste in ente pubblico economico conferiva al ministero delle poste prevalentemente compiti di indirizzo, coordinamento e controllo;

l'ente poste, con la firma del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, disponeva precisi criteri per la selezione del personale da inquadrare nell'area dirigenziale;

risulta all'interrogante che attualmente l'ente poste sta convocando anche dipendenti senza laurea universitaria, con oltre cinquanta anni d'età e non provenienti dalla ex carriera direttiva, come ad esempio il signor Damiano Rossi, della filiale di Reggio Emilia, proposto, come tanti altri, dalla sede Emilia-Romagna, il cui unico merito sembra quello di essere dirigente sindacale;

tale modo d'operare da parte dell'ente denota, comunque, una scarsa trasparenza —:

quali siano i criteri di nomina, quali provvedimenti intenda adottare e se non ritenga opportuno sospendere le nomine in atto, che, a parere dell'interrogante, si rivelano contraddittorie e lesive dei diritti di quei funzionari che hanno acquisito maggiori titoli per venire inquadrati nella carriera dirigenziale. (4-03163)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'Amministrazione p.t. in ente pubblico economico — avvenuta ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (di conversione del decreto-legge primo dicembre 1993, n. 487) — tutti gli aspetti connessi*

alla gestione del personale dipendente, comprese le procedure legate agli avanzamenti di carriera, sono regolamentati e vengono effettuati seguendo metodi tipici delle aziende e, quindi, connessi al potere organizzatorio tipico dell'imprenditore.

Pertanto, per la selezione del personale da promuovere a dirigente viene usata una procedura che utilizza tecniche e strumenti comunemente usati nelle aziende, quali interviste e simulazioni di situazioni lavorative atte ad individuare capacità organizzative e decisionali, potenzialità, attitudini e livello culturale dei candidati, alle quali viene aggiunta la valutazione del precedente curriculum lavorativo sia esterno che interno all'ente stesso, in modo da ottenere una serie di indicatori sui quali basare una scelta che risulti altamente qualificata.

Ciò premesso, si significa che la sede regionale EPI per l'Emilia-Romagna ha segnalato alla competente direzione centrale area personale alcuni dipendenti appartenenti all'area quadri di primo livello, tra i quali il Sig. Domenico Rossi, affinché fosse valutata la possibilità del medesimo ad essere promosso dirigente.

A tal fine, il predetto ente, nel sottolineare come l'aver svolto attività sindacale non può essere considerato motivo valido per operare una discriminazione e, tantomeno, l'esclusione degli aspiranti dalla progressione in carriera, ha precisato di aver applicato al dipendente in parola la prevista procedura senza, peraltro, aver provveduto alla nomina di nuovi dirigenti, atteso che è ancora in corso la valutazione dei diversi candidati fra i quali operare la scelta che verrà ritenuta più opportuna.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

BORGHEZIO, GAMBATO e SIGNORINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Gip per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Lodi ha fatto pervenire in data 2 novembre 1996 alla Presidenza della Camera una richiesta

di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in riferimento ad un procedimento penale aperto nei riguardi di Umberto Bossi indagato in relazione al reato di cui agli articoli 110-610 codice penale « perché, in concorso con persone non tutte identificate, nel corso di un comizio da lui tenuto in occasione della Lega-Nord, costringeva Paolo Carpi De Resmini, Bruno Petruzzello, Claudio Razzini e Salvatore Catrambone, giornalisti ed operatori che riprendevano la manifestazione per conto della RAI e di Canale 5, a cessare le riprese e ad allontanarsi dal palco, con parole ed atteggiamenti oggettivamente minacciosi »;

la sera del 6 novembre 1996 le telecamere di vari telegiornali nazionali hanno ripreso le immagini e l'audio dell'ordine perentoriamente impartito nei corridoi degli uffici giudiziari spezzini dalla dottoressa Ilda Boccassini agli agenti della propria scorta di allontanare i giornalisti e gli operatori televisivi con le seguenti letterali espressioni: « Via! Anche con le maniere brutali! »;

tale ordine, puntualmente eseguito dal personale addetto alla scorta di tale magistrato con la sollecitata brutalità (per cui, ad esempio, ad un giornalista è stato fatto cadere a terra il telefono cellulare ...), costituisce una fattispecie-fotocopia dell'episodio citato in premessa, avvenuto a Lodi, che ha portato all'incriminazione dell'onorevole Bossi —:

se l'autorità giudiziaria competente, nella sua perfetta autonomia, stia procedendo anche in questo secondo caso, con zelo e velocità pari a quelli dimostrati dal pretore di Lodi, con i provvedimenti che la legge prevede, in omaggio al principio costituzionalmente sancito dell'obbligatorietà dell'azione penale, nei confronti di chi — senza peraltro poter invocare la scusante di averlo fatto nella concitazione di un « caldo » comizio elettorale — ha esattamente posto in essere gli stessi comportamenti dell'onorevole Bossi, peraltro con l'aggravante di averlo fatto nei locali di un

ufficio giudiziario, per di più nell'ambito di attività giurisdizionale. (4-05185)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che gli uffici giudiziari competenti hanno rappresentato di non aver proceduto in ordine ai fatti segnalati, non avendo ravvisato alcuna ipotesi di reato.*

Lo scrivente, naturalmente, non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni in ordine a determinazioni che attengono all'esercizio della giurisdizione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

durante la prima conferenza plenaria sullo stato della giustizia nella provincia di Latina, il presidente dell'Ordine degli avvocati e procuratori della provincia medesima, avvocato Pierro, tra i vari gravissimi problemi che rendono traumatico lo stato dell'amministrazione della giustizia nella provincia, che detiene il secondo tribunale del Lazio in ordine di grandezza ed importanza, ha voluto sottolineare la situazione insostenibile in cui versa la cassa circondariale sita in via Aspromonte di Latina;

essa sino ai primi anni ottanta, ha ospitato una popolazione carceraria di ambo i sessi. Successivamente la sezione ordinaria femminile è stata soppressa e trasformata in sezione penale ad altissimo indice di sorveglianza. Attualmente ospita quindi non più donne colpite da occasionali provvedimenti di custodia cautelare o arrestate in flagranza di reato ma detenute direttamente inviate dal ministero di grazia e giustizia e considerate tra le più pericolose;

mediamente sono ospitate nella struttura quindici detenute di cui sette ex-terroriste ed otto collegate alla camorra. Tutto ciò non consente a detenute per reati comuni di essere associate alla casa cir-

condariale di Latina. Dal Garigliano alle porte di Roma le donne sottoposte a provvedimenti restrittivi o arrestate in flagranza di reato vengono quindi portate a Roma, nel carcere di Rebibbia, con disagi immaginabili per i difensori ed i familiari. La struttura di via Aspromonte in Latina potrebbe ospitare fino a trenta detenute al posto delle attuali quindici, ed è assurdo che un'intera popolosa provincia non abbia una sezione carceraria femminile;

completamente antitetica è la situazione delle sezioni maschili dove le direttive della Unione europea sono ampiamente disattese. Infatti si è ben lungi dalla applicazione della norma secondo cui un ambiente di quindici metri quadrati non dovrebbe ospitare più di due detenuti. Nel carcere di Latina, in quindici metri quadrati sono invece affollati fino a nove detenuti, tra primari ed abituali. I letti a castello arrivano a lasciare solo cinquanta centimetri di spazio tra l'ultimo letto ed il solaio, in una situazione pari a quella dei loculi cimiteriali. La capienza ottimale del carcere di Latina dovrebbe essere quella delle trentaquattro unità maschili, la capienza tollerabile non dovrebbe superare le sessantotto unità. Attualmente la popolazione carceraria maschile è di 140 unità;

tale situazione logistica è disumana, ingiusta ed offensiva e supera ogni più infima soglia di dignità umana. Né bastano i continui trasferimenti che la direzione del carcere cerca di ottenere perché ciò è comunque un palliativo che osta con i diritti umani e quelli della difesa. Oltre a ciò la struttura fatiscente richiede continue spese di risistemazione dei locali mentre una nuova struttura capace di ospitare almeno trecento detenuti e cento detenute sarebbe un segno di civiltà e verrebbe incontro alla più elementari esigenze di giustizia;

Dulcis in fundo al carcere circondariale di Latina mancano, rispetto all'organico previsto, circa cinquanta agenti uomini e venti agenti donne di polizia giudiziaria -:

cosa intenda fare per eliminare la situazione di grave disagio che il si-

stema giustizia pontino lamenta, in quanto i problemi della detenzione della provincia sono certamente correlati con quelli più generali e purtroppo comuni a tutta l'amministrazione della giustizia stessa in Italia. (4-05429)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

La Sezione Femminile della Casa Circondariale di Latina ha una capienza di 30 unità ed ospita attualmente 17 detenute. Essa è classificata ad alta sicurezza.

Dal Garigliano a Roma sono dislocati altri quattro istituti dotati di sezioni femminili (Avellino, Benevento, Salerno e Civitavecchia) e un istituto destinato ad ospitare una popolazione femminile (Pozzuoli).

Per quanto riguarda la sezione maschile si rappresenta che la capienza tollerabile prevista dalle tabelle ministeriali è fissata a 106 unità con una presenza, al 24 marzo scorso, di 116 detenuti.

La struttura è solo parzialmente utilizzabile poiché risulta ancora non funzionante il primo piano della sezione B, recentemente ristrutturata, per carenza di personale di polizia penitenziaria. Tuttavia, negli ultimi tempi il sovraffollamento è in qualche misura diminuito, come riferito dalla direzione dell'istituto.

Per quanto concerne la prospettiva di realizzare un nuovo istituto, si deve purtroppo rappresentare che si tratta di ipotesi allo stato non percorribile in quanto gli stanziamenti disponibili non consentono neppure di completare altri nuovi istituti per i quali la programmazione e l'avvio dei lavori hanno avuto luogo negli anni scorsi in virtù di apposite leggi.

Infine, l'esigenza di incremento dell'organico del personale di polizia penitenziaria è all'attenzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Si provvederà nei sensi auspicati compatibilmente con le risorse umane che si renderanno disponibili, non appena sarà attivato nel Lazio il servizio delle traduzioni dei detenuti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CARLESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la casa circondariale di Torre Sinello, ubicata nel territorio della città di Vasto (CH), presenta una percentuale di detenuti con problemi di tossicodipendenza che si attesta attorno al 40 per cento;

gli operatori del servizio tossicodipendenze di Vasto, che collaborano con tale struttura carceraria per i programmi terapeutici e riabilitativi, lamentano sistematiche violazioni dell'ordinamento penitenziario da parte della magistratura di sorveglianza —:

se risulti vero che i detenuti del carcere di Vasto con problemi di tossicodipendenza si vedono rigettare in maniera sistematica le richieste di permessi (articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario), anche se finalizzati ad effettuare colloqui con gli operatori delle comunità terapeutiche;

se risulti vero che, per i detenuti del carcere di Vasto, intercorre un tempo troppo lungo (talora anche un anno) tra la scarcerazione e la concessione dell'articolo 47-bis, nonostante l'ordinamento penitenziario disponga la fissazione dell'udienza entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza;

se risulti vero che, nel carcere di Vasto, vi sia un detenuto tossicodipendente che aspetta dallo scorso mese di marzo di entrare in comunità terapeutica — la sua pratica, pur completa per quanto concerne la documentazione, dopo essere rimasta per tre mesi al tribunale di sorveglianza di Bari sarebbe stata trasmessa, per competenza, a quello dell'Aquila che ha ulteriormente ritardato la data dell'udienza — così che tale detenuto, pur intenzionato a sottoporsi ad un programma terapeutico — riabilitativo, sta scontando la quasi totalità della pena in carcere;

quali provvedimenti ritenga di assumere per consentire che vengano rispettati i termini di legge, specie per i soggetti con

problemi di tossicodipendenza che intendono sottoporsi a trattamento di recupero.
(4-05011)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

Presso il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila le procedure di cui all'articolo 47-bis dell'Ordinamento penitenziario, afferenti all'affidamento in prova al servizio sociale di persone tossicodipendenti, vengono definite in un tempo medio di novanta giorni nei confronti di richiedenti in regime di sospensione dell'esecuzione. In tale ambito le istanze dei detenuti presso la Casa Circondariale di Vasto non ricevono un trattamento diverso e deteriore rispetto alle altre.

Tale tempo, pur superiore al termine ordinario di 45 giorni previsto dalla legge, è determinato dal carico di lavoro dell'ufficio, che è in continuo aumento; e dalla necessità di acquisire le informazioni e i documenti di rito.

In ogni caso l'andamento della procedura non influenza il recupero dei tossicomani, in quanto la sospensione dell'esecuzione della pena consente di intraprendere il programma terapeutico concordato. Inoltre, il decorso di un lasso di tempo dal momento della scarcerazione fornisce al Tribunale l'opportunità di accertare che il programma terapeutico non sia semplicemente preordinato ma corrisponda ad una reale intenzione di distaccarsi dalla tossicodipendenza.

Per quanto attiene, poi, ai permessi premio ai detenuti tossicodipendenti, le rilevazioni statistiche non evidenziano differenze significative tra la Casa Circondariale di Vasto e le altre ricomprese nella giurisdizione dell'ufficio di sorveglianza di Pescara.

D'altro canto, il magistrato interessato ha tenuto a ricordare che anche nei confronti dei tossicomani i permessi premio possono essere concessi in presenza delle condizioni previste dalla legge, afferenti — tra l'altro — alla condotta ed all'andamento del percorso rieducativo.

Infine, quanto allo specifico episodio segnalato nell'atto ispettivo, il Tribunale di

Sorveglianza dell'Aquila ha comunicato che l'andamento della procedura avviato dal detenuto in questione per l'applicazione dell'articolo 47-bis dell'ordinamento penitenziario è stata influenzata dal trasferimento degli atti dal Tribunale di sorveglianza di Bari per competenza territoriale.

Con ordinanza del 26 novembre 1996 allo stesso detenuto è stato concesso il beneficio richiesto.

Tuttavia, con atto del 19 dicembre 1996, il magistrato di Sorveglianza di Taranto ha sospeso l'affidamento in prova e disposto il riaccompagnamento in carcere dell'interessato, che aveva abbandonato la comunità terapeutica in cui si trovava.

Il Tribunale di sorveglianza di Taranto, in data 29 gennaio 1997, ha infine revocato il beneficio in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CENTO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente poste italiane, nella sua opera di ristrutturazione, ha un obiettivo importante da realizzare, denominato (J+2), che significa che la corrispondenza dovrà essere recapitata in quarantotto ore, dalla data di impostazione;

per questo è stato varato un piano speciale, denominato « piano dei duecento giorni », che dovrà realizzare i suoi obiettivi entro il 31 dicembre 1996, piano composto da una serie di piani indipendenti, ma coordinati fra loro, compreso il progetto riguardante l'ottimizzazione della rete dei trasporti;

il progetto prevede la graduale sostituzione dei collegamenti ferroviari regionali ed interregionali con una rete « stellare » di trasporto « su gomma »;

nell'analisi specifica del progetto in fase di applicazione, si ha la sensazione che il procedimento adottato sia quello di far *tabula rasa* del sistema precedente (trasporto su rotaia), senza tener conto né

delle situazioni ottimali che esso già comportava, né delle sue potenzialità e che nessuna considerazione è stata fatta per una possibile integrazione tra i due tipi di trasporto;

il progetto non è stato presentato in modo trasparente, mancando un'approfondita analisi dei costi: costi dei nuovi furgoni, costi di ammortamento, costi per la manutenzione, assicurazioni, pedaggi autostradali e simili, costi per i rischi ed infortuni (che si verificano con probabilità nettamente superiori rispetto al trasporto su rotaia);

chiaramente non sono considerati tutti quei costi che non incidono direttamente sul bilancio dell'Ente, ma che gravano su tutta la società: costi dovuti all'incremento del traffico sulle strade, all'inquinamento atmosferico ed acustico;

questo piano sembra una scelta strategica, di breve periodo, un po' approssimata e nettamente in contrasto con le considerazioni fatte nel maggio 1995 dallo stesso ente (« appunto sulla nuova organizzazione dei servizi viaggianti », documento a cura della divisione Servizi postali e comunicazione elettronica);

in questo documento si parla della necessità della ristrutturazione dei servizi « su rotaia » e di una diversa disponibilità da parte delle Ferrovie dello Stato, e si evidenzia come il treno offra soluzioni per velocizzare il recapito della corrispondenza, affidando al personale viaggiante, in servizio sui treni, una parte delle operazioni di ripartizione della corrispondenza, in modo da sfruttare i tempi morti del trasporto e, nello stesso tempo, di ottimizzare l'utilizzo del personale viaggiante;

il servizio « su rotaia » è stato trascurato, nonostante le proteste, le relazioni e le richieste d'intervento fatte ai dirigenti responsabili del settore;

un altro episodio gravissimo, in questo senso, si sta consumando proprio in questi giorni, costituito dalla sospensione del servizio postale alla stazione di Porta Garibaldi di Milano (questione che è tut-

tora oggetto di trattative sindacali), che comporterà la soppressione di tutti i treni postalizzati che arrivano e partono da questa stazione;

secondo l'Ente, tutto ciò comporta un risparmio, non sapendo che molti treni possiedono delle vetture denominate « semipilotine » (0,2 assi), che hanno un costo bassissimo e sono sufficientemente capaci per un trasporto in ambito provinciale e regionale;

esistono infatti diversi tipi di vetture postali che vengono affittate dalle Ferrovie dello Stato ed il loro costo è calcolato in assi/Km: 1) vettura con quattro assi, costo lire 1710 x 4 = lire 6840 al Km; 2) vettura con un asse costo lire 1710 x 1 = lire 1710 al Km; 3) vettura con 0,2 asse costo lire 1710 x 0,2 = lire 342 al Km;

un percorso con una semipilotina (0,2) costerebbe quindi: Milano-Varese chilometri 59 (59 x 342 = 20178); Milano-Como chilometri 47 (47 x 342 = 16074); Milano-Piacenza chilometri 74 (74 x 342 = 25308); mentre il trasporto « su gomma », anche perché i costi completi dei furgoni sono molto difficili da ottenere, sarebbe molto più alto;

le ragioni del potenziamento del trasporto « su gomma » a scapito di quello « su rotaia » sono, in parte, dovute alla scarsa collaborazione tra i due soggetti, l'Ente poste e le Ferrovie dello Stato, ma anche dall'esigenza delle Poste italiane di risolvere velocemente tutto il sistema di avviamento della corrispondenza per il raggiungimento dell'obiettivo (J+2) —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

sulla base di quali considerazioni avvenga l'opzione a favore del trasporto « su gomma », senza che venga pubblicamente motivata di fronte all'opinione pubblica, non solo dall'Ente poste, ma anche dalle Ferrovie, in quanto problemi come questi riguardano tutta la collettività nel suo complesso. (4-05912)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che è in corso di attuazione un piano operativo postale (cosiddetto progetto 200 giorni) predisposto dall'ente Poste Italiane per ottenere un miglioramento della qualità del servizio: il piano in questione prevede interventi volti al recupero di efficienza nei vari settori allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati dal contratto di programma sottoscritto in data 17 gennaio 1996.*

Il piano comprende differenti piani operativi strategici, uno dei quali, il « progetto rete postale », si propone la riorganizzazione delle risorse strutturali dell'ente medesimo.

Tale progetto ha comportato, nella fase iniziale, provvedimenti a livello regionale e locale: sono stati, in particolare, sostituiti i collegamenti ferroviari serali, notturni e pomeridiani con quelli su gomma nelle percorrenze che, dall'analisi costi-benefici, hanno evidenziato un risparmio sia in termini economici che di personale; sono state inoltre istituite due ulteriori corse notturne effettuate mediante l'utilizzo dei furgoni della rete del servizio aereo notturno (SAN) durante il tempo di sosta del volo medesimo.

L'opportunità di sostituire, in ambito regionale, il trasporto ferroviario con quello su gomma, è scaturita dalla sostanziale rigidità del vettore ferroviario, dagli alti costi di gestione e dal fatto che la maggior parte degli uffici di movimento non è più ubicata in sede ferroviaria, condizione quest'ultima che ha fatto perdere al trasporto ferroviario il passato carattere di economicità.

La nuova organizzazione garantisce, da un lato, maggiore regolarità e flessibilità, dall'altro, la drastica riduzione dei cosiddetti « trabalzi », cioè del numero di scambi di oggetti postali tra diversi vettori.

La citata riorganizzazione è stata predisposta utilizzando, ove possibile, le reti stellari già esistenti e cioè la rete SAN e la rete dei mezzi complementari adibiti al trasporto di stampe, limitando l'inserimento di nuovi furgoni ai casi di effettiva necessità (circa 30/35 furgoni compresi alcuni collegamenti tra regioni limitrofe incidenti in misura irrilevante sui costi dovuti all'incremento del traffico sulle strade e all'inquinamento acustico).

Nell'ambito della regione Lombardia è stato previsto l'inserimento di due furgoni per l'interscambio del corriere regionale tra i capoluoghi di provincia evitando il nodo di scambio di Milano; per lo scambio del corriere tra i capoluoghi di provincia ed il capoluogo di regione sono stati, invece, utilizzati i furgoni della rete SAN senza alcun incremento del parco mezzi.

Il ricorso al collegamento su gomma in luogo del precedente su rotaia, ha determinato una consistente contrazione degli oneri ferroviari ed una notevole riduzione del fabbisogno di personale appartenente all'area operativa.

Presso lo scalo di Porta Garibaldi, in particolare, sono state recuperate circa trenta unità che potranno essere applicate in altri settori ove sono state riscontrate carenze di personale appartenente a tale qualifica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: **Macca-**
nico.

CHIAVACCI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 4 novembre 1996 sono trascorsi trent'anni dalla alluvione che colpì tragicamente nel 1966 la città di Firenze (oltre a diverse altre realtà italiane);

in questa settimana si sono svolte numerose manifestazioni di commemorazione e di ricordo dell'evento in sé e della grandissima solidarietà nazionale e internazionale che venne offerta alla città, manifestazioni svoltesi con il sostegno di numerosi enti pubblici (comune, provincia, regione) e privati;

in data 5 maggio 1996 (quindi con largo anticipo), il Comitato pro monumento ai caduti di Ugnano (organismo tra i più attivi nell'organizzazione delle manifestazioni per il trentennale) aveva fatto richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero delle poste, divisione servizi postali e filatelici di emissione

di un francobollo commemorativo o di una serie di francobolli;

a tale richiesta non è eseguita nessuna risposta, e comunque non si è proceduto a nessuna emissione —:

quali siano state le motivazioni che hanno indotto a rifiutare tale emissione.
(4-04941)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la linea, seguita da anni, di limitare il numero delle emissioni filateliche, impone di effettuare difficili scelte, che, talvolta, portano ad escludere la celebrazione filatelica di avvenimenti anche rilevanti e meritevoli di considerazione.*

Ciò premesso si significa che i programmi filatelici vengono approvati dalla Consulta per la Filatelia normalmente con due anni di anticipo ed, invero, il medesimo organo aveva approvato definitivamente il programma filatelico per l'anno 1996 nella riunione del 18 dicembre 1995.

Sulla base di quanto sopra, non è stato possibile accogliere la richiesta — formulata solo in data 5 maggio 1996 — di emettere un francobollo che ricordasse il 30° anniversario dell'alluvione di Firenze, atteso che il programma relativo al 1996 era, all'epoca della presentazione della richiesta stessa, in fase di avanzata realizzazione e non più suscettibile, quindi, di variazioni ed integrazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: **Macca-**
nico.

COLUCCI e MALGIERI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

sono ben note, o perlomeno dovrebbero esserlo, anche ai ministri interrogati, le vicende relative al comune di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno;

questa nobile cittadina alle falde dei monti Picentini, ricca di storia e di tradizione, è stata amministrata per quasi cin-

quant'anni dalla « nomenclatura » della prima Repubblica, che ne ha impedito il decollo e lo sviluppo;

alle consultazioni dell'aprile 1995 uno stimato professionista, il medico dottor Alfonso Della Corte, tenta di spezzare la catena di protezione costruita dai vecchi notabili, per i quali ogni mezzo è ritenuto lecito pur di evitare che « estranei » alla vecchia « nomenclatura » possano mettere gli occhi e le mani sulle carte del municipio o negli « armadi degli scheletri »;

a seguito di gravi irregolarità, risulta eletto sindaco Michele Picardi della lista civica « Insieme », con sette voti di differenza rispetto al dottor Alfonso Della Corte. I vecchi *clan* cantano vittoria, ma non hanno fatto i conti con la perseveranza e la rabbia di Alfonso Della Corte. Infatti, a seguito di ricorso, appurate le irregolarità nell'attribuzione dei voti, il Tar di Salerno nel marzo 1996 annulla gli esiti relativi alla sezione numero 11 della frazione di Macchia e nel successivo mese di maggio, rifatte le elezioni in tale sezione, il dottor Della Corte stravinca con uno scarto di una settantina di voti;

la paura degli sconfitti è più forte dello smacco subito, tanto che il giorno stesso della proclamazione dei risultati Alfonso Della Corte ed i suoi *suppoters* vengono proditoriamente aggrediti: il presidente del locale circolo di AN, Franz D'Onofrio, è ricoverato in ospedale a seguito delle gravi lesioni subite;

il dottor Della Corte, comunque, sale finalmente alla casa comunale e, a conferma dei sospetti che aveva già denunciato come consigliere di opposizione nel pregresso consiglio comunale, ben presto scopre irregolarità ed illeciti, probabilmente anche penalmente rilevanti, facenti capo alla precedente amministrazione, con l'aggressione selvaggia del territorio da parte di una cupola politica ed extra politica del cemento. In particolare Della Corte, pubblicamente ed attraverso esposti presentati alla procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno ed alla procura presso la Corte dei conti, denuncia tra l'altro: a)

oltre duecento concessioni edilizie, tra cui quella di edificare su un suolo destinato ad essere attraversato da un acquedotto, rilasciate dal 1° gennaio 1995 al 1° marzo 1996, molte delle quali anche dopo che erano scattati i vincoli di salvaguardia del nuovo piano regolatore, che, di fatto, è stato svuotato ed annullato, producendo la devastazione del territorio; b) la zona industriale della frazione di Macchia trasformata, di fatto, in zona residenziale con megacondomini e villini, con conseguente evasione di centinaia di milioni dovuti per la « legge Bucalossi »; c) fondi della « legge Bucalossi », pari ad un miliardo e cento milioni, irregolarmente prelevati dalla tesoreria unica e depositati presso la locale Cassa rurale (occorrenti in realtà, si mormora, per sostenere il traballante bilancio della banca locale) e mai impegnati per opere pubbliche; d) fondi della legge n. 219 del 1981, pari a quattro miliardi, disponibili dal 1994 e non attribuiti agli aventi diritto; e) crediti divenuti pressoché inesigibili per l'inattività della pregressa amministrazione, tra cui mezzo miliardo nei confronti di un solo debitore; f) lavori irrualmente affidati a trattativa privata; g) duecento milioni di debiti fuori bilancio, privi di idonea giustificazione; h) un contenzioso con l'impresa Mazzitelli, che assume di vantare un credito per due miliardi;

dopo il legittimo responso delle urne, il sindaco Della Corte si attiva immediatamente per una complessiva operazione di trasparenza e pulizia, mentre la vecchia classe politica non intende deporre le armi. Troppi e troppo importanti sono gli interessi e la necessità di coprire pregresse irregolarità: tre « cittadini » ricorrono avverso l'ineleggibilità di Alfonso Della Corte, con l'unico vero obiettivo di eliminare un soggetto scomodo;

Alfonso Della Corte, giovane studente universitario, nel 1970 fu accusato di tentativo di ricostituzione del partito fascista. Sottovalutò l'imputazione, non si difese bene, subì una condanna e, successivamente, non pensò nemmeno di richiedere la riabilitazione e, secondo i ricorrenti, non

era, perciò, eleggibile. La sezione elettorale del tribunale di Salerno in data 22 ottobre 1996 ne dichiara l'ineleggibilità;

Alfonso Della Corte nel frattempo ha richiesto ed ottenuto la riabilitazione e, per il prossimo 23 gennaio 1997, è in attesa, con fiducia e serenità, della sentenza della corte d'appello di Salerno;

ma non è questo il problema. *Dura lex, sed lex*; ma solo per Alfonso Della Corte? Questi, sia da consigliere comunale di opposizione che in qualità di sindaco, ha più volte, pubblicamente e con puntuali esposti presentati alla procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno ed alla procura di Napoli presso la Corte dei conti, denunciato comportamenti equivoci, illegittimi e, molto probabilmente, penalmente rilevanti dei precedenti amministratori, così come innanzi evidenziato;

sino ad ora, almeno si spera solo sino ad ora, la giustizia ha segnato il passo —:

se il Ministro dell'interno, indipendentemente dall'esito del giudizio in corso circa la legittimità o meno della elezione di Della Corte sindaco e circa l'esito dei numerosi esposti e denunce presentati dal medesimo, non intenda, in virtù dei propri poteri, disporre accertamenti ispettivi in ordine a quanto innanzi evidenziato;

se risulti al Governo che siano state avviate indagini al riguardo e, in caso positivo, quale ne sia lo stato. (4-06627)

COLUCCI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con provvedimento del 23 gennaio 1997 la corte d'appello di Salerno ha dichiarato la ineleggibilità di Alfonso Della Corte a sindaco del comune di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, per i motivi già evidenziati nel precedente atto di sindacato ispettivo del sottoscritto interrogante del 15 gennaio 1997, n. 4-06627;

ancora oggi, più di ieri, si ha il fondato sospetto di ritenere che con il ricorso avverso la elezione di Alfonso Della Corte si intendeva rimuovere un sindaco scomodo che, pubblicamente ed attraverso esposti presentati alla procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno ed alla procura presso la Corte dei conti, aveva denunciato i continui andamenti di irregolarità ed illeciti delle numerose precedenti amministrazioni del comune di Montecorvino Rovella;

sebbene sia stata applicata rigorosamente la legge, la comunità montecorvine resterà, comunque, nel dubbio della veridicità di quanto denunciato da Alfonso Della Corte, e, prima di ritornare alle urne, gradirebbe conoscere se Della Corte è un calunniatore o effettivamente i fatti da lui denunciati, che certamente sono riferibili a persone, siano stati effettivamente commessi —:

se risulti al Governo che siano state avviate indagini da parte dei competenti uffici giudiziari sui numerosi esposti e le numerose denunce, concernente fatti penalmente rilevanti, di Alfonso Della Corte, già sindaco di Montecorvino Rovella, e, in caso positivo, quale ne sia lo stato.

(4-07221)

RISPOSTA. — *Nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e del 26 maggio 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Montecorvino Rovella (Salerno) ed il sindaco nella persona del dott. Alfonso della Corte.*

A seguito del giudizio instaurato davanti al Tribunale Civile di Salerno ad opera di alcuni consiglieri comunali di minoranza, con sentenza n. 2034 in data 22.10.1996, confermata dalla Corte d'Appello di Salerno con sentenza n. 38 del 23.1.1997, il predetto amministratore è stato dichiarato ineleggibile alla carica di sindaco, ai sensi della legge 18.1.1992, n. 16.

Per effetto della citata pronuncia il dott. Alfonso della Corte è decaduto di diritto dalla carica ricoperta.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 1997 si è provveduto, pertanto, allo scioglimento del consiglio co-

munale di Montecorvino Rovella, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

In ordine all'episodio relativo alla proditoria aggressione che avrebbero subito alcuni « supporters » del dott. Della Corte prima della consultazione elettorale, la competente prefettura ha accertato che, in realtà, in quell'occasione il sig. Franz D'Onofrio, segretario della locale sezione di « A.N. », venne colpito da due pregiudicati che si ritenevano lesi dalle espressioni calunniose proferite dall'esponente politico. Il predetto, a seguito di tale episodio, fu ricoverato in ospedale ove fu giudicato guaribile in 15 giorni.

Risponde al vero quanto asserito dalla S.V. circa le denunce presentate dal sindaco Della Corte in ordine a presunte irregolarità ed illeciti commessi dalla precedente amministrazione, segnatamente nel campo delle concessioni edilizie.

Tali denunce sono state trasmesse, per quanto di competenza, all'Autorità Giudiziaria.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

COSTA. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'edificio della Castiglia, una delle più belle opere monumentali della città di Saluzzo, si trova ora in un miserevole stato di fatiscenza e abbandono;

il castello, già dimora dei Marchesi di Saluzzo, venne adibito a carcere circondariale dal 1800 fino al 1992;

dopo il trasferimento dei detenuti nel nuovo edificio della « Felicina », il comune di Saluzzo chiese e ottenne lo stanziamento di un miliardo e 400 milioni per far fronte ai primi impellenti lavori di ristrutturazione —:

come mai il finanziamento, già stanziato, non sia ancora stato erogato al comune di Saluzzo. (4-06589)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Fin dal 1992 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha interessato il Ministero delle Finanze — Direzione Generale del Demanio — al fine di procedere alla dismissione del vecchio complesso penitenziario di Saluzzo, nel quale è compreso l'edificio della Castiglia.

Nel novembre dell'anno scorso si è provveduto a riconsegnare parte dell'immobile, mentre è ancora in uso all'Amministrazione penitenziaria l'edificio della Castiglia. La dismissione di tale ultimo edificio non è stata ancora perfezionata poiché è necessario effettuare alcuni lavori di ripristino dei tetti.

Proprio per fronteggiare lo stato di degrado dell'immobile, questo Ministero ha recentemente erogato al competente Provveditorato alle Opere Pubbliche la somma di L. 916.300.000 ed i lavori previsti avranno inizio tra breve.

Non appena ultimati gli interventi in questione sarà perfezionata la riconsegna della struttura al Demanio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

DANESE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

è emblematica la vicenda del piccolo Luca De Martino, un bambino di appena sei anni tolto all'affetto del padre Nicola dopo che il tribunale australiano, ignorando le leggi internazionali, aveva affidato il figlio alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo già pendente;

la situazione del piccolo Luca De Martino costituisce un precedente gravissimo, perché in questo modo ogni Stato può violare la sovranità di un altro, ignorando le norme internazionali che impongono di attendere in caso di procedimento pendente;

con istanza inoltrata ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, all'autorità centrale ministero di grazia e giustizia — ufficio per la giustizia minorile in data 21 luglio 1995, la signora Liana Matilde Andretti, cittadina australiana residente al 112, Thornley Street, Marrickville, Sydney, premetteva che in data 8 ottobre 1988 aveva contratto matrimonio a Roma con il signor Nicola De Martino e che da tale unione era nato il figlio Luca in data 28 gennaio 1989;

la residenza familiare era stata fissata a Roma; per altro, la signora Liana Andretti aveva abbandonato la casa coniugale, conducendo con sé il figlio in Australia (che all'epoca aveva poco più di cinque anni, sottraendolo alla potestà del padre, al suo ambiente ed all'affetto della famiglia);

la *Family court* di Sydney, cui aveva presentato istanza di affidamento del bambino, aveva emesso, in data 19 dicembre 1994, un provvedimento provvisorio di affidamento del minore alla madre (avvertendo il signor De Martino a mezzo *fax* solo il 13 dicembre 1994), condizionando il diritto di visita del padre all'osservanza del divieto di portare il bambino fuori del territorio australiano;

il 2 luglio 1995 il De Martino si era recato in Australia per trascorrere alcuni giorni con il figlio; sulla base di quanto previsto dal provvedimento della *Family court* del 19 dicembre 1994, gli avvocati di entrambe le parti avevano stabilito di comune accordo che il padre avrebbe trascorso con il figlio un periodo di vacanza di due settimane;

il De Martino fu costretto dalle circostanze a fuggire dall'Australia con il bambino, sottraendolo alla sua abituale residenza e alle cure della madre;

in data 11 luglio 1995 la *Family court* aveva emesso un mandato di ricerca del minore, ordinando alle forze di polizia australiane di ricercare il bambino per riconsegnarlo alla madre;

la signora Andretti chiedeva che, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, l'autorità giudiziaria italiana disponesse l'immediato rientro del minore Luca De Martino in Australia, presso la sua residenza abituale a Sydney, (112, *Thornely Street* Marrickville);

l'istanza trasmessa dalla Andretti veniva trasmessa dall'autorità centrale al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bari - atteso che il minore era stato rintracciato nelle isole Tremiti, comprese nel territorio soggetto alla giurisdizione di questo tribunale - il quale, con ricorso presentato il 23 agosto 1995, chiedeva al tribunale di pronunciare l'ordine di restituzione del bambino alla madre;

all'udienza in camera di consiglio del 14 settembre 1995, fissata con decreto presidenziale dell'1 settembre 1995, si costituiva il De Martino, comparso personalmente;

il tribunale rinviava l'udienza al 25 settembre 1995, autorizzando il deposito di memorie e di documenti;

l'istanza proposta dall'Andretti viene accolta e la conseguente emissione dell'ordine di rientro immediato in Australia del minore Luca De Martino;

l'allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare da parte del coniuge che rifiuti di tornarvi, oltre ad essere sanzionato con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale previsto, dall'articolo 146 del codice civile, può integrare la fattispecie criminosa di cui all'articolo 574 del codice civile, che può concorrere con quella di cui all'articolo 605 dello stesso codice, qualora il coniuge, trasferendosi altrove con il figlio, impedisca all'altro genitore di esercitare la potestà ed al minore di godere del diritto di cui all'articolo 147 del codice civile;

il comma 7 dell'articolo 155 del codice civile stabilisce che il giudice è titolare di un potere-dovere improntato alla tutela e alla cura dei minori;

i diritti di famiglia sono caratterizzati dall'imprescrittibilità, irrinunciabilità ed indisponibilità;

in particolare, questa ultima caratteristica comporta, per i titolari dei diritti, la giuridica impossibilità di conferire valido mandato per la loro regolamentazione ai difensori in giudizio, e, nell'ipotesi in cui ciò sia accaduto nel processo straniero, il giudice italiano deve considerare *tamquam non esset* l'accordo raggiunto dai procuratori, essendo esso affetto da nullità insanabile per evidente contrasto con l'ordine pubblico, anche se considerato sotto la nuova ottica introdotta nell'ordinamento giuridico interno in virtù della legge 10 giugno 1985, n. 301, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

una corretta interpretazione delle norme convenzionali, attuata avendo a mente sia la normativa interna, sia la *ratio* sulla quale il trattato si fonda, dovrebbe portare ad escludere l'applicabilità in tutte quelle ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento di affidamento della prole adottato dallo Stato straniero, risulti inequivocabilmente che la residenza abituale del minore è diversa da quella fissata nello Stato nel quale il genitore-rapitore ha cercato rifugio e nel quale è stato emesso il provvedimento;

la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 non fornisce la nozione di residenza abituale, così che essa deve essere desunta dalle norme di diritto interno, che, necessariamente, devono armonizzarsi con quelle convenzionali: l'articolo 144 del codice civile stabilisce che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa;

appare pacifico che il concetto di residenza abituale espresso nella convenzione dell'Aja si identifica, in sede interpretativa, con quello sancito dalla ricordata norma, in relazione all'articolo 43 del codice civile, così che appare assolutamente fuor di luogo ritenere che il figlio, trasferito all'estero da uno dei genitori

contro la volontà dell'altro possa ritenersi abitualmente residente nello Stato in cui è stato condotto illecitamente;

la giurisprudenza ha chiarito che la residenza del minore va intesa non come il luogo ove il minore stesso permane ricevendo cure materiali, bensì come il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, comma 1 del codice civile, vale a dire il luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi: pertanto, il trasferimento del minore deciso in via unilaterale e senza adeguata giustificazione da uno dei genitori, che abbia a rescindere i legami del minore medesimo con i luoghi e le persone della sua abituale residenza come sopra intesa (cosiddetta residenza affettiva), allontanandolo dall'altro genitore, non fa venir meno né la residenza, né, conseguentemente, la competenza, territoriale del giudice di quest'ultima ad emettere i provvedimenti diretti alla tutela dell'interesse minorile;

l'articolo 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo costituisce la norma del diritto del minore ad essere ascoltato nella procedura che lo riguardano;

l'articolo 13, comma 2, della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sancisce il diritto del minore di esprimere la sua opinione sulla domanda di rimpatrio;

la lettura della norma del trattato newyorchese induce il convincimento che l'accertamento delle capacità di discernimento del fanciullo sia un atto dovuto e propedeutico alla decisione di avviare o meno la procedura di ascolto, che, dunque, può essere omessa esclusivamente ove si sia appurato, in concreto, che il minore non è assolutamente in grado di distinguere ciò che per lui è bene o è male, né di operare scelte funzionali al soddisfacimento della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;

in altri Paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni è, da

tempo, causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritengano necessario intervenire al fine di accertare per quali motivi l'ufficio centrale per la giustizia minorile, nella persona del consigliere Simeoni, abbia inviato un *telex* con nota urgentissima, ricevuto dal console d'Australia il giorno 14 settembre 1995 (si trattava di una relazione dei servizi sociali australiani inviata all'ufficio corrispondente italiano, a quanto risulta all'interrogante complessivamente falsa), giorno della prima udienza al tribunale dei minori di Bari, ma non abbia inviato il fascicolo del signor De Martino in suo possesso da svariati mesi, per dare ulteriori elementi al tribunale;

se risulti che l'ufficio centrale per la giustizia minorile, nella persona del consigliere Simeoni, il 13 settembre 1995, a tarda sera, ebbe un colloquio telefonico e trasmise *fax* all'avvocato Mazzacane di Bari, procuratore legale della signora Andretti;

se corrisponda a verità che, all'udienza del 14 settembre 1995, il tribunale dei minori di Bari non sentì il De Martino per i fatti di cui sopra e gli chiese solo se a quella data si trovava alle isole Tremiti;

per quali motivi il tribunale dei minori di Bari non abbia tenuto conto della denuncia-querela per sottrazione di minore ed appropriazione indebita contro la signora Andretti e se corrisponde a verità che non è stato ritenuto opportuno ascoltare il minore quando la convenzione lo prevede, mentre è stata invocata per sconvolgere il principio di residenza abituale;

se risulti che l'ambasciata d'Australia abbia contattato il tribunale dei minori di Bari e, in caso affermativo, per quali ragioni si sia ritenuto urgente il rimpatrio di Luca De Martino in Australia;

se risulti che il sostituto procuratore dottor Giarusso non abbia emesso ancora nessun provvedimento in relazione alla denuncia-querela (n. rif. 663490/94) del De Martino, che risale al 28 luglio 1994, permettendo alla signora Andretti di entrare e uscire indisturbata dall'Italia;

se corrisponda al vero che il procuratore di Bari, dottor Occhiogrosso abbia ordinato che il piccolo Luca De Martino venisse rinchiuso in un istituto (piccole ancelle del Sacro Cuore di Passoscuro) per due giorni, mentre il dottor Polella, del tribunale dei minori di Roma, l'aveva affidato alla nonna paterna;

se risulti che il De Martino, trovando improvvisamente la signora Andretti nell'istituto dove era rinchiuso il figlio, abbia chiamato i carabinieri e all'arrivo del comandante della stazione di Passoscuro, brigadiere Nieddu, abbia trovato quest'ultimo completamente reticente alle sue richieste;

se corrisponda a verità che il brigadiere Nieddu avesse nella sua cartellina un foglio con il timbro dell'ambasciata australiana, se stesse eseguendo precise direttive e, in caso affermativo, da chi fossero stati impartiti quegli ordini e per quali motivi;

se risulta che il De Martino dal 16 ottobre 1995 non ha più visto suo figlio (per l'indisponibilità del governo australiano e l'indifferenza dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e del Ministero degli affari esteri), quando la convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, stabilisce che il minore separato da entrambi i genitori o da uno di essi, deve intrattenere con loro rapporti personali e contatti diretti, anche nell'ipotesi in cui risiedano in Stati diversi.

(4-07079)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le Autorità competenti, si comunica quanto segue.*

Nicola De Martino ebbe a contrarre matrimonio con Liana Matilde Andretti, citta-

dina australiana, nell'ottobre del 1988 in Roma. Dall'unione nacque Luca De Martino il 28 gennaio 1989. Dopo un periodo di normale vita matrimoniale, in data 8 aprile 1994, la Andretti abbandonò la casa coniugale e la residenza in Italia e si trasferì in Australia portando con sé il piccolo Luca.

Dopo un tentativo inteso a riallacciare i rapporti con il coniuge ed a chiarire i motivi dell'improvviso abbandono, risultate vane le speranze di riunificazione del nucleo familiare, il De Martino presentava denuncia-querela nei confronti della signora Andretti per sottrazione di minore alla competente Autorità giudiziaria, nonché ricorso per separazione giudiziale al Tribunale di Roma.

Nel contempo, il medesimo chiedeva all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile il rimpatrio del proprio figlio minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, sul presupposto che il comportamento della consorte lo aveva in concreto privato dell'esercizio della potestà genitoriale e dei conseguenti diritti-doveri.

In data 1° giugno 1995 l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile inoltrava l'istanza alla omologa Autorità australiana, ricevendo, purtroppo, un riscontro negativo in data 11 luglio 1995. Le Autorità australiane, richiamandosi all'articolo 35 della Convenzione citata, secondo il quale la normativa pattizia è applicabile soltanto ai trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo l'entrata in vigore della Convenzione stessa nello Stato richiedente, rigettavano la richiesta, essendo il trasferimento del bambino avvenuto in epoca anteriore al 1° maggio 1995, data di entrata in vigore per l'Italia dell'atto pattizio.

In data 13 luglio 1995 un legale inviava all'Ufficio Centrale richiamato una nota con la quale comunicava che il signor De Martino aveva provveduto personalmente al rimpatrio del proprio figlio nello Stato italiano, sicché il ricorso presentato doveva intendersi definitivamente annullato. Il relativo fascicolo veniva pertanto archiviato.

In data 21 luglio 1995, per contro, la signora Andretti presentava all'Autorità Centrale italiana domanda, ai sensi dell'ar-

ticolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, intesa ad ottenere il ritorno del minore presso la sua residenza australiana anche in forza del provvedimento della Family Court di Sydney emesso in data 19 dicembre 1994, in base al quale essa ne era diventata affidataria.

L'Ufficio Centrale, premessi i necessari accertamenti, inviava gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, luogo in cui si trovava il minore.

Il Procuratore della Repubblica, con ricorso in via d'urgenza, chiedeva al Tribunale l'adozione di ordine di restituzione.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, dopo aver concesso termine alle parti per le rispettive istanze istruttorie e per l'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria, emetteva in data 7 ottobre 1995, su conforme parere del Pubblico Ministero, ordine di rientro immediato del minore in Australia presso la residenza della madre.

L'esecuzione del provvedimento giudiziario veniva curata, in conformità al disposto legislativo (articolo 7 punto 5 della citata legge 15 gennaio 1994, n. 64), dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari ed in data 16 ottobre 1995 il piccolo Luca partiva per Sydney con la madre, venuta in Italia a riprenderlo.

Avverso tale statuizione il De Martino ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Le osservazioni contenute nell'atto ispettivo ed afferenti a talune questioni di diritto toccano un ambito completamente rimesso alla giurisdizione, sicché manca la possibilità di esprimere valutazioni al riguardo. Peraltro, essendo pendente ricorso per cassazione, non si dubita che tutti i profili di legittimità saranno adeguatamente considerati.

In ogni caso, e senza entrare nel merito delle statuizioni, la pronuncia in esame reca la disamina delle questioni in quell'ambito proposte dal genitore. In particolare essa presenta espressa valutazione del profilo, segnalato dall'interrogante, afferente all'audizione del minore. Infatti, nella pronuncia

si richiama una relazione in atti dalla quale emerge che il minore « fino al momento dell'espatrio, ha vissuto serenamente in un ambiente stimolante sotto il profilo formativo-educativo, circondato dalle cure della madre cui è legato da un valido e saldo rapporto affettivo ... », si osserva che non « appare ipotizzabile, alla luce di siffatte considerazioni, una opposizione del bambino al rientro in Australia » e si conclude che « quand'anche il minore fosse stato sentito (il Tribunale ha ritenuto non necessaria l'audizione) e avesse manifestato il rifiuto di tornare dalla madre, non sarebbe stato opportuno tenere conto dell'opinione espressa da un bambino di appena sei anni, dopo solo due mesi di convivenza con il padre (articolo 13 c. 2) ».

Quanto al resto, risponde a verità che, in data 14 settembre 1995, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ebbe ad inviare via fax al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, per l'unione agli atti del procedimento, una relazione del Servizio Sociale australiano, sulle condizioni di vita in detto Paese del piccolo Luca De Martino, su esplicita richiesta pervenuta dall'Ambasciata d'Australia a Roma.

La trasmissione di detto documento per via fax si rese necessaria perché in quel medesimo giorno si celebrava la prima udienza della procedura. Al momento non si ritenne invece necessario inviare copia del già citato fascicolo concernente il ricorso in precedenza presentato dal De Martino, che venne comunque portato a conoscenza del Tribunale di Bari, su sollecitazione dello stesso De Martino, con fax del 26 settembre 1995. Inoltre, il Tribunale ebbe a concedere alle parti in causa termine per la presentazione di richieste ed istanze istruttorie, onde è stato pienamente assicurato il principio del contraddittorio, essendovi stato modo di formulare istanze a mezzo dei difensori, sia in sede istruttoria che di merito.

Naturalmente, è da escludere che gli uffici ministeriali abbiano inteso di sottrarre alla piena cognizione del Tribunale competente elementi relativi alla dedotta fattispecie. L'operato degli uffici stessi, al

contrario, è stato rigorosamente ispirato a criteri di legalità e correttezza.

Risponde altresì a verità che l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ebbe a trasmettere, a mezzo fax, al legale di Bari nominato procuratore domiciliatario della signora Andretti il decreto di fissazione dell'udienza del giorno 14 settembre 1995 alle ore 11, per la comparizione delle parti in causa, emesso dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari in data 1° settembre 1995, ma pervenuto all'Ufficio medesimo solo in data 12 settembre 1995 a causa di un disguido di cancelleria.

In proposito si segnala che, a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 15 gennaio 1994 n. 64, la persona che ha presentato la richiesta — nel caso di specie la signora Andretti — deve essere informata della data dell'udienza a cura dell'Autorità centrale.

Dunque, l'esistenza di un preciso obbligo di legge spiega l'invio via fax del decreto di comparizione.

Per quanto attiene alla procedura di rimpatrio del minore in Australia, la competente Procura della Repubblica ha segnalato che non operò con urgenza ma certamente senza ritardo, nel momento in cui la madre, giunta in Italia e ottenuto l'affidamento del figlio, decise di rientrare nel suo Paese. La procedura in questione è stata attuata ai sensi dell'articolo 7 della richiamata legge n. 64 che testualmente recita « il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto ».

La medesima Procura della Repubblica dispose che il minore, nel periodo compreso tra il suo ritrovamento da parte della polizia ed il suo affidamento alla madre, fosse collocato in una comunità piuttosto che presso la nonna paterna, al fine di scongiurare il timore che potesse venire vanificata l'esecuzione delle statuizioni dei giudici.

A tale riguardo l'Ufficio di procura ha segnalato che il genitore, che non aveva mai ottenuto l'affidamento del figlio nè dall'Autorità giudiziaria italiana nè da quella australiana, recatosi in Australia nel luglio del 1995 per una visita di due settimane al

figlio, che era stato affidato alla madre dal giudice australiano, era fuggito da quel Paese insieme al piccolo, violando il divieto impostogli di portarlo fuori del territorio australiano. Inoltre, nell'ottobre 1995, al momento dell'esecuzione del provvedimento del Tribunale, il De Martino si rese irreperibile insieme al figlio non facendolo trovare né al suo domicilio anagrafico né in altri accertati ed evitando che frequentasse la scuola alla quale era iscritto. Il suo rintraccio fu reso possibile solo a seguito di alcune telefonate anonime.

In tale situazione la Procura della Repubblica ritenne necessario l'affidamento alla Comunità cui si è fatto cenno. Tale iniziativa non risulta abbia determinato conseguenze pregiudizievoli per il piccolo, anche grazie al civile comportamento dei genitori ed alla sensibilità del personale di polizia e del servizio sociale.

Per quanto attiene alle attuali condizioni del minore, il Ministero degli esteri ha comunicato che viene svolta, attraverso l'Ambasciata in Canberra e il Consolato Generale di Sydney, una continua azione di monitoraggio sia dal punto di vista psicofisico che per quanto concerne la sua formazione scolastica.

Il Console Generale in Sydney, nella sua qualità di Giudice tutelare del minore, oltre a verificare in numerose occasioni le buone condizioni di salute del piccolo Luca, ha fatto in modo che egli seguisse, fra l'altro, anche corsi scolastici di italiano, in quanto il mantenimento e l'approfondimento della conoscenza della nostra lingua vengono considerati come mezzo indispensabile per fargli conservare il naturale contatto con il genitore e con l'ambiente italiano.

L'azione del Console Generale non può svolgersi, peraltro, che nel quadro dell'ordinamento locale e nei limiti che esso consente a rappresentanti consolari stranieri. Non va inoltre dimenticato che, se per l'ordinamento italiano Luca è cittadino italiano per quello locale egli è anche cittadino australiano e la madre ne è l'affidataria del minore.

Infine, per quanto attiene al personale dell'Arma dei Carabinieri intervenuto nel corso della vicenda, il Comando generale ha

riferito che il 15 maggio 1995 il Comandante della Stazione Carabinieri di Passoscuro si portava presso il locale istituto « Piccole Ancelle del Sacro Cuore », ove era in corso una controversia tra i coniugi riguardante l'affidamento del loro figlio. Nella circostanza il militare accertava che il minore, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma, era stato affidato al citato istituto, con divieto di prelievo fino a diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria di Bari e con la possibilità di essere visitato dai soli familiari.

Il giorno successivo il padre del minore segnalava alla Stazione medesima che la signora Andretti stava per lasciare il territorio nazionale e chiedeva di impedirne la partenza, poiché la stessa doveva essere interrogata quale indiziata di reato. Il sottufficiale, constatato che presso la banca dati delle Forze di polizia esisteva una nota di rintraccio della donna, contattava telefonicamente il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso la Pretura di Roma, il quale non riteneva legittimo trattenerla, e consigliava comunque di escuterla prima della partenza, alla presenza di un avvocato.

Nella stessa giornata il militare rintracciava l'Andretti presso l'istituto Piccole Ancelle del Sacro Cuore, senza poterla interrogare, perché la stessa, unitamente al figlio e scortata su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Bari da personale della Polizia di Stato, si allontanava da Passoscuro per raggiungere l'aeroporto di Roma-Fiumicino diretta in Australia.

Nel corso della vicenda il sottufficiale in questione non ha mai avuto la disponibilità di atti dell'Ambasciata australiana.

Conclusivamente si vuole pure rappresentare che l'Ufficio centrale per la giustizia minorile segue con interesse la dolorosa vicenda familiare e, con nota del dicembre scorso, ha nuovamente chiesto all'Autorità centrale australiana di favorire una procedura rapida affinché al signor De Martino sia concessa la possibilità di frequentare il figlio, rimuovendo gli ostacoli frapposti dall'atteggiamento intransigente della signora Andretti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GAGLIARDI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel 1832 un decreto ufficiale di Carlo Alberto impose alla città di Genova di costruire « un unico cimitero all'aria aperta ed in luogo sufficientemente lontano dalle abitazioni »;

il comune affidò a Carlo Barabino, architetto molto in voga a quei tempi, l'incarico della scelta del sito e la progettazione dell'opera;

nel 1835, a causa di un'epidemia di colera, l'architetto Barabino morì ed il suo allievo e collaboratore, G.B. Resasco, architetto capo del comune, nel 1837 proseguì la progettazione architettonica « per realizzare una grande necropoli per una città estesa come Genova »;

nel 1840 viene approvato il progetto dell'architetto G.B. Rosasco ed iniziano i lavori e nel 1872, quando Resasco muore, l'opera è quasi compiuta, e da quel momento il cimitero di Staglieno è in tutto e per tutto una succursale della città; si è sviluppato per aggiunte a macchia intorno al nucleo centrale, rispecchiando della città anche le fortune economiche;

il cimitero di Staglieno è un'antologia di neostili: il neoclassico, il neogotico, il neobizantino, il neorinascimento, il neogotico, l'umbertino, il *liberty* ed altri ancora;

nel cimitero di Staglieno vi sono tombe di molti illustri uomini, quali Giuseppe Mazzini, Nino Bixio, Davide Chiossone, Cesare Cabella, Anton Giulio Barrili, Vincenzo Ricci, Stefano Canzio, Paolo Giacometti, Michele Novaro, Antonio Burlando, Lorenzo Pareto, Raffaele Rubattino, Carlo Bombrini, i genitori di Goffredo Mameli e molti altri;

per i motivi esposti, il cimitero monumentale di Staglieno è stato per lunghi anni inserito negli itinerari d'arte e meta di turisti sia italiani sia stranieri, anche perché nel cimitero esistono zone riservate alle comunità: ebraica, evangelica, greco-ortodossa e britannica;

oggi il cimitero è un monumento abbandonato, privo di qualsiasi tutela, in cui il patrimonio artistico è soggetto ai più svariati furti e dove molte delle tombe più celebri, le scalinate, le strade, i viali, i piazzali, i parcheggi, i servizi igienici, gli impianti di acqua potabile sono degradati oltre ogni limite di tollerabilità;

ora il comune di Genova (dopo le numerose segnalazioni di degrado, le vivaci proteste di molti cittadini e le denunce del consiglio di circoscrizione, il cui presidente ha addirittura scritto una lettera alla Regina d'Inghilterra per informarla sullo stato di totale abbandono in cui si trova la « zona britannica » del cimitero) avrebbe finalmente assicurato lo stanziamento dei fondi necessari per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e avrebbe altresì avanzato l'ipotesi di creare al suo interno un museo ed una scuola di restauro —:

se non ritenga opportuno e doveroso, sulla base della legislazione vigente in ordine alla « tutela delle cose di interesse artistico e storico », intervenire nei modi e nei tempi più opportuni per ridare al cimitero monumentale di Staglieno la dignità che gli deriva dall'essere stato una delle più significative espressioni della vita culturale dei genovesi, nonché dell'essere stato stimato « il più splendido cimitero monumentale del mondo ». (4-07970)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si conferma che il Comune di Genova ha in atto diverse iniziative finalizzate alla valorizzazione e al restauro del cimitero di Staglieno, vincolato ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e ha presentato alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova vari progetti di manutenzione, tra i quali, di recente, quello della galleria semicircolare.*

Gli interventi interessano tuttavia ambiti parziali, mentre il cimitero monumentale avrebbe effettivamente bisogno, oltre che di una costante manutenzione, anche di un generale restauro.

Un intervento di restauro che interessi tutto il cimitero è reso, tuttavia, difficile non solo dall'ingente spesa che comporterebbe, ma anche da problemi di proprietà; infatti molte tombe sono private e sembra che il Comune abbia difficoltà sia a farle restaurare dai proprietari che a intervenire direttamente.

La normativa vigente, cui il cimitero, come detto in precedenza, è sottoposto, impone alla proprietà la buona conservazione del bene tutelato e pertanto la predetta Soprintendenza ha sollecitato più volte il Comune all'assolvimento di tali compiti.

La legge n. 1089 del 1939 prevede anche la possibilità di un intervento diretto da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, intervento reso tuttavia difficile soprattutto per la scarsità dei fondi disponibili.

La Soprintendenza solleciterà ancora il Comune ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la tutela del complesso e rappresenterà alla stessa Amministrazione la possibilità di avvalersi dei contributi previsti dalla legge n. 1552 del 1961.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

DILIBERTO. — *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

nel mese di novembre del 1995 è stato nominato, quale supplente, responsabile del servizio sanitario di anestesiologia e rianimazione presso la facoltà di medicina dell'università di Cagliari, il professor Michele Tupputi, in sostituzione del professor Vito Aldo Peduto, trasferito presso altra sede;

sino a quel momento il presidio medico di anestesiologia di Cagliari si era distinto, in campo nazionale, per alta competenza, qualità ed organizzazione al servizio dei cittadini;

sino dall'insediamento del professor Tupputi, tutti gli aiuti ospedalieri prestanti servizio presso il servizio universitario di anestesiologia hanno manifestato la loro

grave preoccupazione circa le capacità professionali e la competenza organizzativa del medesimo professor Tupputi;

in data 22 luglio 1996, unanimemente, tutti i medici del servizio universitario dell'istituto di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio hanno espresso, con lettera autografa, la propria sfiducia al professor Tupputi, chiedendo agli organi accademici e al dirigente sanitario del presidio ospedaliero una verifica delle capacità gestionali e professionali del direttore;

la stampa locale ha sollevato il caso e palesato i gravi rischi derivanti dallo stato di assoluta mancanza di serenità nel lavoro e di sfiducia verso il direttore manifestato da tutti i medici operanti in un reparto delicatissimo quale la anestesia e la rianimazione;

in un primo momento, in data 1° agosto 1996, il rettore dell'università di Cagliari, con fondate motivazioni (tra le quali quella del « grave rischio ... nei confronti dei pazienti »), aveva decretato di conferire i compiti primariali al professor Angelo Balestrieri, preside della locale facoltà di medicina, sospendendo al contempo l'attività assistenziale del professor Tupputi;

successivamente, il medesimo rettore, con ulteriore decreto emesso in data 17 settembre 1996, reintegrava il professor Tupputi nelle funzioni primariali;

la sfiducia della totalità dei medici dell'istituto rispetto al professor Tupputi veniva, a questo punto, ulteriormente ribadita ufficialmente con lettera alle autorità accademiche ed ai responsabili sanitari;

la stampa e le televisioni locali hanno nuovamente ripreso con grande risalto l'intera questione;

il perdurare della medesima situazione è di evidente danno d'immagine per l'istituto e l'ateneo cagliaritano, nonché gravemente preoccupante per il complesso e la qualità del servizio reso ai pazienti —:

se siano al corrente della gravissima situazione determinatasi e dei rischi che corrono, quotidianamente, i pazienti;

se intendano disporre, urgentemente, un'ispezione ministeriale che accerti, senza equivoci, se la sfiducia più volte e clamorosamente manifestata dall'intero reparto nei confronti del professor Tupputi sia fondata o meno;

se intendano intervenire sulle autorità accademiche e sui dirigenti sanitari cagliaritani affinché essi, nella propria piena autonomia decisionale, intervengano a risolvere la questione. (4-05614)

RISPOSTA. — *In merito all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto si fa presente anzitutto che la vicenda riguardante il prof Michele Tupputi, così come descritta dall'onorevole interrogante nella premessa al detto atto ispettivo, trova coincidenza con quanto espresso in apposita nota inviata dal Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari a questo Ministero.*

In breve sintesi si riassumono i fatti accaduti.

Al prof Michele Tupputi, subentrato ad altro docente trasferito in altra sede veniva affidato l'incarico dal preside della Facoltà di medicina della Direzione del Servizio di Anestesia e Rianimazione presso il P.O. S. Giovanni di Dio di Cagliari.

Tale iniziativa suscitava tuttavia le proteste dei medici del Servizio universitario di anestesia e rianimazione del detto ospedale che con lettera autografa manifestavano la propria sfiducia al prof. Tupputi.

Il Rettore dapprima con proprio decreto n. 2512 dell'1.8.96 disponeva la sostituzione del prof. Tupputi affidando l'incarico temporaneamente, stante la situazione di emergenza, al Prof. Balestrieri, preside della Facoltà di medicina; successivamente, con ulteriore provvedimento, revocava il precitato decreto n. 2512 reintegrando così de facto il prof. Tupputi nelle funzioni primarie.

La Facoltà di Medicina pertanto nella riunione del 22.10.96 deliberava di attribuire, per supplenza, nell'anno accademico 1996/97, al prof. Tupputi l'insegnamento di Anestesia e Rianimazione presso la Facoltà di medicina.

Quest'ultima decisione provocava l'ulteriore protesta dei medici anestesisti che, con ulteriore lettera, ribadivano l'assoluta incompatibilità del primario.

A tal punto, il Rettore, affermando che qualunque verifica sull'attività didattica non può che essere di competenza della Facoltà, ha inoltrato apposita richiesta al Preside della Facoltà di medicina in merito alla soluzione della vicenda.

In attesa di una risposta del Preside della Facoltà ho incaricato « l'Ufficio Progetto per l'espletamento delle attività ispettive, le verifiche amministrativo-contabili e gli atti conseguenti » affinché, previo contatto con le autorità accademiche, disponga con immediatezza una visita ispettiva attraverso la quale si possano chiarire definitivamente i termini della questione ed assumere i conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

FRIGATO. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 35 della legge n. 394 del 1991 prevede l'istituzione del parco nazionale del delta del Po in assenza della costituzione da parte delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna del parco interregionale;

il Consiglio dei Ministri ha prorogato con decreto i termini per la costituzione del parco interregionale del delta del Po al 31 dicembre 1996;

a distanza di alcuni mesi da tale proroga, non si hanno notizie di atti che procedano in tal senso;

presso la Regione Veneto risultano giacenti disegni di legge che escludono la costituzione del parco interregionale;

nel frattempo importanti realtà produttive (Enel, Edison) stanno procedendo

ad investimenti nel campo energetico, con rilevante impatto ambientale —: quali iniziative abbia intrapreso il Ministro dell'ambiente per rispettare la scadenza del 31 dicembre 1996;

se ritenga compatibili con i dettami della proroga la predisposizione, da parte della Regione Veneto, di leggi che prevedono l'istituzione di aree di salvaguardia e sviluppo in alternativa all'istituzione del parco interregionale del delta del Po;

se sia intenzione, nel caso in cui alla scadenza del 31 dicembre 1996 la situazione restasse l'attuale, proporre ulteriori proroghe;

se, in relazione agli insediamenti di produzione di energia elettrica presenti in comuni interessati dal costituendo parco del delta del Po, non si ritenga necessario dare indicazioni precise perché la legge istitutiva del parco contenga norme vincolanti affinché l'impatto ambientale sia reso compatibile con le caratteristiche dell'area, anche in relazione al tipo di combustibile da usare, prevedendo l'obbligo dell'alimentazione a gas;

quali fondi siano disponibili a livello nazionale e comunitario per finanziare programmi di sviluppo inseriti in aree destinate a parco;

quale attuazione possa esser data all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 nel parco del delta del Po, con particolare riferimento alla ripartizione dei fondi previsti per le aree depresse di cui agli obiettivi 2 e 5b della Unità europea. (4-02899)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante l'istituzione del Parco del Delta del Po, si riferisce quanto segue.*

Le procedure per l'istituzione del Parco del Delta del Po sono state avviate prima ancora dell'entrata in vigore della Legge Quadro 394/91, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 305/89 recante «programmazione Triennale per la tutela dell'ambiente».

Solo successivamente, l'articolo 35, comma 4, della Legge Quadro ha disposto che alla costituzione del parco si procedesse in conformità alla risultanze dei lavori della Commissione Paritetica, istituita in applicazione della deliberazione CIPE del 5.8.88.

La suddetta commissione, formata da Regioni, Province, rappresentanze degli Enti locali, associazioni ambientaliste, Autorità di Bacino, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, elaborò un documento tecnico già nel 1993.

Sulla base degli atti e delle risultanze dei lavori di tale Commissione è stato predisposto un preliminare d'intesa che è stato sottoposto all'approvazione delle due regioni interessate Emilia Romagna e Veneto. Queste ultime formalizzarono la loro adesione con delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 55 e 57 del 10.11.93 e con delibera della Giunta Regionale Veneta n. 5882 del 28.12.93. La Commissione ha elaborato, inoltre un documento tecnico dichiarativo dell'intesa, che individua una prima perimetrazione, zonizzazione e norme di salvaguardia, oltre che una ipotesi di assetto istituzionale dell'ente di gestione.

In coincidenza con la scadenza dei termini previsti dalla Legge Quadro, il Ministro pro tempore concesse una proroga di sei mesi alle due regioni per recepire il documento dichiarativo d'intesa. In realtà, sebbene la regione Emilia Romagna avesse adottato la bozza di documento la regione Veneto non adottò mai alcun atto formale riconducibile ad un recepimento dell'intesa.

Numerosi rinvii furono concessi sino all'ultimo previsto dal decreto legge 548/96, che ha fissato la scadenza al 31.12.96.

Circa il quesito posto dall'onorevole interrogante in ordine alle iniziative ultime intraprese per l'istituzione del Parco in oggetto, si fa presente che il 22 ottobre u.s. si è svolta presso l'Amministrazione Provinciale di Rovigo la riunione con le Amministrazioni locali del Veneto per il Parco del Delta del Po. Alla riunione hanno partecipato, oltre al Ministro dell'ambiente, l'Assessore regionale all'ambiente, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo

ed i sindaci dei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po e Porto Tolle.

Il Presidente della provincia di Rovigo ed i Sindaci dei Comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po hanno confermato l'adesione alla costituzione di un parco naturale a condizione che si realizzi un parco regionale c.d. « di coordinamento » in palese contrasto ed in deroga all'articolo 35 della legge 394/91, proposta che ha formato oggetto tra l'altro di un disegno di legge d'iniziativa dell'on. Errigo.

In data 27.12.96 le Regioni Veneto ed Emilia Romagna assieme al Ministero dell'Ambiente, hanno sottoscritto l'intesa per l'istituzione del Parco Interregionale del Delta Po ai sensi dell'articolo 35 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394.

La predetta intesa, nell'istituire il Parco interregionale, prevede un Comitato di Coordinamento composto da un rappresentante della Giunta Regionale Veneto ed uno della Giunta Regionale Emilia Romagna, da un rappresentante di ciascuno degli Enti Parco Regionali e da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente.

La Presidenza del Comitato viene attribuita ad uno dei rappresentanti delle Giunte Regionali, secondo una rotazione biennale, iniziando da quella del Veneto.

Vengono inoltre definiti i compiti del suddetto Comitato, i contenuti del piano del Parco, gli obiettivi e le finalità del Parco stesso.

Il perimetro del Parco sarà individuato dalle due Regioni entro il 30 giugno 1997, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente.

Riguardo le misure di salvaguardia per il territorio dell'Emilia Romagna, in attesa del Piano del Parco, sono valide le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale approvato con D.C.R. n. 1338 del 28.1.1993 ed i piani territoriali delle stazioni del Parco Regionale del Delta Po.

Per il territorio del Veneto fino all'approvazione della legge istitutiva del Parco Regionale si applicano le norme del piano d'Area del Delta del Po e le norme di cui al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 1000 del 5. lo. 1994, pubblicato sul B.U.R. n. 101 del 29.11.94.

L'intesa si considera priva di ogni efficacia qualora entro il 30.6.97 il perimetro del Parco non venga definito ai sensi dell'articolo 4, e qualora entro il termine successivo di 120 giorni non siano state emanate le leggi regionali istitutive del Parco interregionale del Delta del Po, in conformità con la stessa.

In ordine all'ulteriore quesito dell'interrogante, circa la disponibilità di fondi a disposizione per finanziare programmi di sviluppo all'interno dell'area che interessa, si rileva che il Programma Triennale per le aree Protette 1994/96, approvato con deliberazione del Comitato per le aree protette del 18.12.95, ha destinato 2,5 miliardi di lire per l'istituendo parco del Delta del Po.

Oltre al suddetto finanziamento è stato concesso un contributo comunitario in attuazione del Regolamento n. 1973/92-LIFE-Finanziamento comunitario di 3 milioni di Ecu (1ª e 2ª fase), pari al 50 per cento del costo per il « programma di conservazione per l'area geografica del parco del Delta del PO. »

In relazione infine, agli insediamenti di produzione di energia elettrica, presenti all'interno del parco, risulta che gli investimenti nel campo energetico hanno come finalità l'adeguamento degli impianti esistenti per la risoluzione di problematiche ambientali (desolfatore, riutilizzo dei reflui tecnici ecc.)

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

GASPARRI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se risulti avviata alcuna indagine patrimoniale nei confronti del dottor Battagliano, procuratore della Repubblica di Rimini, in relazione a talune compravendite di immobili siti nel comune di Rimini illustrate nell'interrogazione 3-00708 della XII legislatura. (4-00306)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione dell'on.le Gasparri, si comunica che l'Ufficio giudiziario competente, che ai sensi dell'articolo il C.P.P. si individua nella Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ha comunicato che a seguito di esposto presentato da Greco Luigi, per conto della Fondazione San Patrignano, sono state effettuate indagini patrimoniali nei confronti del dott. Battaglino.

L'esposto, iscritto per il reato di cui all'articolo 323 c.p., come da comunicazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze del 13.11.1995 relativa all'interrogazione richiamata dall'Onorevole interpellante (n. 3-00708 XII Legislatura) concerneva tutti i fatti indicati nell'interrogazione, comprese quindi le vicende di compravendita immobiliare relative al dott. Battaglino.

Il relativo procedimento è stato definito con decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Firenze in data 4 dicembre 1996.

Si ricorda peraltro che, sulla base degli accertamenti espletati nell'ambito dell'inchiesta amministrativa disposta il 13.9.1995 presso gli Uffici giudiziari di Rimini, il Sig. Ministro, in data 3 maggio 1996, ha richiesto al Consiglio Superiore della Magistratura di deliberare il trasferimento di ufficio, ex articolo 2 R.D.Lgs. n. 511/46 del dott. Franco Battaglino, in quanto i comportamenti posti in essere da quest'ultimo, pur non risultando compiutamente apprezzabili sul piano disciplinare, tuttavia sono apparsi tali da « menomare gravemente la considerazione della quale il magistrato deve godere ».

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GASPARRI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave situazione venutasi a creare presso la pretura del lavoro di Roma, che rischia di aggravarsi ulteriormente per la prossima entrata in vigore della normativa che sposta la competenza a giudicare le questioni relative al rapporto di lavoro degli impiegati statali dal Tar al pretore del lavoro;

se sia a conoscenza della iniziativa dei Pretori, che hanno deciso, in data 15 no-

vembre 1996, di dichiarare anche d'ufficio la loro incompetenza per i ricorsi depositati da anni da lavoratori dipendenti da aziende o società con sede legale a Roma, ma che svolgano attività in sedi diverse: i pretori hanno dichiarato pubblicamente che, pur non condividendo la decisione presa a maggioranza, hanno fatto ciò per contrastare l'accentramento delle cause di lavoro presso la pretura di Roma, ammettendo che l'orientamento è scaturito dall'esigenza di « salvare la pretura di Roma », in previsione del contenzioso cui darà luogo la privatizzazione del rapporto di lavoro degli impiegati pubblici;

quali iniziative intenda adottare per la modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile ovvero per la conferma che, fino alla sua nuova stesura, resta valida l'alternanza dei fori che il citato articolo espressamente prevede; ciò anche perché l'interpretazione fornita è stata costantemente respinta dalla Cassazione, che potrebbe far tornare tutti i processi avanti la stessa pretura, vanificando così sia l'inammissibile confusione dei ruoli istituzionali sia il tentativo dei pretori di assicurare funzionalità alla pretura del lavoro. (4-05778)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si svolgono le seguenti osservazioni.

Per oltre un ventennio, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha espresso l'orientamento secondo il quale le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato possono alternativamente radicarsi, a scelta dell'attore, presso uno qualsiasi dei tre fori indicati nell'articolo 413, secondo comma, c.p.c.: luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro; luogo in cui si trova l'azienda; luogo nel quale si trova la dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 25 marzo 1996 n. 2618) si è, peraltro, consapevolmente discostata dal descritto costante orientamento, enunciando, dopo aver proceduto a puntuale analisi degli argomenti che ne consi-

gliavano la revisione, il seguente principio di diritto:

« Nelle controversie individuali di lavoro subordinato l'articolo 413, secondo comma, c.p.c. prevede soltanto due fori speciali ed esclusivi, tra di loro alternativamente concorrenti, rappresentati il primo dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro ed il secondo dal foro del luogo in cui si trova l'azienda (in ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto alla sede principale di questa alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto) ovvero di quello in cui si trova la dipendenza aziendale (nell'ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto a tale dipendenza alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto), senza che la parte istante possa considerarsi libera di optare per il foro dell'azienda o per quello della dipendenza, appartenendo la controversia alla competenza del giudice del luogo della prestazione di lavoro subordinato, ove questo coincida con il luogo della sede principale o di una dipendenza aziendale ».

Il contrasto di giurisprudenza che si è venuto a creare dovrà essere composto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, ferma restando, ovviamente, l'indipendente ed insindacabile interpretazione dei giudici di merito.

Si segnala, peraltro, che la recente legge 15 marzo 1997 n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, all'articolo 11, comma 4, lett. g), prevede la devoluzione al giudice ordinario entro il 30 giugno 1998 delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e l'adozione di misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, nonché di procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato.

In tale prospettiva, si ritiene che nell'esercizio della delega potranno essere adeguatamente affrontate le problematiche sollevate dagli interroganti, anche valutando

l'opportunità di una riforma dell'articolo 413 c.p.c. che vada nella direzione indicata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 2618/1996.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ALBERTO GIORGETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

a Schio, in provincia di Vicenza, l'amministrazione comunale, sul finire della legislatura 1990-1995, votava a maggioranza una mozione con la quale veniva dato mandato alla giunta municipale di contattare un gruppo di giovani, riconducibili all'area dell'autonomia, per valutare l'opportunità di creare un centro sociale nella città;

ora, da alcuni mesi, il comune ha individuato un immobile di circa quattrocento metri quadrati attualmente inutilizzato, ma di proprietà privata, al fine di destinarlo al centro sociale gestito direttamente dagli autonomi;

l'amministrazione comunale di Schio sostiene, per l'adeguamento dell'immobile, ingenti spese di varia natura;

se è certamente legittimo per associazioni socialmente utili avere contributi da parte degli enti pubblici per progetti finalizzati all'effettiva azione nel sociale, è incomprensibile come un'amministrazione locale possa di fatto mettere a disposizione, con i soldi di tutti i cittadini, di un gruppo di sbandati, addirittura una sede ed un punto di ritrovo;

la popolazione di Schio vede la cosa con estremo timore, in considerazione del fatto che analoghi insediamenti in altre città del Veneto sono stati esclusivamente fonte di problemi per i cittadini stessi —:

se, valutate le circostanze ed i motivi di ordine pubblico, non intenda procedere ad immediati accertamenti circa la legittimità dell'azione dell'amministrazione comunale, che sembra utilizzare fondi pubblici per interessi privati, e che di fatto, con i soldi di tutti i cittadini, sta predisponendo

una sede politica ad uso di esponenti dell'autonomia. (4-04944)

RISPOSTA. — *Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è risultato che il consiglio comunale di Schio, in data 13 marzo 1995, nell'ultima seduta del periodo di carica, approvava quasi all'unanimità, essendosi astenuto un solo consigliere, una mozione che impegnava l'amministrazione comunale ad avviare opportuni contatti con il movimento giovanile interessato alla costruzione di uno spazio sociale.*

In seguito un gruppo di giovani chiedeva all'attuale sindaco di mantenere fede all'impegno assunto dal precedente consiglio comunale, manifestando l'esigenza di uno spazio da autogestire.

L'amministrazione comunale, nel corso di ripetuti incontri, prospettava all'anzidetto gruppo la necessità che a tal fine si costituisse in associazione, in modo da adeguarsi alle norme del regolamento degli istituti di partecipazione popolare, che disciplinano i rapporti tra la stessa Amministrazione e le associazioni.

A seguito di tale richiesta il gruppo, esprimendo la volontà di costituirsi in associazione, presentava una bozza di statuto.

Detto statuto veniva esaminato ed approvato dall'ufficio legale del comune, cosicché si superavano le preesistenti ostative irregolarità giuridiche.

Successivamente, l'amministrazione, avendo ipotizzato l'utilizzo di uno spazio di proprietà del comune, consono all'attività progettata, rinveniva sul libero mercato un immobile che, viste le dimensioni e l'ubicazione, decideva di prendere in affitto.

Si provvedeva così alla stipula di una convenzione, identica a quelle di tutte le associazioni che ricevono un locale in comodato gratuito, fissando il termine di durata di un anno, allo scadere del quale l'amministrazione comunale valuterà l'opportunità di procedere o meno alla relativa proroga.

La problematica evidenziata dalla S.V., circa l'intenzione dell'amministrazione comunale di creare uno spazio per fini politici, non è stata riscontrata in sede locale dalla competente prefettura, la quale espressa-

mente riferisce che la scelta dell'ente locale ha lo scopo di creare, tramite la costituzione di un centro sociale, uno spazio che consenta l'aggregazione, la socializzazione e la promozione culturale.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

l'amministrazione comunale di Este (Padova), in conseguenza delle dimissioni di undici consiglieri su venti avvenute il giorno 16 ottobre 1996, è stata sciolta, e ciò in forza del decreto-legge 31 agosto 1996, n. 452, reiterato in data 26 ottobre 1996;

il prefetto di Padova ha tempestivamente trasmesso gli atti al dipartimento enti locali del ministero dell'interno, che, a sua volta, in data 2 novembre 1996, ha fatto pervenire il tutto all'ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno affinché quest'ultimo compia gli atti di sua competenza e sottoponga il decreto di scioglimento del consiglio comunale di Este alla firma del Presidente della Repubblica;

appare inspiegabile ed ancor più ingiustificabile l'incredibile ritardo con il quale si sta procedendo nella definizione di tale pratica —:

nel caso non abbia ancora provveduto a compiere gli atti di sua competenza, quali siano le ragioni che motivano questo ritardo e questo illegittimo procedere, e se non intenda provvedere immediatamente a disporre il decreto di scioglimento del consiglio comunale di Este. (4-05872)

RISPOSTA. — *La procedura di scioglimento del Consiglio Comunale di Este (PD), avviata dal Prefetto di Padova ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. b) n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, si è conclusa il 9 dicembre 1996 con la firma, da parte del Presidente della Repubblica, del*

provvedimento di scioglimento e di nomina di un commissario straordinario.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'incidente nucleare di Chernobyl ha avuto, tra l'altro, l'effetto di ridurre i fondi destinati al settore nucleare, ivi comprese le ricerche nel settore della radioprotezione;

l'esistenza e l'operatività di centrali simili a quella di Chernobyl — del tipo RBMK — costituiscono costantemente, come riportato con specifici ed articolati servizi dalla stampa nazionale nei giorni scorsi, un potenziale pericolo di fughe radioattive, che potrebbero investire il nostro Paese;

il decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, in attuazione delle direttive EURATOM 80/836-84/467-89/618-90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti, affida all'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione ambientale), istituita con legge n. 61 del 21 gennaio 1994, il compito del controllo sulle attività relative all'uso pacifico dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti, mentre, come noto, all'ENEA sono affidati esclusivi compiti di ricerca negli stessi settori;

è necessario dotare urgentemente il Paese delle tecnologie più avanzate per il monitoraggio ed il controllo delle radiazioni in atmosfera —:

quali provvedimenti abbia adottato l'ANPA per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza radiologica e di conoscere i motivi dei ritardi, in tale precaria situazione, nella realizzazione della rete di monitoraggio nazionale prevista in sei centraline per il rilevamento automatico dell'intensità di «dose gamma» in aria, con un centro di controllo operativo situato presso l'ANPA stessa;

se l'ANPA abbia provveduto alla messa a punto di sistemi informatici adeguati alla elaborazione e diffusione dei dati relativi ad eventuali presenze di radioattività artificiale in aria. Tale richiesta è motivata dal fatto che l'ANPA è dotata di risorse economiche notevoli (circa 50 miliardi l'anno di contributo ordinario dello Stato), che, dopo oltre due anni di esistenza dell'Agenzia, non appaiono adeguatamente utilizzati (si parla di un residuo biennale di circa 30 miliardi) per urgenti azioni a tutela della popolazione e del territorio nazionale per gli aspetti di protezione radiologica e convenzionale.

(4-00435)

RISPOSTA. — *Con il sindacato ispettivo indicato in oggetto l'onorevole interrogante desidera notizie in ordine ai pericoli di fughe radioattive da centrali simili a quella di Chernobyl, in merito si riferisce quanto segue.*

Va innanzitutto osservato che il ritardo nella realizzazione di una rete di rilevamento automatico della radioattività in aria, se si confronta la situazione italiana con quella mediamente esistente in Europa, è ormai quasi decennale, dal momento che i principali paesi si sono dotati di quello strumento di protezione sin dall'indomani dell'incidente di Chernobyl.

Ciò non è avvenuto in Italia soprattutto a causa della sovrapposizione delle competenze di diversi soggetti che operano nel settore, che ha generato incertezze sui rispettivi compiti, con conseguenti inerzie ma anche con iniziative concorrenti.

Per quanto in particolare attiene alla competenza autonoma dell'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale, questa è stata resa esplicita — al di là delle attribuzioni generali stabilite dalla legge istitutiva del 1994 che ha certamente dato un più ampio respiro ai compiti settoriali già dell'ENEA/DISP — dal decreto legislativo n. 230 del 1995.

Il sistema di rilevamento automatico per la cui realizzazione l'ANPA sta lavorando è composto da due reti. Una prima rete sarà formata da sette stazioni e da un centro di controllo posto nella sede ANPA a Roma. Essa corrisponderà al progetto generale de-

finito da un gruppo di lavoro che ha operato presso il Dipartimento della Protezione Civile. Ciascuna stazione conterrà la strumentazione per un'analisi completa dei radionuclidi presenti in aria.

La seconda rete di allarme, a maglia più fitta, sarà costituita da circa cinquanta punti di rilevazione della sola intensità di esposizione gamma in aria e consentirà di seguire in modo più puntuale l'andamento di eventuali nubi radioattive.

Riguardo la prima rete, l'ANPA nel dicembre 1994 ha indetto una gara di appalto-concorso per la realizzazione di una prima parte, finanziata dal Dipartimento della protezione Civile (tre miliardi di lire), formata da tre stazioni automatiche — nei teleposti dell'Aeronautica Militare di Tarvisio (UD), Capo Caccia (SS) e Monte S. Angelo (FG) — e dal centro di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ANPA ha deliberato nell'ottobre 1995 l'aggiudicazione dell'appalto-concorso sopraccitato al progetto-offerta risultato vincitore e conseguentemente nello stesso mese è stato affidato il contratto di appalto per i lavori di realizzazione della rete prototipo predetta, con una previsione di funzionamento per il settembre 1996.

Tali lavori, iniziati regolarmente, sono stati tuttavia sospesi nel mese di marzo del 1996 a causa della sospensione del provvedimento di aggiudicazione disposta in seconda istanza dal Consiglio di Stato su richiesta di una ditta concorrente, dopo che peraltro, in prima istanza, il TAR-Lazio aveva respinto tale richiesta, motivando la decisione con l'insussistenza del fumus boni juris. L'ANPA ha provveduto a promuovere tutte le azioni legali di propria competenza atte ad accelerare al massimo la decisione nel merito della magistratura.

Nell'ottobre 1996, la stessa ditta ha provveduto, per propria autonoma iniziativa, al ritiro del ricorso stesso. Successivamente, nel dicembre 1996, il Tar Lazio, sez. II-bis ha dichiarato decaduto il procedimento in essere per sopravvenuto difetto di interesse.

Pertanto i lavori di realizzazione della rete prototipo per rilevamento automatico della radioattività in aria, consistente in tre stazioni automatiche ed un centro di con-

trollo, sono riprese e si prevede la conclusione ed il funzionamento entro il 1997.

Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha deliberato, nel dicembre 1995, il completamento della prima rete di allarme, con la realizzazione di altre quattro stazioni (tre posizionate in altrettanti siti dell'Aeronautica Militare più una quarta posta nella sede stessa dell'ANPA) identiche alle prime, con uno stanziamento complessivo di 4,5 miliardi.

L'ANPA ha completato l'iter autorizzativo relativo all'utilizzo di tali siti dell'aeronautica Militare-Monte Cimone (MO), Bric della Croce (TO) e Cozzo Spadaro (SR), ed ha emanato l'annunciato bando di gara ed appalto concorso, ha selezionato le ditte partecipanti, ed è in corso di preparazione da parte delle stesse il progetto offerta sulla base delle specifiche tecniche preparate dall'Agenzia.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la realizzazione della seconda rete di allarme, a maglia più fitta, stanziando 2,1 miliardi di lire. È in corso di studio l'individuazione dei siti ove posizionare i punti di misura.

Va comunque sottolineato che, pur se non sono ancora disponibili le reti automatiche come sopra descritto, l'Agenzia ha organizzato, sin dal 1987, un sistema di raccolta e misura del particolato atmosferico presso alcuni laboratori nazionali e centri regionali; i risultati vengono trasmessi quotidianamente al centro di emergenza costituito presso l'ANPA stessa per le opportune valutazioni e le eventuali azioni.

Per quanto concerne il problema relativo alla elaborazione e diffusione dei dati sulla presenza di radioattività artificiale in aria e per altre matrici ambientali ed alimentari, sono stati recentemente installati presso l'ANPA e presso quasi tutti i centri regionali di riferimento (le strutture regionali per il controllo dei livelli della radioattività ambientale) i terminali di una rete di trasmissione dati, realizzata dal Ministero della Sanità. Detta rete è oggi parzialmente operativa e richiede alcuni adeguamenti tecnici per automatizzare il trasferimento su di essa dei dati del monitoraggio strumentale. A seguito di tali adeguamenti la rete consen-

tirà la diffusione in tempo reale dei risultati e la successiva diffusione agli organismi istituzionali ed al pubblico. In essa saranno ovviamente inseriti i risultati delle reti di allarme sopra delineate, in modo da garantire anche per essi il massimo dell'informazione a tutti gli interessati.

Va evidenziato che le attività dell'ANPA relative alle reti di rilevamento della radioattività si inseriscono in un più ampio quadro di provvedimenti adottati dall'Agenzia in vista di possibili situazioni di emergenza radiologica.

Può essere citata in particolare la costituzione, presso l'Agenzia, del Centro di elaborazione e di valutazione dati, una struttura a suo tempo organizzata dall'ENEA/DISP, oggi ANPA, ove sono raccolte tutte le competenze esistenti in ambito nazionale, al fine di garantire una interpretazione univoca dei dati radiometrici rilevati sul territorio nel corso dell'emergenza e dare quindi indicazioni uniformi all'autorità preposta alla gestione dell'emergenza stessa (Dipartimento della Protezione Civile, prefetti). L'istituzione di tale Centro, di fatto già da tempo operante grazie all'impegno dell'Agenzia, è stata formalmente sancita da un recente decreto legislativo. Presso l'ANPA è inoltre operante un servizio di reperibilità 24 ore su 24, per far fronte con immediatezza ad ogni improvvisa evenienza.

Al di là delle predisposizioni per possibili situazioni di emergenza, l'impegno dell'ANPA per la tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti si esplica attraverso l'azione quotidiana di decine di tecnici che effettuano analisi di sicurezza, controlli, ispezioni sugli impianti e sulle diverse attività che comportano l'impiego di sorgenti di radiazioni.

Vanno peraltro ricordati i controlli sull'ambiente, come nel caso dell'ampia indagine condotta sulle coste della Calabria, anche in relazione alla presunta presenza di rifiuti radioattivi nei relitti delle navi affondate nei mari circostanti quella regione in circostanze sospette.

L'ANPA è altresì impegnata alla partecipazione ai programmi internazionali di assistenza ai paesi dell'Europa orientale; tali programmi hanno lo scopo di adeguare il

livello della sicurezza in quei paesi, dove sono ancora in esercizio impianti dello stesso tipo di quello di Chernobyl o comunque tali da suscitare notevoli preoccupazioni.

Alla luce di queste considerazioni, appare priva di fondamento l'affermazione che le dotazioni economiche dell'ANPA non siano adeguatamente utilizzate per urgenti azioni di tutela della popolazione e del territorio nazionale.

Se un avanzo di gestione si è formato nei due anni trascorsi dalla nascita dell'Agenzia, ciò è dovuto esclusivamente alla sostanziale inattuazione della legge istitutiva. Basta ricordare che per quasi l'intero primo anno di vita l'ANPA è stata lasciata priva di organo di vertice, in una situazione di incerta connotazione giuridica, e che solo nel mese di novembre u.s. si è insediato il nuovo direttore dott. Giovanni Damiani; che non è stato emanato il regolamento di organizzazione, mentre solo da poco è stato emanato lo statuto; che il personale presente è solo quello inizialmente trasferito dall'ex ENEA/DISP, circa 270 persone rispetto alla dotazione iniziale di almeno seicento unità prevista dalla legge; che il personale stesso è ancora privo del contratto di lavoro e il trattamento giuridico ed economico è ormai fermo da anni.

In questa situazione non deve sorprendere un livello di operatività dell'Agenzia ancora parziale.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'ambiente. — Per sapere, premesso che:

è stato riaperto il pascolo montano in territorio di Subiaco;

si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali l'amministrazione comunale di Subiaco starebbe approntando autorizzazioni da concedere per permettere il pascolo sul territorio anche a mandrie provenienti da paesi vicini;

sono evidenti l'esistenza di grosse necessità degli allevatori locali, la scarsa disponibilità di prati da dividersi, per di più con i turisti che si spera arrivino con la bella stagione, la possibilità reale che ben presto i pascoli possano esaurire il duplice ruolo;

gli abbeveratoi sono pochi, per di più con acqua inquinata;

una presenza eccessiva di bestiame non può essere, da un lato, perfettamente controllata, mentre dall'altro lato, può essere fonte di pericolo, soprattutto per il rispetto delle più elementari norme igieniche, per i residenti ed i villeggianti;

se il Ministro interrogato non intenda prendere provvedimenti seri ed urgenti, ove la cosa fosse fondata, per sospendere immediatamente ogni iniziativa a tal proposito. (4-01292)

RISPOSTA. — In relazione all'atto di Sindacato Ispettivo di cui all'oggetto, dalle note trasmesse a questa Amministrazione da parte della Regione Lazio e dalla Prefettura di Roma, non risulta che nel territorio comunale di Subiaco si sia consentito il pascolo ad allevatori dei Comuni vicini.

A tal proposito lo stesso Sindaco di Subiaco, dott. Massimo Percoco, interpellato dalla stessa Prefettura, ha precisato che da accertamenti effettuati (tramite il Comando dei VV.UU., del Corpo Forestale di Subiaco e del Comando della Stazione dei CC.CC.) e dalle disposizioni in atto, non risulta che sia stato mai autorizzato o si stia autorizzando l'uso del pascolo montano a mandrie appartenenti a proprietari non residenti nel proprio Comune, così come prescritto al punto 7 dell'Ordinanza n. 708 del 16 marzo 1995 tuttora in vigore.

Pertanto, non ravvisandosi la situazione prospettata dall'interrogazione in questione, non si ritiene necessario prendere alcun provvedimento al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

IZZO e PITTELLA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

si ha notizia di una « semina » di pino loricato sui pianori del parco nazionale del Pollino da parte di una nota società di riforestazione —:

se sia stato rispettato il prescritto iter procedurale, considerato che, trattandosi di modificazione del territorio interessante oltre 20 ettari di superficie, è prevista valutazione di impatto ambientale;

se tale operazione, di non univoca valutazione tecnica, possieda requisiti di reale efficacia e non si esaurisca in un inutile dispendio di denaro pubblico.

(4-00463)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente la semina del Pino Loricato sui pianori del Parco Nazionale del Pollino, si riferisce quanto segue.

Il progetto di riqualificazione e tutela ambientale del Parco Nazionale del Pollino, commissionato dalla Regione Basilicata, prevedeva interventi di rinnovazione del Pino Loricato e di intervento colturale sull'associazione Abete bianco - Faggio, che andavano ad interessare una superficie complessiva rispettivamente di 250 ha. e 111 ha. nella zona 1 del Parco.

Il progetto presentato dalla Pomario srl Costruzioni Generali di Potenza in data 23.4.1996, cui fa riferimento l'interrogazione, non è mai stato avviato in quanto l'Ente Parco, anche in considerazione del parere sfavorevole espresso dalla Commissione Tecnico Consultiva, non lo ha autorizzato.

La Commissione predetta, esprimeva parere sfavorevole al rilascio del Nulla osta in quanto: l'intervento era chiaramente diretto ad incidere su zone di elevatissima valenza ambientale, rispetto alle quali è necessario osservare una politica di attenta salvaguardia e conservazione dell'habitat esistente; inoltre interventi di tal genere vanno inquadrati e sistemati negli ambiti di scelte di politica del territorio da consacrarsi nel Piano del Parco. Infine le considerazioni svolte da progettisti nella relazione di accompagnamento evidenziano contraddizioni e sfasature che minano in radice lo stesso

successo dell'intervento, lasciando integre le ragioni e le cause della denunciata dispersione del Pino Loricato.

Il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Potenza, da parte sua, si era dichiarato favorevole unicamente alla realizzazione degli interventi relativi alla rivitalizzazione dell'associazione Abete bianco - Faggio, ma negava il nulla osta all'intervento di semina del Pino Loricato.

Il Servizio Conservazione della Natura di questo Ministero, in merito alla semina del Pino Loricato ritiene che non sembra giustificabile un intervento volto ad ottenere un rimboschimento diffuso con una specie pioniera caratterizzata da una presenza rada su terreni rocciosi, tali da non consentirle uno sviluppo di vaste coperture arboree.

Poiché il progetto prevede lo spargimento (con la tecnica dell'idrosemina da elicottero) di 10 quintali di semi per ettaro, non si può sottovalutare l'elevato costo di tale operazione, pertanto l'intervento più adatto è senz'altro la « semina di piantine provenienti da vivaio », le quali, anche se cresciute a quote inferiori, ed a temperature più elevate, per caratteristiche genetiche proprie, dispongono di una più facile adattabilità a situazioni climatiche, pedologiche ed orografiche.

Nelle zone del parco in cui si intende intervenire, inoltre, è ormai molto ridotto o quasi assente il pascolo, pertanto, le piantine stesse non si troverebbero a subire particolari danneggiamenti da parte del bestiame.

In ordine alla valutazione di impatto ambientale richiamata nell'interrogazione, si precisa che l'intervento de quo non rien-

tra tra le opere di cui all'articolo 6 della L. 8.7.86 n. 349 indicata nel DPCM 377 del 10.8.88.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

JERVOLINO RUSSO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nelle ultime settimane si è nuovamente vivacizzata la discussione circa il rapporto tra droga e carcere, problema di indubbia delicatezza e rilevanza, al quale va data una idonea soluzione nel pieno rispetto dei diritti del detenuto ed in una ottica che favorisca la disintossicazione ed il pieno recupero —:

quanti siano a tutt'oggi i tossicodipendenti reclusi nelle carceri italiane;

quanti di essi siano reclusi in quanto condannati per reati connessi allo spaccio di droga;

quanti siano i tossicodipendenti reclusi in quanto condannati per altri reati non connessi alla droga. (4-07383)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che i tossicodipendenti reclusi negli istituti penitenziari, alla data del dicembre 1996, erano 13.859 (pari al 29,25 per cento della popolazione detenuta); di questi 6.424 detenuti per reati afferenti al traffico illecito di stupefacenti e 7.435 per altri reati.

Si allegano le tabelle riepilogative dell'ultimo rilevamento sulla tossicodipendenza in ambito penitenziario, con i dati aggiornati al 31.12.1996.

ALLEGATO

SCHEDA 1
RIEPILOGO B
RILEVAMENTO DETENUTI TOSSICODIPENDENTI, ALCOOLDIPENDENTI ED IN TRATTAMENTO METADONICO
PRESENTI ALLA DATA DEL 31/12/96
RIEPILOGO NAZIONALE

REGIONE	DETENUTI PRESENTI		DETENUTI TOSSICODIPENDENTI		DETENUTI ALCOOLDIPENDENTI		% RISPETTO AI PRES.	
	UOMINI	DONNE	TOTALE	UOMINI	DONNE	TOTALE	UOMINI	DONNE
ABRUZZO	1.318	34	1.352	502	11	513	37,94	0
BASILICATA	485	11	496	80	5	85	17,14	36
CALABRIA	1.582	16	1.598	200	9	209	13,08	1
CAMPANIA	5.603	192	5.795	1.301	47	1.348	23,26	0
EMILIA ROMAGNA	2.587	103	2.670	953	55	1.008	37,75	0
FRIULI V. GIULIA	564	26	590	216	12	228	38,64	3
LAZIO	4.306	308	4.614	1.796	83	1.879	40,72	0
LIGURIA	1.058	69	1.127	350	34	384	34,07	0
LOMBARDIA	6.421	478	6.899	1.782	164	1.946	28,21	1
MARCHE	588	11	599	138	6	144	24,04	1
MOLISE	295	7	302	79	3	82	27,15	0
PIEMONTE	3.877	160	4.037	1.284	85	1.369	35,16	0
PUGLIA	2.986	113	3.099	899	32	931	30,04	1
SARDEGNA	2.064	54	2.118	859	34	893	42,16	0
SICILIA	5.142	118	5.260	808	27	835	15,87	0
TOSCANA	3.599	124	3.723	760	72	832	22,35	0
TRENTINO	307	21	328	145	18	163	49,70	2
UMBRIA	823	60	883	214	22	236	26,73	0
VENETO	1.831	119	1.950	684	47	731	37,49	0
VALLE D'AOSTA	142	4	146	62	1	63	43,15	0
TOTALE NAZIONALE	45.358	2.028	47.386	13.092	767	13.859	29,25	9
				521		530		

ALLEGATO

SCHEDA 4bis

RILEVAMENTO DETENUTI PRESENTI E TOSSICODIPENDENTI
RISTRETTI PER REATI DI CUI AL T.U. 309/90 E PER ALTRI REATI
ALLA DATA DEL 31/12/96

RIEPILOGO NAZIONALE

REGIONI	QUADRO 1			QUADRO 2			QUADRO 3			QUADRO 4		
	DETENUTI PRESENTI RISTRETTI PER ART. 73 T.U. 309/90	RISTRETTI PER ALTRI REATI	TOTALE	TOSSICODIPENDENTI RISTRETTI PER ART. 73 T.U. 309/90	RISTRETTI PER ALTRI REATI	TOTALE	NON TOSSICODIPENDENTI RISTRETTI PER ART. 73 T.U. 309/90	RISTRETTI PER ALTRI REATI	TOTALE	DETENUTI STRANIERI RISTRETTI PER ART. 73 T.U. 309/90	RISTRETTI PER ALTRI REATI	TOTALE
ABRUZZO	434	918	1.352	204	309	513	230	609	839	178	138	316
BASILICATA	145	351	496	46	39	85	99	312	411	23	23	46
CALABRIA	432	1.166	1.598	103	106	209	329	1.060	1.389	19	43	62
CAMPANIA	2.181	3.614	5.795	598	750	1.348	1.583	2.864	4.447	237	202	439
EMILIA ROMAGNA	832	1.838	2.670	455	553	1.008	377	1.285	1.662	338	401	739
FRIULI	245	345	590	119	109	228	126	236	362	86	78	164
LAZIO	1.461	3.153	4.614	832	1.047	1.879	629	2.106	2.735	662	640	1.302
LIGURIA	460	667	1.127	201	183	384	259	484	743	160	255	415
LOMBARDIA	2.543	4.356	6.899	1.019	927	1.946	1.524	3.429	4.953	823	898	1.721
MARCHE	238	361	599	93	51	144	145	310	455	39	67	106
MOLISE	102	200	302	37	45	82	65	155	220	30	26	56
PIEMONTE	1.628	2.209	3.837	613	736	1.349	1.015	1.473	2.488	552	334	886
PUGLIA	1.196	1.903	3.099	405	526	931	781	1.377	2.168	67	95	162
SARDEGNA	688	1.430	2.118	279	614	893	409	816	1.225	315	242	557
SICILIA	1.387	3.873	5.260	353	482	835	1.034	3.391	4.425	67	165	232
TOSCANA	1.321	2.402	3.723	432	400	832	889	2.002	2.891	512	473	985
TRENTINO	150	178	328	96	67	163	54	111	165	87	35	122
UMBRIA	219	664	883	93	143	236	126	521	647	65	128	193
VENETO	881	1.069	1.950	416	315	731	465	754	1.219	323	284	607
VALLE D'AOSTA	52	94	146	30	33	63	22	61	83	25	28	53
TOTALE NAZIONALE	16.595	30.791	47.386	6.424	7.435	13.859	10.171	23.356	33.527	4.608	4.555	9.163

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

LENTI e CESETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il professor Luigi Martellini ha prestato servizio in qualità di docente di materie letterarie dall'anno 1973 al 1991 presso l'istituto tecnico industriale « Montani » di Fermo;

in data 16 maggio 1995 viene confermato ricercatore presso l'Università degli studi della Tuscia, Facoltà di lingue e letterature moderne, con decorrenza 1° marzo 1994;

con notifica del 7 luglio 1995, l'Università delle Tuscia invita il professor Martellini a presentare istanza per l'eventuale riconoscimento dei servizi pre-ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, entro un anno; per tale scopo viene allegato un modulo da riempire;

la Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1995, n. 305, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, commi 1, 2, 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui consente di valutare, in varie misure l'anzianità del servizio reso nella scuola secondaria ai fini della ricostruzione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori;

l'illegittimità è stata ritenuta non perché la norma in sé contrastasse con qualche principio costituzionale, ma perché con essa il Governo avrebbe ecceduto dalla delega ricevuta con l'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28;

non avendo potuto, per insufficienza dei tempi necessari, produrre la documentazione per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo prima del 7 luglio 1995, il professor Martinelli si è visto negare il diritto al riconoscimento;

la pronuncia della Corte costituzionale — che interviene quindici anni dopo la norma dichiarata illegittima — corre il rischio di porre in discussione posizioni ormai consolidate da tempo e, comunque,

rende indebitamente impermeabili la docenza nelle scuole secondarie e docenza universitaria —:

quali interventi intenda adottare per far sì che il professor Martellini possa veder riconosciuti, come i suoi colleghi, gli anni di lavoro pre-università e quali iniziative legislative intenda porre in essere ai fini della soluzione della controversia.

(4-04618)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si precisa quanto segue:*

1) *l'articolo 17 della legge 18.3.58 n. 311 permetteva di riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera universitaria, anche i servizi prestati presso istituzioni diverse da quelle universitarie.*

L'articolo 12 della legge 21.1.1980, n. 28, prevedeva, tra l'altro, l'emanazione di norme atte a consentire il riconoscimento dei servizi prestati nelle Università.

2) *L'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 stabiliva il riconoscimento dei servizi prestati nella scuola secondaria.*

La Corte Costituzionale tuttavia con sentenza n. 305 del 26 giugno - 7 luglio 1995 (pubblicata sulla G.U. n. 29 del 12.7.95) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80 — commi 1, 2, 3 e 7 —, nella parte in cui consente di valutare ai fini della carriera dei docenti l'anzianità conseguita nella Scuola secondaria.

Nella motivazione della medesima sentenza sono chiarite le ragioni di ordine giuridico per cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei citati commi 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80.

Solo una attenta analisi e disamina dei contenuti della motivazione della citata sentenza potrà pertanto chiarire le ragioni per cui la Corte Costituzionale è pervenuta a formulare la pronuncia in questione.

Certamente può affermarsi che l'alto Consesso ha ritenuto le disposizioni sopra

citare dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80 in contrasto, sia con la lettera, sia con la ratio ed il senso complessivo delle legge delega.

Allo stato non può pertanto trovare soluzione il problema sollevato dall'On.le interrogante con l'atto di sindacato ispettivo de quo.

Una soluzione legislativa del problema farebbe incorrere gli organi che ne assumessero l'iniziativa in un'ulteriore occasione di ricaduta nell'illegittimità.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. — Per conoscere:

se intendano o meno porre un freno alle continue « missioni » in Italia e all'estero, che non possono ritenersi spinte da indispensabili motivi di ufficio, da parte dei vari dirigenti statali e *manager* pubblici, componenti i vari consigli di amministrazione;

come si giustifichi, oltretutto, che vengano scelti alberghi di grande lusso, dove per dormire si paga oltre mezzo milione a notte, oltre alla spesa senza limiti per i pasti;

se il Governo non ritenga di porre un freno e di evitare che il pubblico denaro venga dissipato anche in questo modo, mentre si continuano a colpire i lavoratori ed i piccoli risparmiatori, i pensionati ed i piccoli imprenditori. (4-03933)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si chiedono iniziative intese a limitare le spese, per missioni in Italia e all'estero, dei dirigenti statali e *manager* pubblici componenti i vari consigli di amministrazione.

Al riguardo, premesso che la vigente normativa in materia di trattamento economico all'interno del territorio nazionale ed all'estero non consente ai dipendenti statali (legge n. 417 del 1978, articolo 2 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 513 del 1978) di utilizzare alberghi di lusso, si fa presente che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, al fine di razionalizzare la spesa connessa ai pernottamenti fuori sede dei dipendenti pubblici, all'articolo 1, comma 68, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano stipulare, alle condizioni più favorevoli, convenzioni con società e con catene alberghiere presso le cui strutture il dipendente in missione è tenuto a pernottare.

Inoltre, il comma 67 dello stesso articolo ha posto il divieto di rideterminare, per il triennio 1997-1998, le somme relative all'indennità di missione e di trasferimento, alle indennità sostitutive dell'indennità di missione e a quelle aventi natura di rimborso spese, le quali sono confermate agli importi stabiliti per il 1996.

Va, infine, segnalato che il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, aveva già ridotto dell'8 per cento gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, concernenti le spese per il trattamento economico di missione all'interno e all'estero, sui quali gravano anche i rimborsi connessi al pernottamento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

LUCCHESI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere:

come intenda intervenire per porre fine alla vicenda delle lunghe file davanti agli sportelli postali per potere effettuare versamenti di conto corrente postale;

se voglia personalmente verificare quanto avviene negli uffici postali, dove le persone sono costrette a lunghe e snervanti attese;

se non ritenga di disporre l'apertura di più sportelli per il servizio dei conti correnti postali, per eliminare il disservizio delle lunghe attese e della perdita di

tempo; è inammissibile che, per pagare un conto corrente postale, bisogna mettersi in coda ed attendere a lungo; è un'altra disfunzione tutta italiana, che non ci potrà mai avvicinare all'Europa;

se sia a conoscenza del fatto che alcuni uffici delle poste sono sovraffollati e la gente rimane inoccupata, e quindi sarebbe più opportuno potenziare gli sportelli postali;

cosa in concreto il Ministro intenda fare subito per sanare questa incresciosa situazione. (4-04862)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che nel novero delle iniziative intraprese allo scopo di offrire alla clientela servizi sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze manifestate dagli utenti stessi, è stata predisposta una serie di interventi volti a migliorare lo svolgimento dei servizi operativi e, tra questi, è stata inserita la possibilità di effettuare il pagamento delle operazioni di bancoposta attraverso il bancomat.*

È stata pertanto, stipulata una convenzione con l'associazione bancaria italiana per l'utilizzo della carta bancomat quale mezzo di pagamento presso gli uffici postali e di conseguenza, sono stati attivati a tutt'oggi presso n. 538 agenzie postali, un totale di n. 1076 sportelli bancomat adibiti ai servizi di bancoposta.

Fra le altre iniziative adottate allo scopo di riequilibrare il rapporto domanda/offerta, l'ente medesimo ha segnalato di aver attuato sistemi operativi diversificati che tengono conto del flusso del traffico registrato, prevedendo una applicazione più razionale del personale che, di volta in volta, viene adibito a svolgere i servizi maggiormente richiesti, nonché il progetto « elimina-code » — avviato con successo in Emilia Romagna (e che successivamente verrà esteso in altre regioni quali Piemonte, Lazio, Puglia e Sicilia) — che, sull'esempio di quanto già accade presso le banche, prevede l'installazione di apparecchiature elettroniche che

consentono agli utenti di attendere il proprio turno senza doversi affollare davanti all'operatore.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere:*

a quanto ammonti la spesa per la pubblicità sui giornali da parte dell'ente poste, in particolare quanto è stato speso per questa voce nel corrente anno;

se si possa giustificare questa pubblicità e come possa conciliarsi con il servizio più che scadente che questo ente eroga;

sta di fatto che sui giornali si pubblica un grande ente moderno ed efficiente e la posta venga recapitata dopo parecchi giorni dalla spedizione: in questi giorni, poi, il servizio non funziona per niente;

come il Governo possa permettere ed un ente, che si mantiene con il pubblico denaro, di erogare soldi sotto forma di pubblicità dal discutibile contenuto, invece di ristrutturare l'ente e far sì che le poste funzionino in modo moderno e civile.

(4-06303)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero p.t., prevede, tra l'altro, che la gestione finanziaria dell'ente Poste Italiane sia sottoposta al controllo della Corte dei conti che riferisce al Parlamento avvalendosi delle valutazioni fornite da un apposito organo interno incaricato di eseguire verifiche sull'efficacia e l'efficienza delle attività svolte dall'ente stesso.*

Relativamente alla qualità del servizio postale, l'ente Poste Italiane ha riferito che dalle rilevazioni effettuate nel mese di no-

vembre 1996 dalla Price Waterhouse, organismo indipendente di livello europeo incaricato dalla Internationai Rost Corporation, è emerso che il sistema postale italiano è in linea con quello degli altri paesi europei atteso che il recapito della corrispondenza in ambito cittadino avviene entro le 48 ore dalla impostazione per l'84,5 per cento degli invii mentre in ambito nazionale l'81,9 per cento degli invii viene recapitato entro tre giorni dalla spedizione.

Tale risultato appare estremamente positivo se raffrontato alle statistiche del 1993 secondo cui il 35 per cento degli invii città per città veniva recapitato entro due giorni mentre solo il 68 per cento del corriere nazionale veniva consegnato entro tre giorni dalla spedizione.

L'ente ha inoltre precisato che la riorganizzazione del settore e la riduzione di organico avvenuta, come preventivato, senza oneri a carico dello Stato e senza fare ricorso ad ammortizzatori sociali, hanno consentito di recuperare circa 4.000 miliardi nel triennio 1994-1996; il conto consuntivo 1993 della Amministrazione p.t. evidenziava, infatti, una perdita di 4.092 miliardi al netto degli ammortamenti e accantonamenti a fronte di un risultato dell'ente, sui dati di preconsuntivo, che, per l'esercizio 1996, evidenziano un margine operativo lordo negativo ridotto a 111 miliardi.

Per offrire un'ampia conoscenza dei prodotti offerti alla clientela in regime di concorrenza l'ente Poste Italiane ha precisato di aver programmato una serie di inserzioni pubblicitarie su alcuni quotidiani a diffusione nazionale e a riviste specializzate utilizzando, a tale scopo, un budget pari allo 0,03 per cento del fatturato; nel 1996, i costi sostenuti per la pubblicità su quotidiani e riviste sono stati pari a £. 1.472.221.424 + IVA.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

LUCCHESI. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 34 della legge 18 febbraio, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), recita: «...sono ammessi a sostenere l'esame di Stato... dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti a un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo »;

in applicazione di tale articolo, già nel 1992 e successivamente nel 1993 e 1994, il Murst ammetteva con riserva a sostenere l'esame di Stato gli allievi delle scuole private. La riserva consisteva nel futuro pubblico riconoscimento delle scuole stesse (materia questa, a sette anni di distanza dal varo della legge n. 56 del 1989, ancora del tutto indefinita);

mentre si apriva un vasto dibattito sulla interpretazione dell'articolo 34, molte centinaia di professionisti (si stima oltre quattrocento) sostenevano positivamente gli esami di cui trattasi, ma le università, vincolate dalla riserva non sciolta, non rilasciavano certificato di abilitazione, bensì attestato dell'esito positivo dell'esame;

gli ordini professionali degli psicologi, comportandosi in maniera tra loro disforme, talvolta iscrivevano ed altre no i malcapitati « trentaquattristi », con il risultato che, a parità di condizioni, vi è oggi chi lavora in questo campo abusivamente e chi è legittimato a farlo;

a ormai quattro anni di distanza da quando i primi esami di Stato, in base all'articolo 34, furono sostenuti (1992), a seguito di due diversi e successivi pareri del Consiglio di Stato (che ha confuso questo problema con quello diverso posto dall'articolo 3 della legge n. 56 del 1989), le università stanno autoannullando le ammissioni, con la conseguenza che improvvisamente circa cinquecento professionisti rimarranno senza lavoro;

nel mese di ottobre 1996 il sottosegretario, professor Guerzoni, ha ricevuto i loro rappresentanti e, alla presenza di tutte le associazioni di categoria degli psicologi

e dei rappresentanti dell'ordine nazionale degli psicologi, si è impegnato a trovare una soluzione per rilasciare l'abilitazione a chi ha sostenuto e superato gli esami di Stato. Ancora ad oggi nulla però risulta essere stato fatto, nonostante la favorevole possibilità offerta da un'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia che, in data 22 novembre 1996, ha accolto la richiesta di sospensiva proposta dai ricorrenti contro i provvedimenti di autoannullamento dell'esame di Stato emanati dall'università di Trieste, in quanto, per la loro incidenza sull'attività delle parti ricorrenti, appaiono produttivi di danno grave ed irreparabile —:

se intenda con la massima urgenza assumere provvedimenti amministrativi di attuazione dell'articolo 34 della legge n. 56 del 1989, che consentano a chi ha sostenuto e superato l'esame di Stato di ottenere l'abilitazione e di iscriversi regolarmente all'ordine degli psicologi. (4-07162)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto per chiarire anzitutto all'Onorevole Interrogante alcune questioni relative allo stesso atto ispettivo.*

Ciò è premessa indispensabile per comprendere appieno i termini dalla vicenda oggetto dell'interrogazione.

La legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante norme concernenti la professione di psicologo dispone che per poter essere ammessi all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della predetta professione è necessario aver conseguito la laurea in psicologia ed aver compiuto un tirocinio annuale post lauream.

In deroga a tale norma e in via transitoria il successivo articolo 34 ha tuttavia esteso il diritto all'ammissione agli esami di Stato a coloro che, pur in difetto del possesso della laurea in psicologia, al momento dell'entrata in vigore della legge risultavano iscritti ad un corso di specializzazione, almeno triennale, in psicologia o in uno dei suoi rami e che avessero in seguito conseguito il relativo diploma e compiuto un anno di documentata pratica professionale.

In sede di applicazione della citata legge, successivamente all'adozione si pose il problema, a seguito di richieste avanzate da numerose scuole private, se la norma transitoria si riferisse a corsi post lauream (attivati da scuole di specializzazione universitarie) o anche a percorsi formativi che non presupponevano la laurea e attivabili, in quanto tali, da istituti privati.

Con riferimento a tale questione il Ministero autorizzò in un primo tempo, le Università, sedi di esami di Stato per la predetta abilitazione, a concedere l'ammissione con riserva agli aspiranti che avevano conseguito il diploma presso scuole private, precisando che lo scioglimento della riserva era collegato all'accoglimento o meno dell'istanza di riconoscimento presentata dalle stesse scuole ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 56/89, citata.

Avendo il cennato provvedimento di ammissione con riserva sollevato perplessità per la possibile violazione dei principi ispiratori della legge — intesi a garantire un elevato livello qualitativo dei candidati all'iscrizione all'albo professionale — il Ministero sottopose in un tempo successivo la questione al Consiglio di Stato.

Il citato Consesso con i due successivi pareri n. 84/94 e n. 817/94 affermò che sussistevano i presupposti giuridici per procedere all'auto annullamento dei provvedimenti di ammissione con riserva, sia nei confronti dei richiedenti sprovvisti di laurea che avevano chiesto di essere ammessi a sostenere l'esame per esercitare la professione di psicoterapeuta (oggetto di una specifica disciplina), sia nei confronti degli aspiranti all'esercizio dell'attività di psicologo che, non essendo muniti di laurea, risultavano in difetto anche di uno solo dei requisiti previsti dal richiamato articolo 34.

Il Consiglio di Stato, in tale occasione, affermò infatti che l'espressione « corso di specializzazione », di cui all'articolo 34 della predetta legge n. 56, doveva necessariamente riferirsi ad attività formativa post lauream, esercitata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1982, n. 162 da scuole di specializzazione istituite delle Università.

Diversamente opinando, significherebbe ricondurre le scuole di cui fa menzione il detto articolo 34 ad un genere imprecisabile (tale dunque da vanificare sostanzialmente la norma) o altrimenti ne conseguirebbe la autolegittimazione delle scuole, in assenza di ogni riconoscimento pubblico: il che sarebbe in contraddizione con il valore legale del titolo da esse rilasciato, che la stessa norma postula.

Ad avviso del Consiglio di Stato esistevano altresì i presupposti per l'autoannullamento nell'ipotesi che gli interessati avessero conseguito il diploma presso scuole successivamente riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della richiamata legge n. 56, attesa l'irretroattività del predetto riconoscimento.

Pertanto con nota del 24 luglio 1994 il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti ha invitato le competenti autorità accademiche ad adeguarsi ai sopraesposti pareri del Consiglio di Stato.

A seguito di ciò avverso i provvedimenti rettorali di annullamento delle ammissioni gli interessati hanno proposto numerosi ricorsi giurisdizionali.

Si fa presente che le pronunce finora pervenute al M.U.R.S.T. sono state comunque sfavorevoli ai ricorrenti.

È pur vero che l'ordinanza del TAR Friuli Venezia Giulia del 22.11.96 di cui è riferimento nell'interrogazione in parola, ha accolto la richiesta di sospensiva proposta dai ricorrenti contro i provvedimenti di autoannullamento dell'esame di Stato emanati dall'Università di Trieste, ma tale ordinanza, se pur significativa, non ha ovviamente valore di sentenza esecutiva e non scioglie i nodi fondamentali che riguardano il merito della controversia.

Il giudice, nel caso di specie, non ha esaminato il provvedimento di annullamento delle ammissioni né è intervenuto sui cennati pareri del Consiglio di Stato ai quali si è conformato il Ministero.

Tutto ciò premesso il Governo si riserva in ogni caso di intervenire, eventualmente anche con opportuna norma legislativa, per risolvere le varie questioni attinenti l'attuazione e l'interpretazione della legge legge 56 del 1989. Infatti occorre considerare come il

mutamento nel tempo dell'indirizzo ministeriale abbia oggettivamente determinato conseguenze negative su coloro i quali si sono sottoposti alle procedure previste dalla legge n. 56/89.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

MALGIERI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

i risultati di una recente indagine, pubblicati dai giornali, attestano che gli italiani trascorrono una media di quattrocentotrenta ore l'anno davanti agli sportelli postali;

dalla stessa indagine emerge che la produttività del lavoro postale è scadente e la qualità dei servizi è pessima;

una lettera da Roma a Roma per arrivare a destinazione impiega una media di tre giorni e mezzo, mentre a Napoli va anche peggio: 6, 10 giorni;

sono stati rilevati casi di telegrammi arrivati dodici mesi dopo l'invio; i quotidiani arrivano anche dopo tre giorni dall'inoltro;

nonostante le assicurazioni del presidente dell'ente Poste, Cardi, la situazione nel settore diventa sempre più drammatica: a Milano i portalettere sono sempre di meno, da 109 a 68 con gli aggravii di distribuzione immaginabili;

a Bologna — si legge sul quotidiano Roma del 21 ottobre 1996 — «l'ente poste ha cercato di tamponare le falle più vistose, ricorrendo ad assunzioni di personale straordinario con contratti trimestrali, ma una nostra indagine compiuta nel capoluogo emiliano ha rilevato che i neoassunti riescono ad imparare il lavoro solo in prossimità della scadenza del contratto» —;

di fronte a simile allarmante quadro delle poste italiane, quali misure intenda assumere per fronteggiare i disagi rilevati

e rinvigorire quella poca fiducia rimasta ai cittadini. (4-04475)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha precisato di avere come obiettivo quello di offrire servizi sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze degli utenti, attuando, nel contempo, misure volte al contenimento del proprio disavanzo economico-finanziario.*

In tale ottica il citato ente ha avviato su tutto il territorio nazionale un ampio decentramento organizzativo, apportando modifiche sia alla precedente strutturazione territoriale, sia attuando spostamenti di personale dagli uffici amministrativi a quelli di diretto contatto con il pubblico, sia adottando sistemi operativi diversificati in relazione al volume ed all'andamento del traffico in modo da poter effettuare, ove necessario, un riequilibrio del rapporto domanda/offerta; così, ad esempio, viene potenziata l'operatività degli uffici in occasione di particolari scadenze, in coincidenza delle quali, tuttavia, possono verificarsi attese superiori alla media.

La qualità generale dei servizi resi è, pertanto, notevolmente migliorata negli ultimi tempi, in particolare per quanto riguarda i tempi medi del recapito.

In particolare — come risulta dai dati forniti dalla società di revisione e certificazione Price Waterhouse, che ha svolto un'indagine sulla qualità del servizio postale nel secondo semestre del 1996 — il tempo medio di consegna delle lettere e delle cartoline città per città è, nell'84,5 per cento dei casi di 1,7 giorni (entro le 48 ore), mentre in ambito nazionale il recapito avviene nell'81,9 per cento dei casi entro le 72 ore.

Per quanto concerne il servizio di recapito dei telegrammi il medesimo ente ha precisato che il tempo medio di consegna è di 6 ore dall'accettazione e rientra nei parametri stabiliti dalla carta della qualità del servizio pubblico postale, mentre il mancato rispetto degli standard stabiliti, dovuto ad eventi imprevedibili e del tutto eccezionali, rappresenta una percentuale ridottissima in relazione al servizio svolto.

In merito, infine, alla particolare situazione del personale addetto al recapito della corrispondenza a Milano il ripetuto ente, nel comunicare che a tale servizio sono applicati n. 766 portalettere, su un fabbisogno stimato di n. 784 unità, pari quindi al 98,2 per cento, ha precisato che nell'ambito delle agenzie dipendenti dalla filiale di Milano non risultano esistenti particolari disagi e che, comunque, eventuali maggiori necessità legate al verificarsi di picchi di traffico vengono fronteggiate attraverso una diversa applicazione del personale addetto, che viene adibito allo svolgimento dei servizi maggiormente richiesti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MASELLI, OLIVO, SUSINI, DE BENNETTI, CARLI, SPINI e BIRICOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la legge 24 maggio 1970, n. 336 « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati », stabilisce taluni benefici a favore delle categorie indicate nel titolo, ponendo (articolo 5) il relativo onere a carico dello Stato, cioè a carico della generalità dei cittadini;

la successiva legge 9 ottobre 1971 n. 824 « Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati », integra la legge precedente, precisando tra l'altro che l'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente istituito o azienda, datore di lavoro; in proposito occorre notare che trattasi di enti pubblici, i cui oneri ricadono su una generalità indistinta di cittadini, e che, inoltre, in misura più o meno rilevante ed in forme

diverse, dirette o indirette, ricevono contribuzione da parte dello Stato;

la legge 8 luglio 1971 « Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici *ex* combattenti ed assimilati » stabilisce che la sopra ricordata legge 24 maggio 1970 n. 336, si applica anche agli *ex* deportati ed agli *ex* perseguitati, sia politici che razziali assimilati agli *ex* combattenti;

della normativa riferita si sono correttamente avvalsi quei dipendenti della Unione delle comunità ebraiche italiane e delle singole comunità ebraiche, che ne avevano diritto in quanto appartenenti alla categoria degli *ex* perseguitati cosiddetti razziali. All'epoca dell'entrata in vigore delle leggi sopra ricordate, infatti, era ancora vigente il r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 (norme sulle comunità israelitiche e sulla unione delle comunità medesime), in virtù del quale sia le comunità sia l'unione erano pacificamente considerati enti pubblici (Mirabelli, *Israeliti*, voce della *Enciclopedia del diritto*, vol. XXII, 979), cui, pertanto, si applicavano le leggi stesse;

si è così verificata una situazione del tutto singolare e di certo profondamente diversa dalle altre fattispecie cui dà luogo l'applicazione della legge in questione. Infatti, le comunità e l'unione delle comunità sono enti cui per definizione appartengono soltanto cittadini ebrei, dai cui contributi sono esclusivamente finanziate. Ponendo a carico delle stesse (e dell'unione delle comunità) gli oneri finanziari derivanti dalle leggi suddette, il tributo di solidarietà dovuto a chi ha subito persecuzioni razziali viene paradossalmente ed iniquamente posto a carico non già dello Stato, e quindi della generalità dei cittadini, ma proprio, e soltanto, di coloro che, in quanto già vittime delle leggi persecutorie emanate dallo Stato stesso, ne sono riconosciuti beneficiari. Di guisa che lo Stato, pur dandosi carico del dovere della collettività di risarcire, sebbene in misura parziale, coloro che lo Stato stesso ha ingiustamente perseguitato, si sottrae integralmente, per

quanto riguarda gli *ex* perseguitati cosiddetti « razziali », all'obbligo di provvedere. Situazione ancor più paradossale ed iniqua in quanto quegli *ex* perseguitati, nella loro qualità di cittadini italiani, contribuiscono attraverso la corresponsione delle imposte anche al finanziamento dei benefici riconosciuti a *ex* combattenti che abbiano successivamente aderito alla Repubblica di Salò o addirittura a coloro che hanno militato nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate (legge 2 aprile 1958, n. 364), cioè a coloro che indubbiamente sono stati tra i loro persecutori;

gli oneri a carico delle comunità e dell'Unione consistono: a) in scatti di anzianità ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, così come estesa nella sua applicazione della legge n. 541 del 1971; b) nella sua attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, di tre aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza: legge n. 336 del 1970 (articolo 2; c) nell'anticipato collegamento a riposo, con un aumento, fissato dalla legge, dell'anzianità di servizio ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita: legge n. 336 del 1970, articolo 3. Il solo carico concernente le pensioni corrisposte dalla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, la quale si rivale sulle comunità e sull'unione, risulterebbe ammontare ad oltre 2 miliardi e 700 milioni. Oltre che l'unione delle comunità riguarda le comunità ebraiche di Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Pisa, Roma, Torino, Trieste e Venezia;

si tratta di un carico non solo ingiusto, ma insopportabile per le finanze di tutte le comunità e della unione, indistintamente gravate da oneri sempre crescenti ed ampiamente in *deficit*, come risulta dai bilanci annuali di ciascuna di esse; talché, quale prima immediata misura realmente riparatrice, occorrerebbe quanto meno provvedere affinché il maggior onere, per somme dovute all'Inpdap (*ex* Cpdel) in relazione alla applicazione della legge

n. 336 del 1970 e successive modifiche, non faccia carico alle comunità e all'unione delle comunità;

infine, anche le stesse comunità e tutti gli altri enti ebraici hanno subito direttamente le conseguenze delle persecuzioni: a parte le spoliazioni perpetrate ai loro danni durante l'occupazione da parte delle truppe naziste e della repubblica di Salò, basta pensare al pesante onere sopportato dalle comunità per organizzare corsi scolastici, per sopperire a quelli cui lo Stato era tenuto ma dai quali i cittadini ebrei erano stati ingiustamente esclusi;

si ha notizia che il ministero del tesoro - direzione provinciale di Roma avrebbe avviato le procedure per l'esecuzione coattiva nei confronti della comunità di Roma, notificando ingiunzioni (protocollo 391124 del 18 gennaio 1996 e 99047 del 18 settembre 1995) per circa 500 milioni;

tali ingiunzioni sono le prime avvisaglie di altre iniziative;

appare urgente evitare che la comunità di Roma e le altre comunità ebraiche abbiano a subire danni economici gravissimi per far fronte alle obbligazioni nei confronti dei membri della comunità già perseguitati dal fascismo a causa delle leggi razziali;

l'esecuzione delle ingiunzioni già emesse e quelle preannunciate con le indennità di mora e le sanzioni aggraveranno irrimediabilmente le finanze delle comunità ebraiche, impedendo la realizzazione dei loro fini istituzionali;

le conseguenze delle normative richiamate in premessa costituiscono una sottrazione dello Stato e della intera comunità nazionale agli obblighi nei confronti di cittadini che hanno particolarmente sofferto per la soppressione della libertà e per la discriminazione razziale;

attraverso le loro comunità i cittadini israeliti italiani sarebbero l'unico gruppo nazionale chiamato a pagare per le persecuzioni subite;

i fatti sopra denunciati rischiano di esporre l'Italia al biasimo delle altre nazioni;

in connessione con il processo ai responsabili della strage delle Fosse Ardeatine è particolarmente ripugnante quanto sta per accadere in conseguenza delle azioni esecutive della direzione provinciale del Tesoro —:

quali provvedimenti intendano adottare:

per impedire che le comunità ebraiche e la loro unione siano sottoposte a procedure esecutive per ingenti somme finanziariamente insostenibili;

per assumere a carico del bilancio dello Stato gli oneri conseguenti alle discriminazioni razziali;

per riparare finalmente le sofferenze subite dai nostri concittadini per le persecuzioni razziali. (4-01700)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione n. 4-01700 l'On.le Maselli ed altri richiamano l'attenzione sulle Comunità israelitiche e sull'Unione di tali Comunità obbligate a sopportare l'onere relativo alla corresponsione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici, ex combattenti ed assimilati.

In particolare, gli Onorevoli interroganti fanno rilevare che le Comunità Israelitiche e l'Unione delle Comunità dispongono delle entrate provenienti esclusivamente dal contributo di cittadini di religione ebraica, con la conseguenza che un beneficio, di cui è prevista la concessione con oneri a carico del bilancio dello Stato o di enti pubblici dallo stesso finanziati, va a gravare sulla medesima categoria di soggetti.

Al riguardo, va osservato che le disposizioni contenute nella legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotte allo scopo di « risarcire » i cittadini italiani, ivi compresi i perseguitati razziali, coinvolti negli eventi bellici della seconda guerra mondiale, attraverso aumenti

di retribuzione e maggiori trattamenti pensionistici, hanno disposto in via generale che l'onere connesso debba essere sopportato dagli enti datori di lavoro e da questi rimborsato alle gestioni previdenziali nei casi di benefici pensionistici.

Non tutti gli enti, però, sono finanziati attraverso trasferimenti di somme a carico del bilancio dello Stato; taluni, infatti, hanno entrate proprie e sono obbligati, comunque, a fronteggiare l'onere medesimo.

In particolare, ai sensi della citata legge n. 336 del 1970, modificata ed integrata dalla legge 9 ottobre 1971 n. 824 e dalla legge 8 luglio 1971, n. 541, gli oneri finanziari derivanti dalla concessione dei benefici previsti dalla norma stessa in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti, perseguitati politici o razziali, ricadono interamente sul datore di lavoro.

In applicazione di tale normativa, a carico della Comunità ebraica di Roma è stato accertato un debito, al 31.12.96, di £. 460.994.461, per contributi previdenziali dovuti e non pagati alla ex C.P.D.E.L., ed un debito per sanzioni, di £.439.981.790, mentre a carico dell'Unione delle Comunità ebraiche risulta, al 31.12.96, un debito di £. 27.169.930, oltre a quanto dovuto per sanzioni, ammontante, al 28.2.97, a £. 23.381.975.

Le sanzioni sono state calcolate ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge del 23.12.96, n. 662, la quale dispone che la somma aggiuntiva non può essere superiore al cento per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La Direzione provinciale del Tesoro di Roma ha attivato le procedure per il recupero coattivo del debito su precise disposizioni dell'INPDAP — Ente creditore — il quale non ha ritenuto fondate le obiezioni addotte dagli enti circa la legittimità dei crediti in questione ed ha confermato l'obbligo di legge all'assolvimento dell'onere. Di conseguenza, la menzionata Direzione provinciale, alla quale compete di vigilare sulla riscossione dei contributi e che più volte ha sollecitato detti Enti ad estinguere le morosità, anche avvalendosi delle agevolazioni previste dalla legge sul condono n. 21 del

1994, ha attivato i procedimenti esecutivi ai sensi della legge n. 639 del 1910.

Va precisato che, attualmente l'azione esecutiva per il recupero dei debiti è decaduta e che la Direzione provinciale del Tesoro di Roma è in attesa del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in merito all'opportunità di riattivare i citati procedimenti esecutivi, ai sensi della citata legge n. 639 del 1910, in pendenza del ricorso in opposizione, non ancora definito, presentato dagli Enti debitori alla Pretura di Roma.

Si soggiunge, infine, che la soluzione volta a non far gravare l'onere di cui si tratta sulle Comunità israelitiche e sull'Unione delle Comunità è realizzabile soltanto mediante un apposito intervento legislativo. A tale fine questa Amministrazione ha predisposto uno schema di disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, ed ora all'esame del Parlamento come Atto Senato 2309, recante disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, il quale prevede che le somme dovute all'INPDAP dalle Comunità ebraiche e dall'Unione delle Comunità ebraiche in conseguenza dell'applicazione ai dipendenti delle Comunità stesse dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, siano poste a carico dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

circolano voci, sempre più insistenti e sempre più credibili, secondo cui, da più di due anni, tutte le utenze telefoniche utilizzate dall'interrogante (telefoni di abitazione, di segreteria e « cellulari ») sarebbero state poste sotto controllo;

se vero, si tratterebbe di una gravissima intromissione nella vita privata dell'interrogante e dei suoi familiari, oltre che

di una inaudita azione di controllo (... o di intimidazione !?!) dell'inviolabile esercizio delle funzioni di membro del Parlamento italiano;

tutto ciò sarebbe avvenuto, oltre che in violazione del codice penale, anche e soprattutto in violazione degli articoli 67 e 68 della Costituzione della Repubblica italiana —:

se sia vero quanto sopra riportato;

in caso positivo:

chi ha ordinato, e quando, i controlli sulle utenze telefoniche dell'interrogante;

perché detti controlli sono stati ordinati e con quali finalità;

chi ha materialmente eseguito i lavori di « spionaggio »;

dove sono le eventuali « bobine » e le relative trascrizioni;

che uso, ad oggi, ne è stato fatto;

quali severi provvedimenti si intendano adottare nei confronti di tutti coloro che si sono resi responsabili, per le rispettive competenze, di tale inaudita e grave azione in violazione delle leggi vigenti e della carta costituzionale. (4-01023)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che presso questo Ministero ed il Ministero dell'interno non vi è notizia di intercettazioni illecite di conversazioni telefoniche dell'interrogante.*

D'altro canto, in mancanza di specificazioni al riguardo, non è stato sino ad ora possibile svolgere una proficua attività informativa presso uffici giudiziari.

Solo recentemente, a seguito di ulteriore atto ispettivo, si è appreso di un esposto presentato presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria. In proposito sono state richieste le informazioni del caso, sulle quali si fa riserva di riferire non appena possibile.

MICHELANGELI e DE MURTAS. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il 31 maggio 1996 l'Isef ha indetto un bando di concorso per l'ammissione di duecento studenti e duecento studentesse al corso di diploma di educazione fisica per l'anno accademico 1996-1997;

il concorso in oggetto era articolato in: *a)* una visita medica collegiale; *b)* un gruppo di prove pratiche attitudinali riguardanti la mobilità articolare, la coordinazione e il senso ritmico, la forza muscolare e l'equilibrio dinamico, esercizi finalizzati ai giochi sportivi, salto in alto con rincorsa, corsa e lancio del peso; *c)* una prova scritta di carattere generale;

tale concorso ha visto la contestazione, con relativo ricorso al Tar Lazio, di uno dei partecipanti, notificato al Ministro in data 17 ottobre 1996;

tale concorso, come si evince dal ricorso, nelle prove pratiche non prevedeva parametri oggettivi di valutazione, che di fatto lasciano adito a seri e fondati dubbi di libero arbitrio nelle decisioni e nelle scelte della commissione esaminatrice;

i risultati di tali prove non sono stati comunicati agli interessati né per quanto riguarda la valutazione né sull'esito degli stessi ai fini della graduatoria;

tale forma di concorso, con le sue modalità ed i metodi di valutazione e di mancata informazione, sembrano palesemente in contrasto con la legge n. 241 del 1990, nonché con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e in dispregio dei più elementari principi applicabili in materia di selezione nei pubblici concorsi —:

se in via d'urgenza non intenda sospendere tale concorso;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dell'Isef;

se non intenda per il presente e per il futuro rivedere tali tipi di concorso ed

evitare che si ripetano tali incresciosi episodi. (5-05162)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si rappresenta quanto segue.*

Si ritiene anzitutto che, in pendenza di un contenzioso tra l'ISEF di Roma ed uno dei candidati al concorso per l'ammissione di 200 studenti e 200 studentesse al Corso di diploma di Educazione fisica per l'anno accademico 1996/97, questo Ministero non possa assumere alcuna iniziativa volta alla sospensione del citato concorso, così come ha richiesto l'On.le interrogante.

Tra l'altro si fa presente che il TAR del Lazio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'atto impugnato presentato da uno dei ricorrenti con apposito ricorso non ravvisando evidentemente la presenza del c.d. « fumus boni iuris », cioè che dall'esecuzione immediata del detto atto impugnato (nella specie la graduatoria avente ad oggetto l'ammissione alla successiva prova scritta di concorso) derivino « danni gravi ed irreparabili » per il ricorrente.

Anzi tale decisione del TAR conforta l'ISEF a non assumere alcun provvedimento per evidenti ragioni di interesse pubblico.

Ben più grave infatti sarebbe il danno per la P. A. qualora venisse sospeso o ancor peggio annullato un concorso solo perché uno dei ricorrenti presenta ricorso al TAR.

Senza considerare che nel caso lo stesso TAR dovesse ritenere infondato il ricorso del ricorrente si dovrebbe procedere ad un nuovo iter concorsuale con gravi — è da presumere — e legittime reazioni degli altri candidati.

Di conseguenza non si intende, almeno per il momento, intervenire in attesa delle decisioni di merito della magistratura.

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

MIGLIORI. — *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:*

se sia a conoscenza che, a firma del vicedirettore generale della Cassa di risparmio di San Miniato, dottor Gerardo Cirillo, pervengono ai clienti di tale Cassa missive inerenti la situazione economica del Paese, contenenti improprie valutazioni politiche del seguente genere: « ... Oggi si profila una solida maggioranza di Governo. Sì, i mercati internazionali vedevano di buon occhio una vittoria del centro-sinistra... »;

come sia giudicata tale iniziativa e se tra i compiti istitutivi delle Casse di risparmio rientrino apologetiche pseudo-riflessioni politiche nei confronti del Governo e della maggioranza che lo sostiene;

se intenda assumere iniziative tese ad assicurare che gli Istituti di credito della Toscana tengano nella necessaria considerazione il netto confine esistente tra attività creditizia e propaganda politica.

(4-00743)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale premesso che sarebbero state inviate dal Vice Direttore della Cassa di Risparmio di San Miniato alla clientela alcune lettere, intese a segnalare le reazioni positive dei mercati azionari a seguito dei risultati delle elezioni politiche, si chiede se si intendano assumere iniziative tese a ribadire la separazione esistente tra attività creditizia e propaganda politica soprattutto per gli Istituti di credito della Toscana.*

Al riguardo, va innanzi tutto precisato, che i poteri di vigilanza sul sistema bancario attribuiti dall'ordinamento all'Organo di vigilanza sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza del sistema finanziario e degli altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1.9.93, n. 385).

La Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare in ordine alla questione sollevata la Cassa di Risparmio di San Miniato la quale ha comunicato che il

responsabile « dell'Area Finanza » ha indirizzato alla propria clientela lettere contenenti considerazioni e giudizi prospettici sull'andamento delle valute e dei mercati, desunti da articoli apparsi sulla stampa specializzata.

In particolare, la frase riportata nell'interrogazione si riferisce a considerazioni di analisti finanziari tratta da un articolo pubblicato su « Mondo Economico ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pinza.

MIGLIORI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

in località Ponte a Cappiano, nel comune di Fucecchio (Firenze), immediatamente prospiciente l'omonimo ponte sul canale Usciana, è situato un edificio eretto dalla Signoria medicea nel sedicesimo secolo, consistente in due torri unite tra loro nonché da una serie di archi;

tale palazzo rappresenta inequivocabilmente un bene culturale di grande pregio, particolarmente fatiscente oggi stante, oltre l'azione degli agenti atmosferici, lo scarso interesse di tutti gli enti locali interessati;

la pericolosità circa la stabilità delle suddette torri costituisce grave rischio per la percorribilità della via che scorre lungo le due torri;

si è cercato di ovviare a tali pericoli con impalcature installate dal comune, in modi che paiono largamente insufficienti, tanto che recentemente un gruppo di cittadini ha inoltrato un esposto alla procura della Repubblica di Firenze su tale questione —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere ai fini della difesa di tale bene culturale ed anche ai fini della tutela del traffico veicolare, della salute dei cittadini, al contempo individuando responsabilità eventuali in merito alla drammatica situazione verificatasi nel comune di Fucecchio, in zona Ponte a Cappiano. (4-07625)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che questo Ministero ha ben presente le problematiche connesse alla conservazione del Ponte a Cappiano.*

Il complesso architettonico è costituito da un ponte coperto compreso tra due torri collegate a loro volta da un grande loggiato a cinque arcate e da un ponte scoperto a tre luci costruito su una grande platea, che sostiene anche la pescaia di sbarramento del lago.

La costruzione fu voluta intorno al 1549 dal Granduca Cosimo I de' Medici quale struttura con funzione di sbarramento del Padule di Fucecchio all'imbocco del canale dell'Usciana, al fine di creare un grande bacino idrico fra la Valdnievole ed il Valdarno inferiore.

Tale bacino costituiva una grande riserva ittica, sulla quale la famiglia Medici si riservava la privativa, diritto che consentiva di ricavare ingenti profitti, sia tramite la pesca diretta che tramite le concessioni.

Caduto in abbandono dopo il prosciugamento del Padule di Fucecchio, voluto dal Granduca Pietro Leopoldo di Lorena a partire dal 1783, pur in stato di grave abbandono, il ponte conserva ancora oggi la struttura cinquecentesca e si presenta, per l'originalità della forma e la complessità delle funzioni passate, come un esempio unico in Toscana.

Le due torri medicee situate agli accessi del ponte, sulla strada provinciale Valdnievole, rimasero gravemente danneggiate in occasione della seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra l'Ufficio del Genio Civile esegui alcuni lavori di consolidamento dei muri di sponda della struttura.

Negli anni '70, l'Amministrazione provinciale di Firenze realizzò delle opere di consolidamento della struttura del ponte e il restauro di una pilastrata sormontata da archi.

Negli anni immediatamente successivi all'intervento sulla struttura viaria, non fu possibile finanziare con fondi ordinari del Ministero il restauro degli edifici sovrastanti, costituenti il borgo mediceo. Contemporaneamente la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze

procedeva alla definizione della tutela. Tale operazione è molto complessa in quanto l'insieme architettonico, costituito da ponte e fabbricati sovrastanti, è diviso in numerose proprietà pubbliche e private.

In data 19 dicembre 1989 veniva dichiarato il notevole interesse storico, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, delle porzioni di proprietà del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio. È in fase di perfezionamento il procedimento di sottoposizione a vincolo delle numerose porzioni di proprietà privata. Risulta che il Comune di Fucecchio stia acquistando parti di proprietà privata.

Allo stato attuale, nonostante lo stato di degrado, il complesso architettonico conserva ancora abbastanza leggibili le strutture originarie, così come pervenute dalle trasformazioni otto-novecentesche.

Si ribadisce che il frazionamento in numerose proprietà pubbliche e private è stata la causa che ha reso estremamente complessi e problematici l'esercizio della tutela e l'intervento di restauro.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

MUZIO. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante « Nove disposizioni per le zone montane », ha istituito il fondo nazionale per la montagna, volto a finanziare le politiche globali di intervento a favore di tali territori secondo il dettato della legge medesima;

l'articolo 25 della legge n. 97 al comma 2, stabilisce che il fondo è istituito nell'ambito del fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 96 del 1993, del quale viene vincolata una quota per le finalità della legge stessa;

il fondo nazionale per la montagna è stato costituito con una prima dotazione di cinquanta miliardi di lire per il 1995 e di trecento miliardi di lire per il 1996 (articolo 3, comma 11, della legge n. 549 del

1995, di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1996);

sulla scorta di tali premesse, e facendo seguito ad analoga richiesta lanciata ad ogni livello dall'Uncem, la consulta delle comunità montane delle province del Verbano-Cusio-Ossola e Novara ritiene che il Fondo nazionale per la montagna debba quantitativamente porsi in termini di congruenza rispetto all'obiettivo esigenza di dare risposte adeguate agli intendimenti del legislatore nazionale, che con legge n. 97 ha inteso dettare una disciplina normativa « quadro » di sollecitazione di tutte le risorse endogene della montagna, al fine di conseguire un nuovo approccio allo sviluppo complessivo di tali aree, di carattere integrato e plurisetoriale —:

se non intenda richiedere ufficialmente che il fondo sia commisurato, nel 1997, in termini valoriali, ad un importo non inferiore ai cinquecento miliardi di lire, suscettibile di graduale aumento negli anni successivi, tenuto conto del complesso degli stanziamenti di bilancio a favore delle aree depresse. (4-05028)

RISPOSTA. — Il Fondo nazionale per la montagna, oggetto del presente documento parlamentare, istituito dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finalizzato a sollecitare le politiche globali di intervento a favore delle zone di montagna, con interventi di carattere integrato e plurisetoriale.

In merito alla richiesta avanzata a questo Ministero dalla consulta delle comunità montane delle province del Verbano-Cusio-Ossola e di Novara e dall'UNCHEM, di un intervento ufficiale per adeguare il fondo per il 1997 ad un importo non inferiore a lire 500 miliardi prevedendo un graduale aumento negli anni successivi, nell'ambito del complesso degli stanziamenti a favore delle aree depresse, si fa presente che il problema prospettato è di competenza del Ministero del Bilancio, che provvede all'assegnazione di tali fondi da reperire negli stanziamenti a disposizione. Si rappresenta tuttavia che, nella attuale fase di ristrettezze del bilancio dello Stato, risulta problema-

tico reperire le risorse necessarie per le finalità predette.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

NAPOLI e BENEDETTI VALENTINI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la giustizia civile e penale presso il tribunale di Palmi versa in stato di quasi totale paralisi, determinato dall'improvviso vuoto creatosi nell'organico per il simultaneo trasferimento di numerosi magistrati in altre sedi senza la tempestiva copertura dei relativi posti vacanti;

tutto quanto sopra non consente il regolare funzionamento della giustizia in un'area in cui è notoriamente presente una « giustizia alternativa » che quotidianamente tende a sostituirsi allo Stato —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di assicurare la copertura di tutti i posti in organico, sia con riguardo ai Magistrati sia con riferimenti al personale di Cancelleria del Tribunale di Palmi, per scongiurare, così, la paralisi del settore giustizia in un territorio in cui è divenuta indilazionabile la presenza dello Stato.

(4-04088)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

La dotazione organica del personale di magistratura del Tribunale di Palmi è composta da un presidente, presente; 3 presidenti di sezione, presenti; 17 giudici, dieci dei quali presenti. Due giudici sono stati trasferiti ad altra sede.

Nessuna domanda è stata presentata per i posti di giudici pubblicati a maggio ed a novembre dello scorso anno.

Senza dubbio il carico di lavoro dell'ufficio in questione è elevatissimo anche a causa delle pendenze di delicati, complessi procedimenti relativi, tra l'altro, a reati associativi.

Per attenuare le difficoltà esistenti un giudice del Tribunale di Messina è applicato a Palmi dall'aprile del 1996. Allo stesso fine

è stato ritardato il trasferimento di un magistrato ad altra sede.

Inoltre, è stato chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura di provvedere alla applicazione extradistrettuale di due magistrati.

Quanto al personale amministrativo, l'organico prevede 37 unità, 33 delle quali presenti. Si confida che i pochi posti vacanti nella qualifica di stenodattilografo possano essere coperti in breve, con l'assunzione in servizio dei vincitori di un concorso recentemente ultimato.

Si confida che le misure indicate possano in qualche misura favorire l'attività dell'Ufficio in questione; anche se la soluzione di situazioni problematiche come quella segnalata è affidata soprattutto alle avviate iniziative normative ed amministrative volte a razionalizzare la distribuzione delle risorse.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

NERI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la sezione distaccata di Lentini della pretura circondariale di Siracusa ha un comprensorio territoriale di competenza sul quale risiedono circa centomila abitanti ed è quindi fondamentale presidio di legalità ed amministrazione di giustizia;

da ormai molti anni tale sezione distaccata è sede di transito ad alto indice di avvicendamento di magistrati e, pur in presenza di un indice di lavoro tra i più elevati del circondario, vede di fatto disattesa l'istanza di giustizia con procedimenti che, tanto in materia penale che civile, hanno una data di inizio, ma non ne hanno praticamente mai una di definizione;

da ultimo il 28 giugno 1996 il pretore, dottor Coscioni, è stato trasferito ad altra sede senza essere stato fino ad oggi sostituito da altro magistrato all'uopo designato;

il pretore dirigente la pretura circondariale assume non avere la materiale pos-

sibilità, alla luce delle esigenze comparate della sede circondariale e delle altre sezioni distaccate, di assegnare altro magistrato alla sezione di Lentini;

le conseguenti penalizzazioni relative alla gestione dell'ufficio ed all'esitazione dei procedimenti pendenti assumono entità intollerabile e non possono essere fronteggiate solo con l'impegno dei vice pretori onorari;

in particolare, gravissima è la situazione con riferimento ai processi in materia di lavoro, attesa la normale urgenza connessa agli stessi —:

se e quali provvedimenti intenda assumere, dall'anticipato conferimento delle funzioni ai magistrati già destinati alla pretura circondariale di Siracusa a tutte quelle altre che potrebbero essere idonee, per ristabilire un minimo di normalità in una situazione drammatica, che interessa un ufficio giudiziario operante, tra l'altro, in una zona afflitta da una forte presenza di delinquenza organizzata anche di stampo mafioso. (4-06093)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa alle difficoltà esistenti presso la Pretura di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, si comunica quanto segue.*

Il dr. Riccardo Rizzi, uditore giudiziario assegnato alla Pretura circondariale di Siracusa con funzioni di pretore, non ha assunto servizio in quanto, essendo stato collocato in aspettativa per prestare il servizio militare di leva, non ha completato il periodo di tirocinio mirato.

Il Consiglio superiore della magistratura ha ora fissato il nuovo termine del tirocinio ed ha indicato la presa di possesso nel periodo tra il 29 aprile ed il 5 maggio prossimi.

Presso la Pretura in questione, inoltre, prestano servizio 19 vice pretori onorari.

Si confida che l'arrivo del pretore dr. Rizzi possa consentire di attenuare le difficoltà segnalate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

OLIVO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio postale di Taverna (provincia di Catanzaro) assolve anche al ruolo di punto di riferimento per una vasta area della Presila Catanzarese;

all'aumento continuo del carico di lavoro fa da contraltare però una grave carenza di personale nella predetta struttura periferica locale, ingiustamente penalizzata a fronte del deciso incremento dell'offerta di servizi ai vari livelli;

i disagi sono sopportati soprattutto dalle categorie più deboli e creano forti difficoltà anche all'espletamento dei molteplici e qualificanti compiti attribuiti allo sportello postale in questione (prenotazione dei titoli di Stato, distribuzione di valori bollati e atti giudiziari, smistamento di corrispondenza e pacchi in numerosi comuni limitrofi) —:

quali iniziative si intendano promuovere per invertire una tendenza negativa e non più accettabile, sollecitando l'ente poste ad adottare urgenti misure di potenziamento del suddetto ufficio con l'assegnazione di nuovo personale. (4-05923)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che, allo scopo di mantenere un equilibrato rapporto domanda/offerta, è stato adottato un processo di riorganizzazione operativa — che ha riguardato tutto il territorio nazionale — in base al quale il personale viene adibito a svolgere determinati servizi in relazione al flusso del traffico.*

In più, ha proseguito l'ente, tutte le agenzie postali vengono sottoposte ad un continuo monitoraggio dei servizi effettuati, al fine di verificare l'adeguatezza dell'assetto del personale dei vari uffici e la consistenza del traffico svolto.

In base a tali rilevazioni il fabbisogno dell'agenzia di Taverna è stato determinato in 3 unità dell'area operativa ed una unità

di quadro di 2° livello, che risultano regolarmente applicate presso l'ufficio in parola.

A giudizio dell'ente, quindi, eventuali disagi per l'utenza possono essersi verificati in occasione di particolari punte di traffico che rivestono carattere del tutto episodico ed eccezionale e che, pertanto, non è stato possibile considerare al momento di definire l'assegno dell'ufficio; le momentanee situazioni di emergenza vengono, tuttavia, prontamente affrontate dal personale il quale provvede con tempestività, anche se, naturalmente, con tempi più lunghi rispetto a quelli medi, all'erogazione dei servizi richiesti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

OLIVO. — Ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la strada provinciale Migliuso, Cancelli, Nocelle (Serrastretta di Catanzaro), costruita di recente dall'amministrazione provinciale di Catanzaro, termina a poca distanza dalla località Nocelle, immettendosi, poi, su di una strada comunale stretta e tortuosa, poco più di una mulattiera, molto pericolosa per gli automobilisti, che sbocca sulla strada provinciale-Bivio Dipodi;

la suddetta strada provinciale è di notevole interesse per i cittadini delle frazioni Angoli, Migliuso e Cancelli e contrade limitrofe, in quanto costituisce l'unico sbocco verso i centri di maggiore interesse, quali Lamezia Terme e Pianopoli, nonché per il raggiungimento dell'aeroporto di Lamezia Terme, la stazione ferroviaria e lo svincolo dell'autostrada e Catanzaro capoluogo;

con precedente atto di giunta comunale n. 172 del 27 aprile 1993, è stata richiesta all'amministrazione provinciale di Catanzaro l'inclusione nei propri piani

di intervento della realizzazione di detta infrastruttura, che è costituita da un tratto finale di solo qualche chilometro, peraltro in territorio pianeggiante e quindi di costo contenuto;

la provincia di Catanzaro ha incluso tale intervento nel piano di viabilità 1994, ottenendo l'adesione di massima da parte della Cassa depositi e prestiti, per cui al perfezionamento della pratica di finanziamento manca soltanto la delibera di assunzione del mutuo da parte del consiglio provinciale;

già in passato la sollecitazione dei lavori di che trattasi è stata oggetto di discussione da parte della giunta comunale di Serrastretta, che l'ha proposta, con propri atti n. 172 del 27 aprile 1993 e n. 269 del 15 giugno 1994, all'attenzione dell'ente provincia e successivamente a quella del prefetto di Catanzaro, ed è stata altresì evidenziata alle diverse autorità nazionali, regionali e provinciali, da esposti sottoscritti da numerosi cittadini delle frazioni (Angoli, Migliuso e Cancelli) di Serrastretta, ma senza alcun risultato concreto;

per i problemi riguardanti questa strada anni addietro si verificò una sommossa dei cittadini, molti dei quali (oltre una cinquantina) furono processati per blocco stradale e niente esclude che, considerata l'exasperazione oggi esistente in gran parte della popolazione, possano nuovamente esplodere disordini e manifestazioni incontrollate;

in passato, per analogo motivo la popolazione delle zone interessate, per protestare contro la mancata soluzione del problema da parte degli enti interessati, votò scheda bianca in occasione della tornata elettorale del giugno del 1994 per il rinnovo del Parlamento europeo —:

quali iniziative si intendano promuovere:

a) per assicurare il completamento dell'infrastruttura stradale che rappresenta l'unico sbocco verso la viabilità di maggiore importanza per raggiungere le città di Lamezia Terme e Catanzaro, con-

sentendo ad oltre duemilacinquecento persone di fruire, come è loro elementare diritto, dei servizi di primaria importanza, oggi irraggiungibili per mancanza di un solo chilometro di strada, quali ospedale, Usl, scuole superiori, Inps, tribunale, centri commerciali, centri sportivi, aeroporto, stazione ferroviaria, autostrada, luoghi di lavoro;

b) per dare seguito alle iniziative avviate negli anni scorsi dalla prefettura di Catanzaro, all'uopo opportunamente sollecitata dall'amministrazione comunale di Serrastretta e dagli appelli dei cittadini, rimasti finora inspiegabilmente senza positive risposte;

c) per scongiurare eventuali pericoli di turbativa alla sicurezza pubblica.

(4-06148)

RISPOSTA. — Circa la questione evidenziata nel presente atto parlamentare, relativa al completamento dell'infrastruttura stradale che collega alcuni piccoli centri alle città di Lamezia Terme e di Catanzaro, la competente prefettura ha svolto accertamenti dai quali è emerso che l'intervento per l'ammodernamento e la straordinaria manutenzione della strada provinciale Migliuso - Canello - Case Nocelle è stato inserito nei programmi dell'amministrazione provinciale, da finanziarsi con mutuo già richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti e che è stata già acquisita la relativa adesione di massima.

La pratica in questione sarà esaminata in sede di consiglio provinciale per le decisioni in merito alla definitiva formalizzazione del mutuo.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

PAGLIUCA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la signora Nicoletta Grieco è consigliere comunale di Rapone (Potenza), appartenente gruppo consiliare di minoranza « Raponesi »;

la stessa signora Grieco è componente della commissione edilizia comunale;

con nota del 1° febbraio 1996, protocollo 522 la suddetta signora richiedeva copia del piano regolatore generale del comune di Rapone, nonché copia dei piani particolareggiati, ivi inclusi il piano zona 167, zona Paip e Pip;

in data 1° marzo 1996, il sindaco rispondeva che era necessario impegnare la spesa con apposita delibera per soddisfare la richiesta avanzata;

in data 18 luglio 1996, protocollo 3557, signora Grieco sollecitava la trasmissione di quanto richiesto;

nonostante il deliberato di Giunta del 29 luglio 1996 (impegno spesa di lire 100.000) sono decorsi ulteriori novanta giorni e le copie degli atti richiesti non sono stati ancora consegnati;

la signora Nicoletta Grieco e l'intero gruppo consiliare cui appartiene si trova in estrema difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale non potendo ogni qualvolta se ne presenti la necessità rivolgersi all'ufficio tecnico comunale per visionare gli elaborati;

il comportamento del sindaco di Rapone appare all'interrogante finalizzato chiaramente a creare ostruzionismo all'attività dei consiglieri comunali di minoranza e viola ogni principio in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e di accesso agli atti —:

quali iniziative si intendano assumere perché sia assicurata la piena e corretta applicazione della legge n. 241 del 1990 nell'attività del comune di Rapone.

(4-05552)

RISPOSTA. — La questione relativa alla disapplicazione della legge n. 241 del 1990 presso il comune di Rapone (Potenza), da ricollegare ad avviso della S.V. al comportamento del sindaco di tale ente finalizzato a creare ostruzionismo all'attività dei consiglieri di minoranza, è stata oggetto di

accurati accertamenti da parte della competente prefettura.

È emerso che il consigliere di minoranza Nicoletta Grieco ha inoltrato all'ente presso il quale esplica il proprio mandato un numero elevatissimo di richieste di copie di atti, tra i quali un elenco corposo risulta essere stato consegnato in copia; altri atti, invece, a causa di oggettive difficoltà organizzative dell'ente, sono stati messi a disposizione dell'amministratore per essere visionati.

Si premette che l'articolo 31, comma 5, della legge 142 del 1990, che disciplina il diritto di accesso agli atti dell'ente da parte dei consiglieri, sancisce il diritto di questi ultimi di ottenere dagli uffici del comune e della provincia tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

La legge n. 241 del 1990, citata nell'atto parlamentare in argomento, è diretta invece a rendere accessibili ai privati cittadini gli atti relativi a procedimenti amministrativi della P.A. che incidono su posizioni giuridiche dei privati, affinché attraverso la visione o il rilascio di copie di atti questi possano tempestivamente tutelare i propri interessi.

Indubbiamente, però, ambedue le norme che prevedono i citati diritti, sia a privati cittadini che ad amministratori pubblici, trovano un limite nella necessità di non ostacolare l'attività della P.A. finalizzata alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Preso atto, da quanto risulta, che il considerevole numero di richieste inoltrate al comune di Rapone da parte del citato consigliere ha comportato sacrifici per l'ente sia in termini di costi per il rilascio delle copie, che nel caso in questione spettano all'ente, sia in termini di tempo impiegato dal personale per adempiere alle richieste suddette, non si ravvisa un comportamento da parte del sindaco finalizzato a creare ostruzionismo all'attività dei consiglieri di minoranza.

Si assicura, in ultimo, che il sindaco dell'ente di cui trattasi si è reso disponibile a completare la consegna delle copie ancora non effettuate, i cui atti originali sono comunque a disposizione per essere visionati.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

PAMPO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

taluni dipendenti dell'Ente poste italiane prestano servizio, in quanto comandati, presso il Ministero dell'ambiente;

L'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), con lettera circolare prot. n. 2870 del 27 luglio 1995, inviata a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, in relazione all'erogazione dell'indennità di amministrazione di cui all'articolo 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, precisa testualmente: « al personale assegnato a qualsiasi titolo ad amministrazione diversa da quella di appartenenza va corrisposta l'indennità dell'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio »;

il ministero del tesoro, con telegramma n. 199466 del 4 dicembre 1995, allo scopo di rimuovere i dubbi emersi in ordine all'individuazione del soggetto erogatore della predetta indennità, chiarisce: « ... per personale comandato et fuori ruolo proveniente da amministrazioni diverse da comparto Ministeri compete indennità stabilita per amministrazione di destinazione da corrispondere da quest'ultima ... »;

L'Ente poste italiane non rientra nel comparto ministeri (né vi rientrava nella vecchia veste giuridica di amministrazione poste e telegrafi), per cui appare ovvio che ai suoi dipendenti assegnati al ministero dell'ambiente l'indennità sia da questo corrisposta;

a tutt'oggi, però, tale ministero risulta inadempiente, mentre altri dipendenti dell'ente poste italiane, comandati presso altri ministeri (compreso quello del tesoro), già da tempo percepiscono l'indennità in questione —

quali immediati provvedimenti intenda adottare, con l'urgenza che il problema richiede, per sanare l'ingiustizia sopra rappresentata. (4-01835)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si riferisce quanto

segue: essendo insorti dubbi in varie Amministrazioni sull'applicabilità al personale non appartenente al comparto Ministeri delle norme relative all'indennità di amministrazione, il Ministero del Tesoro, d'intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica, sentita l'A.R.A.N., in data 4.12.1995 emanava la circolare telegrafica n. 199466, nella quale si prevedeva l'attribuzione di detta indennità anche al personale comandato proveniente da Amministrazioni diverse dal comparto Ministeri.

Essendo l'Ente Poste Italiane, per sua natura Ente Pubblico Economico, non appartenente, quindi ad alcun comparto di contrattazione collettiva, questo dicastero ha chiesto al Ministero del Tesoro con telex 10.01.96 se il medesimo fosse da comprendere tra le « Amministrazioni diverse dal comparto Ministeri » a cui lo stesso Ministero del Tesoro aveva fatto riferimento.

Quest'ultimo con nota 115283 del 9.5.96, rispondeva che l'indennità di amministrazione compete ai dipendenti di altri comparti comandati presso i Ministeri.

Considerato che, come su detto, il personale dell'EPI non rientra nell'ambito dei comparti, da tale ultima nota ne derivava l'esclusione del personale medesimo dalla corresponsione dell'indennità di cui si discute.

Considerata la delicatezza della questione, questo Ministero ha nuovamente posto all'attenzione del Tesoro l'intera problematica con nota 11032 in data 29.5.1996, ed a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Tesoro in data 16.9.1996 ed all'acquisizione della necessaria documentazione dell'Ente Poste Italiane, fin dal mese di novembre 1996 provvede all'erogazione dei compensi relativi all'indennità di amministrazione al personale dell'Ente Poste Italiane in pozione di comando.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

lo scorso 31 maggio, nella zona del Sulcis in Sardegna, un operaio dell'impresa

d'appalto « Atzori » operante nello stabilimento Alcoa (ex Alumix) ha tentato il suicidio, dopo alcuni giorni di sciopero contro 5 licenziamenti messi in atto dalla società ai danni di suoi compagni di lavoro, esasperato anche dal mancato pagamento dello stipendio per mesi;

come in altre zone, soprattutto del Meridione, la disperazione dovuta a mancanza di lavoro ha prodotto spesso altri analoghi gesti disperati;

in Sardegna c'è l'opportunità concreta di dare avvio al piano di disinquinamento dell'area di Portovesme (Cagliari), dichiarata zona ad alto rischio ambientale, per il quale sarebbero già stanziati diverse centinaia di miliardi, bloccati — a quanto pare — dall'immobilismo della giunta regionale sarda;

l'erogazione di questi fondi creerebbe nuove opportunità di lavoro attraverso l'apertura di cantieri e appalti —:

se siano a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritengano, nell'ambito delle rispettive competenze, di voler verificare le reali possibilità di sbloccare una situazione di stallo, che produce rischi sia per l'ambiente che per l'occupazione. (4-00776)

RISPOSTA. — Nell'ultimo arco di tempo il polo industriale di Portovesme-Sulcis (dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale) è interessato da diverse agitazioni sindacali.

La causa, a detta della Prefettura di Cagliari, si può fare risalire al fatto che la conclusione di talune commesse relative ai servizi e dell'ultimazione dei lavori relativi alla ambientalizzazione della centrale ENEL del Sulcis, ha indotto le imprese di appalto ad attuare delle forme di mobilità o, in taluni casi, di licenziamento del personale.

Risulta che le forme di protesta sono rientrate completamente a seguito dell'assunzione del personale da parte di altre ditte di appalto.

È indubbio che la situazione occupazionale dell'area del Sulcis-Iglesiente è forte-

mente critica perché, a seguito della dismissione dell'apparato industriale, questa non è stata accompagnata da nuove iniziative di sviluppo.

Si riferisce che al Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente di cui al DPCM 23.4.93, cui ha fatto seguito l'accordo di programma del 3.2.93 sottoscritto dalle Amministrazioni Statale, Regionale, Provinciale di Cagliari e Comuni interessati, con il quale si decideva di garantire una questione unitaria di tutte le procedure ed attività per attuare il programma di disinquinamento, per il quale sono stati trasferiti alla Regione i primi 40 miliardi per gli interventi urgenti a finalità pubblica.

L'utilizzo dello stanziamento di cui sopra è stato definito con delibera Regionale 6/47 del 23.2.1996.

Purtroppo, secondo quanto riferisce la Regione Sardegna, diversi fattori contingenti e concomitanti hanno comportato il protrarsi dei tempi connessi con l'avvio del Piano per il disinquinamento del Sulcis-Iglesiente.

1 - ricostituzione della Segreteria tecnica;

2 - ritardo nella consegna da parte dell'ENEA del proprio rapporto finale sugli interventi di prima priorità (consegna avvenuta il 26.6.96);

3 - problematiche connesse alla definizione dell'iter amministrativo che ha condotto, dopo trattative con questo Ministero ad una riformulazione della delibera con la quale veniva pianificato l'utilizzo della prima tranche di 40 miliardi (deliberazione 35/61 del 6/8/96).

A tale proposito si riferisce che è stato attivato supporto tecnico per l'attuazione (del piano affidata ad ENEA, EMSA e SFIRS, proprio con il fine di assistere i titolari e accelerare le progettazioni e la realizzazione degli interventi.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri dell'ambiente e delle risorse agricole, alimen-

tari e forestali. — Per sapere — premesso che:

lo scorso 29 maggio, lungo i percorsi dei fiumi Rio Bujon, Meduna e Livenza (Pordenone), si è verificato un grave danno ecologico che rischia di mettere in pericolo l'intero ecosistema della zona;

in particolare, pare a causa dell'immissione nelle acque di un pesticida, vi è stata una preoccupante moria di pesci (per ora circa 20.000 tonnellate);

sulla vicenda, dopo le denunce contro ignoti da parte degli allevatori e del comune di Porcia, sta indagando la procura della Repubblica di Pordenone, che starebbe valutando due ipotesi di reato relative all'azione di disinfestazione antiscara-faggi nelle fognature di Sant'Antonio di Porcia ed al concomitante e possibile sversamento nell'acqua di sostanze nocive per la fauna ittica;

per lo stesso motivo i danni all'impianto ittico di proprietà di Gherardo di Porcia e Brugnera e di Anita Fresco De Mattia ammonterebbero a quasi due miliardi di lire —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare l'esatta dimensione del danno all'ecosistema.

(4-00873)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante il danno verificatosi lungo percorsi dei fiumi in Provincia di Pordenone, sulla base delle notizie avute dalla Prefettura di Pordenone, si riferisce che il 29 maggio 1996, nel Comune di Porcia, a seguito dell'inquinamento del corso d'acqua Rio Bujon, che alimenta un allevamento ittico, di proprietà privata, si sarebbe verificata la moria di circa 2000 quintali di trote ed avannotti.

Sono state effettuate delle indagini le quali hanno portato a supporre che la causa di tale episodio possa essere imputata all'attività di disinfestazione effettuata da personale della locale Azienda per i servizi

sanitari, di una condotta fognaria del Comune di Porcia con una sostanza velenosa che, confluendo nelle acque di Rio Bujon, ha provocato la moria delle trote e degli avannotti dell'allevamento ittico. Per tali motivi venivano deferiti all'A.G. due dipendenti dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed un dipendente comunale, ritenuti responsabili del reato di scarico nelle acque di sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere pesci.

Da ulteriori rilievi effettuati dall'Azienda per i servizi sanitari è stato accertato che non si sono verificati danni all'ecosistema, ma solamente alla fauna ittica, per oltre un miliardo di lire.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

nel mese di agosto del 1996, il direttore generale dell'osservatorio per le malattie delle piante di Verona segnalava al ministero delle risorse agricole alimentari e forestali la comparsa di « Plom pox virus » (*Sharka*) nel territorio veronese;

lo *Sharka* è una gravissima malattia virale delle drupacee, oggi non curabile;

la legislazione nazionale (decreto ministeriale 26 novembre 1992) ne obbliga la lotta tramite estirpazione e distruzione delle piante colpite, essendo questo l'unico modo per bloccare la diffusione del virus;

il servizio fitosanitario di Verona, nel giugno 1996, aveva individuato numerosi focolai della malattia in frutteti di pesche del veronese, segnalando alle autorità competenti che la zona da bonificare interessava circa trecento ettari e che il costo che gli agricoltori avrebbero dovuto sopportare per la distruzione dei frutteti si aggirava intorno ai dieci miliardi;

la preoccupante situazione viene prontamente illustrata sia all'interrogante che ai dirigenti del ministero delle risorse agricole;

l'efficacia di un'azione di profilassi è subordinata alla concessione di adeguati risarcimenti agli agricoltori tenuti per obbligo alla eradicazione degli alberi; ciò si poteva ottenere solo tramite un provvedimento di urgenza: la segreteria dello scrivente ha contattato la divisione generale delle politiche agricole e agroindustriali del ministero delle risorse agricole;

fu quindi stabilito che il ministero delle risorse agricole avrebbe predisposto un apposito decreto attraverso cui si sarebbe riconosciuto agli agricoltori veronesi colpiti dalla calamità un rimborso di dieci miliardi per il 1997 e ulteriori stanziamenti per una bonifica totale nei successi 1998 e 1999, il tutto riconducibile agli stanziamenti previsti dal Fondo di solidarietà nazionale;

il decreto fu redatto e trasmesso agli uffici competenti per avviarne l'approvazione; a distanza di oltre due mesi non si è riusciti a vedere ancora la pubblicazione del decreto e, vista la gravità del problema e l'urgenza della sua soluzione, lo scrivente ha chiesto i motivi del ritardo;

sembrerebbe che il decreto contro la diffusione dello *Sharka* sia stato 'congelato' per mancanza di copertura finanziaria;

risulterebbe, inoltre, che il ministero del tesoro richieda tempi lunghi per provvedere al suo finanziamento;

nel frattempo la vicenda diventa sempre più grave e difficile da risolvere, con il serio rischio che il virus possa diffondersi, arrecando gravi danni —:

se non ritenga estremamente urgente favorire l'approvazione del decreto-legge contro la diffusione del virus citato in premessa, magari ricercando una sua copertura finanziaria non solo attraverso il Fondo di solidarietà nazionale ma anche in altri capitoli di bilancio;

se non sia comunque necessario trovare un'adeguata soluzione al problema, visto che, non contribuendo a risarcire gli agricoltori veneti costretti a distruggere i loro frutteti, i danni che deriverebbero da

una mancata azione di profilassi del territorio sarebbero di gran lunga superiori per l'economia agricola veneta e il bilancio dello Stato, a fronte delle spese necessarie a finanziare il decreto citato. (4-05529)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare iniziative a favore degli agricoltori veneti costretti a distruggere i loro frutteti per l'insorgere della gravissima malattia virale delle drupacee (virus « sharka »).*

Al riguardo, si fa presente che l'onere necessario a fronteggiare la citata situazione, ammontante a lire 10 miliardi, potrebbe essere sostenuto direttamente dalla regione interessata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero per le risorse agricole del 20 novembre 1996, atteso che alle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Va, inoltre, precisato che per il caso in esame potrebbero essere parzialmente utilizzati anche i fondi destinati ai « Programmi interregionali », di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 578, concernente interventi programmati in agricoltura.

Si soggiunge, infine, che ulteriori mezzi finanziari potrebbero essere ricercati nell'ambito degli stanziamenti, previsti dal disegno di legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati nei settori agricolo, agroindustriale e forestale, per gli anni 1997-2000 (A.C. n. 2940).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni mesi è stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età il cancelliere dirigente della sezione distaccata di Mercato San Severino della pretura circondariale di Salerno;

risulterebbe che allo stato attuale, presso la stessa cancelleria, viene assicurato tale servizio da un solo responsabile coadiuvato da una collaboratrice di nuova nomina;

la situazione è tale che non si riesce a far fronte all'enorme mole di lavoro giudiziario ed ovviamente i disagi si ripercuotono su tutta la funzionalità della pretura in un vasto comprensorio, densamente popolato;

numerose sono le proteste da parte degli avvocati che lamentano difficoltà operative ed il rischio di una ulteriore paralisi giudiziaria —:

se non intenda provvedere ad un immediato intervento, assegnando nuovo personale alla cancelleria della pretura circondariale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino. (4-07691)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il posto vacante di funzionario di cancelleria nella Pretura di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino, potrà essere coperto solo mediante trasferimento a domanda, previa pubblicazione, affinché sia assicurata l'obiettività della relativa procedura.

Detta pubblicazione, tuttavia, non potrà avvenire prima della emanazione dei provvedimenti che stabiliranno le nuove piante organiche di tutti gli uffici giudiziari, in attuazione del D.P.C.M. 31 gennaio 1997 che ha rideterminato, su base distrettuale, le dotazioni organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Una volta emanati i generali provvedimenti in questione, non si mancherà di esperire con la massima sollecitudine la procedura di trasferimento in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se non ritenga di dover approfondire i motivi di doglianza esposti dalla dotto-

ressa Maddalena Saracino in merito ad una selezione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente poste italiane per l'accesso di alcuni quadri alle dirigenze;

se intenda in particolare verificare le valutazioni della dottoressa Giovanna Cultrera, neo-promossa, di categoria Q1, trasferita, con oneri a carico dello Stato, dalla Sicilia alla Puglia. (4-03198)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'ex Amministrazione p.t. in ente pubblico economico — avvenuta ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487) — tutti gli aspetti connessi alla gestione del personale dipendente, comprese le procedure legate agli avanzamenti di carriera, sono regolamentati e vengono effettuati seguendo metodi tipici delle aziende e, quindi, connessi al potere organizzatorio tipico dell'imprenditore.

Pertanto, per la selezione del personale da promuovere a dirigente viene usata una procedura che utilizza tecniche e strumenti comunemente usati nelle aziende, quali interviste e simulazioni di situazioni lavorative atte ad individuare capacità organizzative e decisionali, potenzialità, attitudini e livello culturale dei candidati, alle quali viene aggiunta la valutazione del precedente curriculum lavorativo sia esterno che interno all'ente stesso, in modo da ottenere una serie di indicatori sui quali basare una scelta che risulti altamente qualificata.

Tali procedure sono state puntualmente applicate sia nei confronti della dott.ssa Maddalena Saracino che della dott.ssa Giovanna Cultrera la quale ultima ha dimostrato di possedere le qualità ritenute adeguate e, pertanto, è stata assegnata a dirigere l'area approvvigionamenti della sede Puglia, risultata vacante.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PROIETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

la città di Tivoli è universalmente nota per le sue ville: la rinascimentale villa d'Este e la imperiale villa Adriana;

i due monumenti sono stati visitati da centinaia di migliaia di turisti italiani e stranieri ogni anno;

entrambi i monumenti figurano ancora oggi ai primissimi posti per numero di visitatori nelle statistiche del ministero dei beni culturali e ambientali;

negli ultimi anni il numero dei visitatori, soprattutto stranieri, malgrado l'aumento degli ingressi di turisti alle frontiere, è progressivamente calato;

i motivi principali del calo dei visitatori vanno ricercati nell'inquinamento delle acque del fiume Aniene, che hanno costretto la competente sovrintendenza a transennare le fontane del giardino della villa d'Este ed a ridurre il flusso idrico delle stesse, ed in parte anche allo spostamento del capolinea dell'autolinea Roma-Tivoli del Cotral dalla centralissima Piazza dei Cinquecento alla periferica stazione di Rebibbia, con un calo verticale dei turisti non organizzati per l'obiettivo difficoltà di collegamento;

il calo di presenze, oltre ad una grave crisi economica nell'area tiburtina, sta causando un notevole danno alle finanze pubbliche —:

se non ritengano urgente intervenire presso il Cotral affinché venga ripristinato il capolinea dell'autolinea Roma-Tivoli in piazza dei Cinquecento per tutte le considerazioni sopra esposte. (4-08561)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si premette che la questione dei collegamenti con mezzi di linea tra Roma e Tivoli esula dalle competenze di questa Amministrazione.

Per quanto riguarda, invece, il ben noto problema dell'inquinamento delle acque derivate dal fiume Aniene, che alimentano le fontane di Villa d'Este, si fa presente che il comune di Tivoli ha ancora in corso la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

REBUFFA e PARENTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia, della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Gianguialano è stato rinviato a giudizio ed il tribunale di Trani, pur avendo accertato la perfetta legittimità di tali « allontanamenti » e l'assenza di ogni vantaggio economico per l'attività svolta altrove, lo assolveva da tutte le imputazioni, tranne quella di falso in atto pubblico consistente nella mancata registrazione mediante timbratura di uscita e di rientro degli allontanamenti, ancorché non illeciti, durante il più ampio orario di lavoro. Il Gianguialano è non vedente e tutte le operazioni di timbratura devono essere effettuate da altri dipendenti in vece. I pretesi « falsi per omissione » riguardano cinque o sei episodi nel corso di due anni. La pena inflitta dal tribunale è stata in un anno e due mesi di reclusione;

appellata la sentenza dal Gianguialano, la Corte d'appello di Bari, in data 26 gennaio 1996 non solo ha confermato tale condanna, ma, ignorando l'assoluzione dei reati di truffa e abuso d'ufficio con finalità patrimoniali, non impugnata dal pubblico ministero, ha gratificato il Gianguialano in motivazione di una serie di impropri (« callidità di comportamento... cattivi esempi », necessità della società di « guardarsi, nel senso della difesa sociale, dall'impiegato infedele ») non disgiunti da incertezze lessicali e grammaticali;

la Corte di cassazione con sentenza deliberata il 24 giugno 1996, ha annullato la condanna dei giudici pugliesi senza rinvio perché il fatto non sussiste;

l'incriminazione e la condanna del dottor Gianguialano ebbero ampio risalto sulla stampa ed egli fu sospeso dal servizio per alcuni mesi. Nessun cenno è intervenuto sulla stampa locale dell'assoluzione definitiva —:

se siano informati della vicenda giudiziaria del dottor Francesco Gianguialano di Trani, fatto oggetto di una serie di azioni giudiziarie rivelatesi persecutorie ed in particolare dell'incriminazione per una serie di reati di abuso d'ufficio con finalità patrimoniali, truffa e falso in atto pubblico, per essersi, qualche volta, allontanato dall'ufficio in cui lavora come funzionario della locale usl per adempiere ad incarichi inerenti a tale funzione di insegnamento per un corso di infermieri e di amministrazione della locale azienda di trasporti urbani (l'unica in tutta Italia che ha avuto, peraltro solamente per il periodo dell'amministrazione Gianguialano, un bilancio attivo);

se l'amministrazione interessata vorrà provvedere con prontezza a misure riparatorie per il pregiudizio subito dal dottor Gianguialano nella sua attività di funzionario;

quali misure, anche di carattere normativo, si ritenga debbano essere adottate a salvaguardia dei non vedenti in ordine allo specifico obbligo che ad essi compete per attività quale la timbratura d'orario di lavoro che di necessità debbono essere svolte in loro vece da altri dipendenti;

se il caso non suggerisca di porre allo studio particolari obblighi di organi di stampa che hanno dato notizia di atti procedurali penali, di informare compiutamente i lettori della conclusione delle relative vicende;

se non debba costituire oggetto di vigilanza ai fini dell'eventuale esercizio e all'azione disciplinare, il ricorso nei provvedimenti giudiziari ad espressioni ingiuriose, non ricollegabile a fatti, situazioni e valutazioni oggetto del giudizio nei confronti sia degli imputati che di persone estranee al processo. (4-04260)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche sulla base delle informazioni acquisite presso la competente Autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

Nei confronti di Francesco Giangualano sono stati presentati presso la Procura della Repubblica di Trani diversi esposti, che hanno dato luogo alle prescritte iscrizioni nel registro delle notizie di reato. Tali procedimenti sono stati definiti con decreti di archiviazione.

Per quanto attiene alla specifica vicenda giudiziaria riferita nell'atto ispettivo, lo scrivente non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni di merito, che sono state già compiute nelle competenti sedi giurisdizionali.

In ordine al lessico della pronuncia di appello afferente alla stessa vicenda, si osserva che le espressioni critiche nei confronti dell'imputato appaiono funzionali al giudizio ed alle valutazioni sulla personalità connesse alla motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione della condanna.

In tale situazione, non si evidenziano profili di responsabilità disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SAIA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere— premesso che:*

con interrogazione n. 4-05012 del 6 novembre 1996, rimasta purtroppo senza risposta, veniva segnalato il caso del ricercatore storico di origine inglese Andrew Slade, residente a Vasto (Chieti) via S. Teodoro 25, al quale, a seguito di sentenza di separazione legale era stato sequestrato tutto il prezioso materiale di ricerca insieme all'intera biblioteca;

a seguito della esecuzione della sentenza di sfratto e per l'impossibilità a continuare la propria attività di ricercatore storico, dopo moltissimi anni di lavoro in Abruzzo, il ricercatore sarebbe stato costretto a tornarsene in Inghilterra;

non è ben chiaro, né si hanno garanzie circa il materiale di ricerca sequestrato, che ha un elevatissimo valore storico culturale e che potrebbe chiarire molti aspetti e fatti storici svoltisi nelle regioni Abruzzo e Molise durante e dopo la seconda guerra mondiale;

*se tale materiale andasse disperso o se, peggio, esso venisse in qualche modo alterato o manomesso, si determinerebbe un grave *vulnus* alla cultura e alla storia nazionale per la perdita di documenti di alto valore storico-culturale che, al contrario, andrebbero in qualche modo tutelati dallo Stato —:*

quali iniziative urgenti intenda assumere per fare piena luce sulla vicenda del ricercatore Andrew Slade, costretto, anche per il disinteresse delle autorità locali e nazionali, a ritornare in Inghilterra perché messo in condizione di non poter più lavorare;

come sia possibile che nel nostro Paese possa accadere tutto quanto è successo allo stesso Andrew Slade, nel completo disinteresse da parte delle autorità nazionali e locali;

se e quali iniziative intenda assumere per garantire la conservazione e soprattutto l'integrità del materiale di ricerca storica del predetto ricercatore inglese che dovrebbe contenere fatti ed avvenimenti storici di grande interesse, molti dei quali sconosciuti;

se non ritenga opportuno, alla luce delle considerazioni su esposte, fare in modo che il signor Andrew Slade possa essere messo in condizioni di tornare in Italia per continuare il suo prezioso lavoro di ricerca;

se non ritenga altresì opportuno che il materiale di ricerca del signor Andrew Slade venga presto acquisito al patrimonio culturale dello Stato attraverso il suo regolare acquisto. (4-08693)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che l'Autorità Giudiziaria ha confer-*

mato il sequestro delle raccolte del Prof. Slade, affidandone la custodia giudiziale al Prof. Mario Sacchetti, Presidente della Sezione di Vasto della Deputazione Abruzzese di Storia Patria.

Nei giorni scorsi un funzionario della Soprintendenza archivistica dell'Abruzzo, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziarica e alla presenza degli interessati, ha proceduto ad una prima ricognizione del materiale, che risulta pressoché integralmente costituito da libri e manoscritti che non rientrano, come già comunicato in data 7 aprile u.s. in risposta all'interrogazione parlamentare n. 4-05012, nella nozione di « documento » recepita nella dottrina e nella legislazione archivistica.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

SARACENI, SETTIMI e FREDDA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ente Poste italiane ha recentemente emesso una serie di francobolli, ispirata ai martiri della Resistenza, raffiguranti rispettivamente Teresa Gullace, Aldo Fabrizi e Anna Magnani;

questa meritoria commemorazione manca tuttavia di un'altra figura fondamentale, don Giuseppe Morosini, l'indimenticabile sacerdote medaglia d'oro al valore militare ucciso dai nazisti, mirabilmente interpretato proprio da Aldo Fabrizi nel film « Roma città aperta » —:

se, in occasione della ricorrenza dell'assassinio di don Morosini, avvenuto il 3 aprile 1944, intenda assumere l'iniziativa per la emissione di un francobollo in sua memoria. (4-05187)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che questo Ministero, sentita la Consulta per la Filatelia, nella consapevolezza di interpretare in modo adeguato l'altissimo valore morale dell'episodio concernente la figura di Don Giuseppe Morosini, medaglia d'oro al valore militare, in adesione anche alle numerose sollecitazioni ricevute, ha di recente

determinato di integrare il programma filatelico 1997 con l'emissione di un francobollo commemorativo nel 53° anniversario della fucilazione del religioso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

SINISCALCHI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

l'« Albergo dei poveri » di Napoli, importante edificio storico progettato a metà del diciottesimo secolo dall'architetto Ferdinando Fuga, su commissione di Carlo III di Borbone, luogo concepito per offrire assistenza a tutti gli indigenti del Regno di Napoli, versa attualmente in condizioni tali da farlo apparire come immenso e fatiscente rudere;

fino a pochi anni fa, l'edificio era abitato da ottantaquattro famiglie, ed era altresì sede di uffici ed archivi pubblici, depositi militari, officine per apprendisti ed artigiani, due piccole fabbriche e una parrocchia;

da qualche anno è ormai del tutto cessata l'attività di manutenzione dell'edificio, ormai in pessimo stato di conservazione, anche a causa della mancanza di adeguate riparazioni, cui si aggiungono copiose infiltrazioni d'acqua;

per due volte si è chiesto aiuto ai fondi del Fio, al fine di avviare un progetto di restauro e un piano di massima delle possibili utilizzazioni, valutati dall'Infrasud in circa cinquecento miliardi —:

quali provvedimenti si intendano adottare per evitare che un simile patrimonio artistico e culturale vada completamente in rovina;

in che modo si intenda coadiuvare la giunta comunale di Napoli nell'opera di reperimento dei fondi per finanziare il progetto di restauro e di destinazione dell'edificio a scopi culturali. (4-05277)

RISPOSTA. — *Questo Ministero è ben consapevole della rilevanza culturale dell'Albergo dei poveri di Napoli per il quale intende intervenire con fondi straordinari.*

Nel contempo è prevista una prima assegnazione di £. 3.000.000.000 per interventi urgenti di consolidamento e restauro, nell'ambito del piano di spesa in fase di definizione, concernente i finanziamenti dell'8 per mille, per l'anno finanziario 1996, previsti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, articoli 47 e 48.

Inoltre questo Ministero sta predisponendo un protocollo d'intesa con la Regione Campania, la Provincia e il Comune di Napoli tendente ad individuare comuni linee di intervento volte al recupero del complesso monumentale in questione e alla sua destinazione ad attività prevalentemente museali, espositive, convegnistiche e formative e, se compatibili con la tutela, di accoglienza, di commercializzazione, per il tempo libero e altre eventualmente da individuare.

Al fine di coordinare le iniziative e le attività dei soggetti sopra indicati, oltre alla costituzione di organismi paritetici, sarà prevista anche la possibilità di predisporre programmi comuni finalizzati all'individuazione di risorse economiche, anche comunitarie, da destinare agli interventi di restauro.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

STORACE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

nel 1992 l'Asi, azienda spaziale italiana, affidò alla « Sim » Spa, società italiana di monitoraggio del professor Luigi Cappugi, i servizi di monitoraggio del programma « Sax », satellite scientifico italiano;

il contratto di collaborazione fu sospeso dall'Asi nel 1995, in quanto pendeva una richiesta di rinvio a giudizio presso la procura di Roma a carico delle parti, con-

siglio di amministrazione dell'Asi e società Sim, per abuso di ufficio;

il Gip, su parere del pubblico ministero ha rinviato a giudizio i vertici dell'Asi e della Sim;

il giudizio è ancora pendente presso il tribunale di Roma;

nel novembre 1995, l'Asi ha stipulato, tramite l'amministratore straordinario signor Silvano Casini, un nuovo contratto con la società Sim, per i servizi di supporto al « Sax »;

questo contratto è in fase di scadenza e tutto lascia prevedere che il rapporto tra l'Asi e la Sim non subirà interruzioni —:

per quali motivi un ente pubblico, in presenza di un procedimento penale in corso, mantenga rapporti contrattuali con la controparte in giudizio, senza attendere l'esito positivo del dibattimento;

se tutto ciò possa costituire danno erariale a carico dell'amministratore straordinario dell'Asi;

se corrisponda a verità che il presidente della società Sim e l'amministratore straordinario dell'Asi godano ed abbiano finora goduto di particolari protezioni politiche, oppure se gli incarichi loro conferiti siano determinati dalle loro capacità professionali;

se corrisponda a verità che il Ministro interrogato intenda conferire all'amministratore straordinario dell'Asi, signor Silvano Casini, l'incarico di direttore generale nell'imminente nomina dei vertici statuari dell'Asi;

quali orientamenti intenda adottare il Ministro interrogato per la futura organizzazione dei vertici dell'Asi. (4-02799)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare dell'On.le Francesco Storace di cui all'oggetto, si precisa che l'Agenzia Spaziale Italiana affidò alla Società Italiana di Monitoraggio, nel 1992, un contratto per i servizi di monitoraggio del satellite SAX, per una durata di due anni. A*

tale contratto fece seguito un atto aggiuntivo, stipulato nel novembre 1993, per inserire anche specifiche attività di supporto al controllo di pianificazione (SAX Status Room).

Nel giugno del 1995 il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.I. sospese il contratto e l'atto aggiuntivo, di cui al punto precedente, in presenza delle indagini della Procura della Repubblica e della Procura della Corte dei Conti; al tempo stesso diede mandato al Presidente pro tempore di assumere le iniziative necessarie ad assicurare le attività relative alla SAX Status Room (determinazione, controllo ed aggiornamento periodico dello stato di avanzamento del programma SAX) utili per la prosecuzione del programma SAX, attraverso la formalizzazione di un nuovo atto contrattuale.

Nel novembre del 1995 l'Amministratore Straordinario dell'A.S.I., sulla base delle indicazioni precedenti, autorizzò la stipula del contratto A.S.I./S.I.M. per la gestione delle sole attività connesse con la determinazione ed il controllo e l'aggiornamento periodico dello stato di avanzamento del programma SAX, anche sotto il profilo dell'ottimizzazione della sua gestione tecnica e finanziaria.

Alla luce di quanto riferito dagli organi dell'A.S.I. e rilevato dai responsabili tecnici e contrattuali del programma SAX, si può pertanto affermare che la detta Agenzia ha ritenuto utili le attività sviluppate dalla Società S.I.M.

Quanto alle specifiche domande poste dall'On.le interrogante circa « la futura organizzazione dei vertici dell'A.S.I. », ad essa è stata data risposta de facto in quanto si è già provveduto alle nomine sia degli organi monocratici che collegiali previsti dalla legge.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

TABORELLI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nei comuni comaschi posti tra Como e Varese a nord della strada statale Vare-

sina, ed in particolare nella zona dell'ugiatese, l'utilizzo del telefono cellulare è impossibile, o comunque estremamente difficoltoso, data la scarsa o totale assenza di ricezione;

il numero degli utenti è elevato, essendo l'area interessata a carattere industriale e commerciale, ma soprattutto lamentano tali problemi coloro che espletano servizi di pubblico interesse;

i possessori di telefono cellulare della zona predetta pagano regolarmente il servizio senza poterne usufruire;

i possessori di telefono Gsm ricevono la linea dalla vicina Confederazione elvetica con costi di utilizzo molto più elevati per chi chiama e per chi riceve, in quanto le comunicazioni divengono internazionali —:

quali iniziative intenda adottare per indurre le società concessionarie delle telefonie mobili a rendere il servizio accessibile a tutti gli utenti e, quindi, anche a quelli dei comuni di Faloppio, Uggiate Trevano, Drezzo, Gironico, Parè, Ronago, eccetera. (4-05885)

RISPOSTA. — *A riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che al 31 dicembre 1996 la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 72 per cento del territorio e del 95,7 per cento della popolazione, mentre la copertura della rete GSM (tecnica numerica) la percentuale raggiunta era del 66,5 per cento del territorio e del 94,2 per cento della popolazione, mentre raggiungeva la percentuale del 54 per cento del territorio nazionale e del 78 per cento della popolazione la concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI): ciò a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.*

Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che, essendo il servizio radiomobile

basato su trasmissione di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in maniera marcata la propagazione radioelettrica per cui risulta complesso garantire in maniera totale una buona ricezione del segnale.

In particolare, per quanto riguarda la zona indicata dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame, la soc. TIM ha comunicato che nel comune di Como è assicurata una copertura del 93 per cento del territorio per il servizio TACS e del 90 per cento per il servizio GSM mentre nel comune di Varese tale copertura è del 94 per cento per il servizio TACS e del 91 per cento per quello GSM; ciò nonostante nel comprensorio di entrambi i comuni vi sono delle zone in cui la ricezione del segnale è disturbata o addirittura assente.

Dal canto suo la concessionaria OPI, ha precisato che a causa dell'orografia della zona vi sono notevoli variazioni di campo per cui il comune di Albiolo non risulta coperto, mentre problemi di copertura esistono anche nel comune di Ronago, dovuti alle interferenze con i segnali dei trasmettitori del gestore svizzero, con il quale sono comunque in corso trattative per la definizione di un accordo che regolamenti l'utilizzo dei canali nella zona di confine.

Entrambe le società nel comunicare che non hanno previsto, per il 1997, ulteriori interventi nell'Ugiatese hanno assicurato che l'esigenza della popolazione locale sarà tenuta in evidenza in occasione della definizione dei prossimi programmi di ampliamento della rete.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

TRANTINO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere da quali dati oggettivi il Garante per l'editoria abbia tratto notizia secondo cui *Il settimanale*, edito a Catania, sia diffuso in « area ristretta », trascurando la larghissima utenza raggiunta dalla pubblicazione in oggetto, con marcati, rilevanti contributi in termini di pluralismo dell'informazione e di qualità del confronto democratico.

(4-05844)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che, al fine di fornire una risposta al quesito posto dalla S.V. on.le, è stato necessario interpellare l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, il quale ha comunicato quanto segue.

« *Il Settimanale* », periodico edito in Sicilia, è stato considerato diffuso in « area ristretta » in una nota inviata da questo Ufficio alla impresa editrice di Catania « Ediservice s.r.l. » in relazione ad un esposto da questa presentato nei confronti della società concessionaria per la raccolta di pubblicità sui tre quotidiani editi in Sicilia, *Il Giornale di Sicilia*, la *Gazzetta del Sud* e la *Sicilia*, e su altri numerosi quotidiani anche a carattere pluriregionale o nazionale.

La cennata valutazione trova fondamento nei dati pubblicati da ADS - Accertamento diffusione stampa per l'anno 1995, esposti nella relazione ADS n. 78/96.

Essi evidenziano che *Il Settimanale* trova diffusione esclusivamente in area ristretta, cioè nella sola Regione Siciliana, mentre le testate servite dalla concessionaria di cui sopra sono diffuse su tutto il territorio nazionale, con conseguente maggiore capacità penetrativa dei messaggi pubblicitari che vengono in esse pubblicati ».

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

VENDOLA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Giovanni Brizzi, docente di ruolo di tecnologia e disegno presso l'Itis di Castellana Grotte (Ba) e residente nella città di Bari, in via Papa Innocenzo XII, n. 4, risulta portatore di *handicap*, a causa di una poliomielite agli arti inferiori e al braccio destro, e dunque non risulta autosufficiente senza l'ausilio di bastone o altro;

il suddetto Brizzi, sposato con due figli, si è separato dalla moglie con sentenza del Tribunale di Bari nel settembre

1990, e versa alla sua *ex* moglie per il mantenimento suo e dei figli un milione di lire mensili con adeguamento Istat annuale;

in virtù di una controversia sul calcolo dell'adeguamento annuale Istat, il Brizzi riceve nell'ordine: 1) atto di precetto notificato il 24 agosto 1995; 2) pignoramento dell'autovettura di sua proprietà in data 6 settembre 1995;

il signor Brizzi presenta atto di opposizione all'esecuzione del pignoramento; a seguito di detta opposizione, il pretore dispone con decreto del 31 ottobre 1995 la comparizione delle parti per l'udienza del 9 novembre 1995); a fine udienza il pretore si riserva di decidere; successivamente con ordinanza del 21 novembre 1995, il pretore scioglie la riserva e dispone la sospensione dell'esecuzione del pignoramento, a condizione del versamento di una cauzione di lire due milioni; inoltre dispone la rimessione della causa al 24 gennaio del 1996;

il signor Brizzi versa in data 9 gennaio 1996 l'importo di lire un milione e settecentomila per ordinanza pretorile del 19 gennaio 1996;

vista l'istanza di conversione proposta dal debitore, ritenuto che nulla osta all'accoglimento della richiesta, il pretore ammette la conversione del pignoramento, sospende la vendita e fissa per gli ulteriori provvedimenti l'udienza del 14 marzo 1996;

l'udienza di merito del 24 gennaio 1996 viene rinviata all'8 maggio 1996;

il signor Brizzi in data 7 marzo 1996 deposita l'importo di sette milioni circa, pari al credito stimato;

nonostante il suddetto versamento, l'avvocato della controparte del signor Brizzi si oppone allo svincolo del bene pignorato e il pretore si riserva di decidere in udienza di merito in data 8 maggio 1996 rinviata d'ufficio al 15 giugno 1996;

la suddescritta, sia pure solo parzialmente, odissea giudiziaria occorsa al signor

Giovanni Brizzi ha come oggetto le differenti valutazioni degli aggiornamenti Istat annuali;

ciò che risulta francamente inaudito è che un bene come l'autovettura, che, nelle condizioni di disabilità del signor Brizzi, risulta indispensabile per l'esercizio del diritto alla mobilità, possa essergli stato alienato con la procedura del pignoramento;

la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1030 del 13 giugno 1983, quinto e sesto capoverso, cita: « l'auto di un handicappato è considerata un ausilio protesico »;

a tutt'oggi il signor Brizzi, dinanzi ad un pretore che rinvia di udienza in udienza il giudizio di merito, risulta spossessato della sua autovettura, ovvero di quella « protesi » che gli consente di vivere, muoversi, recarsi nella città in cui insegna (che si trova a 40 km dalla città di residenza) —

quali provvedimenti urgenti si intenda porre in essere per restituire al signor Giovanni Brizzi il suo diritto alla mobilità, garantitogli in larga misura dal possesso della sua autovettura;

come sia possibile per un pretore o per qualunque organo giudiziario procedere al pignoramento di un bene che, per un portatore di *handicap*, è considerato una « protesi »;

e in particolare se non si intenda procedere, anche per via ispettiva, ad una verifica attenta dell'operato dell'organo giudiziario nella suddescritta vicenda.

(4-02738)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

In forza di sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Bari e sulla base di atto di precetto intimato per l'importo di L. 8.269.000 per differenze di assegni alimentari, Giuseppina Di Fino ha promosso azione esecutiva nei confronti del coniuge Giovanni Brizzi. In tale ambito è stata

pignorata l'autovettura dello stesso Brizzi. Costui, con ricorso del 12 settembre 1995, ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo l'impignorabilità dell'autovettura, necessaria per raggiungere il luogo di lavoro essendo egli portatore di protesi agli arti inferiori, e contestando l'importo del credito.

Con ordinanza del 21 novembre 1995 il pretore ha sospeso l'esecuzione, ha respinto l'istanza di restituzione del veicolo ed ha invitato il debitore a proporre istanza di conversione.

Con ordinanza del 19 gennaio 1996 il pretore ha ammesso la conversione del pignoramento ed il Brizzi ha versato, nei termini, la somma di L. 9.026.000.

Successivamente la Di Fino ha svolto un intervento per il credito ulteriore di L. 4.508.000.

Con ordinanza del 16 settembre 1996 il pretore ha dichiarato inammissibile l'intervento successivo, ha determinato in via definitiva il credito in L. 9.590.480, ha dispo-

sto la restituzione del veicolo subordinandola al versamento della differenza pari a L. 564.480 ed ha rinviato al 12 dicembre 1996 per la verifica degli adempimenti.

Tale attività processuale appare conforme al disposto dell'articolo 495 cp. 2 e 3 c.p.c., secondo i quali il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, determina con ordinanza la somma da sostituire alle cose pignorate e con lo stesso provvedimento dispone che queste siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

Quanto al problema della impignorabilità del bene in questione si osserva che il pignoramento costituisce atto dell'ufficiale giudiziario e che la questione circa la possibilità di sottoporre alla procedura determinati beni deve essere proposta dal debitore con opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 c.p.c.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.